SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 ottobre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. **148**.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico e, in particolare, l'articolo 19;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 e, in particolare, l'articolo 10;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il regolamento di esecuzione 2021/2119 della Commissione, del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazio-

ne della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, nella seduta del 21 settembre 2023;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, che ha espresso il relativo parere nella seduta del 21 settembre 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute e per la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto è finalizzato ad adeguare le disposizioni nazionali sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici al regolamento (UE) 2018/848, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. Il presente decreto, emanato in attuazione dell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e dell'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, in materia di produzione biologica, disciplina il sistema di controlli e certificazione, ivi compresi i procedimenti amministrativi relativi alla notifica e il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Regolamento: regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

b) Ministero: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) organismo di controllo: l'organismo delegato come definito dall'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, a cui l'autorità competente delega determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e altre attività ufficiali per la verifica di conformità al Regolamento;

d) autorità di controllo: un'autorità di controllo competente per il settore biologico, come definita dall'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2017/625;

e) autorità competente: un'autorità come definita dall'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625;

f) vigilanza: attività di verifica effettuata sugli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625;

g) verifica di conformità: controllo ufficiale eseguito per la verifica di conformità al Regolamento eseguita ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 38 del Regolamento, con i metodi e le tecniche più appropriate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625;

h) prodotto biologico: prodotto biologico o prodotto in conversione, come definiti all'articolo 3, punti 2) e 7), del Regolamento;

i) controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale su una matrice prelevata al fine di ricercare prodotti e sostanze non ammessi all'uso nella produzione biologica;

l) campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell'ambito dei controlli ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione rappresentativo;

m) analisi ufficiale: analisi, diagnosi e prova, così come indicato all'articolo 14, lettera *h)*, del regolamento

(UE) 2017/625, effettuata da un laboratorio ufficiale o dal laboratorio nazionale di riferimento;

n) certificato di ispezione (COI): certificato, di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021;

o) TRACES (*Trade control and export system*): sistema esperto per il controllo degli scambi di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2306;

p) SIB: Sistema informativo per il biologico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

q) SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

r) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

s) BDV: Banca Dati Vigilanza, come definita e disciplinata dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 3 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2023;

t) operatore: la persona fisica o giuridica, compreso il gruppo di operatori, ove non diversamente specificato, responsabile di garantire il rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia di produzione biologica;

u) sigillo elettronico: sigillo elettronico qualificato, come definito al punto 8) dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

v) autorizzazione: provvedimento con il quale l'autorità competente delega agli organismi di controllo i compiti riguardanti i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera *a)*, del Regolamento;

z) importatore: l'operatore, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 19 del presente decreto;

aa) primo destinatario: l'operatore, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» ovvero «Preparatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 19 del presente decreto;

bb) Punto di Immissione in Libera Pratica (PILP): il punto di immissione in libera pratica, come definito al punto 3) dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

cc) Posto di Controllo Frontaliero (PCF): un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, come definito al punto 38) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625;

dd) fascicolo aziendale: modello elettronico in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

ee) periodo di conversione: periodo come descritto dall'articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento;

ff) organismo pagatore: ente operante a livello regionale o nazionale con funzione di gestione e controllo delle spese finanziate dai fondi di applicazione della politica agricola comune e riconosciuto dall'autorità competente designata a livello ministeriale;

gg) organismo nazionale di accreditamento: l'unico Organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

hh) regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

ii) CUAA: Codice Unico Aziende Agricole: codice fiscale dell'impresa o della ditta individuale, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

ll) sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l'uso della produzione biologica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento, nonché gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.

TITOLO II

IL SISTEMA DEI CONTROLLI UFFICIALI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI

Art. 3.

Organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali

1. Il Ministero è l'autorità competente responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, ai sensi dell'articolo 3, punto 3), lettera *a)*, del regolamento (UE) 2017/625.

2. Il Ministero delega ad organismi di controllo i compiti relativi ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali alle condizioni stabilite dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento e affida ad un'autorità di controllo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, i controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento.

3. Il Ministero irroga le sanzioni di cui al presente decreto sulla base di attività di controllo effettuate dai soggetti delegati nonché dagli altri organismi ed autorità.

4. Il Ministero è l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione agli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Restano ferme le competenze delle regioni.

5. Il Ministero e le regioni, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono le autorità competenti alla vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 ed esercitano tale vigilanza in coordinamento fra loro.

6. Ove richiesto da specifiche disposizioni normative dell'Unione europea o nazionali, i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori sono informatizzati e gestiti attraverso le funzionalità del SIB e del TRACES secondo quanto previsto dal presente decreto.

7. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le autorità competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, limitatamente alle informazioni di competenza.

Art. 4.

Compiti dell'autorità di controllo

1. Le Autorità doganali nazionali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, in qualità di autorità di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto:

a) svolgono i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 per le partite di prodotti biologici destinati all'importazione nell'Unione;

b) svolgono i controlli di cui alla lettera *a)* presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica come individuati dal decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2022;

c) adottano la decisione sulla conformità delle partite di prodotti biologici secondo quanto previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 11, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

d) validano il certificato di ispezione nel sistema TRACES mediante un proprio sigillo elettronico, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

e) informano il Ministero trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per procedere alla notifica di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al fine di consentire di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a)*, punto *ii)*, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, nel caso di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita;

f) procedono ad *audit* interni e informano il Ministero sul loro esito e, in caso di carenze, adottano le misure appropriate;

g) elaborano e attuano programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

2. Per i controlli fisici di cui al comma 1, lettera *a)* l'autorità di controllo può richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del Regolamento, il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce la frequenza con cui l'autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli è stabilita sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

Art. 5.

Autorizzazione degli organismi di controllo

1. Al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli enti accreditati alla versione più recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 presentano istanza di autorizzazione al Ministero sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'istanza deve contenere:

a) l'indicazione delle attività, di cui all'articolo 34 del Regolamento, per le quali l'ente chiede l'autorizzazione;

b) una breve descrizione dell'organizzazione dell'ente;

c) il tariffario da applicare agli operatori e la relativa giustificazione delle tariffe, nonché la procedura di gestione delle stesse anche in relazione ai criteri tariffari vigenti relativamente ai controlli ufficiali e alla relativa trasparenza;

d) la dichiarazione di impegno ad applicare, in caso di sospetto di non conformità e di non conformità accertate, le misure previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;

e) la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;

f) gli estremi del certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento;

g) i bilanci consuntivi approvati di almeno tre anni di attività dell'organismo in cui risultino evidenziate le risorse destinate al personale e alle attività di controllo in relazione alle tariffe applicate per questa attività.

3. L'istanza deve essere corredata, oltre che di quanto indicato negli allegati I e II al presente decreto, anche dei seguenti documenti relativi all'ente richiedente:

a) l'organigramma nominativo e funzionale;

b) i documenti previsti dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera *a)*, punti *i)*, *ii)*, *iii)* e *iv)*, del Regolamento;

c) la procedura di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto il personale, comprensiva di un piano di dotazione delle risorse umane e di monitoraggio del fabbisogno e dell'inquadramento lavorativo ed economico dello stesso;

d) procedura dell'analisi dei rischi per la gestione dell'imparzialità.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Ministero, accertata la regolarità e la completezza della richiesta, verifica il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere mantenuti per l'intera durata dell'autorizzazione medesima:

a) idoneità morale, indipendenza, imparzialità ed assenza di conflitto di interesse dei rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attività di controllo e certificazione, secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto;

b) assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'organismo di controllo o la metà dei voti necessari per il controllo dello stesso in caso di forme giuridiche diverse da società di capitali. Tale requisito è valutato attraverso l'analisi della visura camerale, dello statuto e atto costitutivo dell'ente e di eventuali associazioni o società o soci facenti parte della struttura proprietaria. Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro;

c) adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane impiegate, secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto;

d) adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali, secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto.

5. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Ministero entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza completa. L'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo può espletare, le condizioni alle quali può svolgerli e la delega all'utilizzo del sigillo elettronico per il rilascio del certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento.

6. L'autorizzazione ha durata quinquennale, non è trasferibile ed è rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.

7. L'autorizzazione è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

8. Il Ministero cura la tenuta dell'elenco degli organismi di controllo autorizzati, ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla Commissione europea.

9. I requisiti di cui al comma 3, lettera *c)*, si intendono soddisfatti per il personale già valutato come idoneo ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, fatta salva la necessità di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera *b)*.

Art. 6.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il Ministero sospende l'autorizzazione in caso di:

a) carenze ripetute che compromettono l'affidabilità, l'efficacia del sistema dei controlli, l'imparzialità e l'indipendenza dell'organismo di controllo;

b) adozione ripetuta di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori;

c) mancato rispetto delle procedure previste dall'articolo 40, paragrafo 1, del Regolamento e di quelle derivanti dalla documentazione approvata all'organismo di controllo per lo svolgimento dei compiti delegati;

d) inadempimento delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

2. La sospensione può essere disposta per un periodo da tre mesi a dodici mesi, a seconda della gravità dell'inadempimento, decorsi i quali l'organismo di controllo deve dare evidenza al Ministero di aver risolto le criticità rilevate. La sospensione può essere disposta in modo parziale in caso di carenze imputabili solo a talune attività di controllo e certificazione. Durante il periodo di sospensione l'organismo può eseguire le visite di sorveglianza e provvedere al rinnovo dei certificati precedentemente emessi ed è sottoposto ad attività di vigilanza da parte del Ministero. Il medesimo organismo durante il periodo di sospensione non può acquisire nuovi operatori. La sospensione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento ed è pubblicata sul sito del Ministero.

3. Il Ministero, oltre che nelle fattispecie previste dall'articolo 33, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2017/625, revoca l'autorizzazione in caso di:

a) perdita dei requisiti indicati all'articolo 5, comma 4, del presente decreto;

b) revoca del certificato di accreditamento;

c) emanazione di tre provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a diciotto mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione.

4. La revoca può essere parziale in caso di inadempienze imputabili solo a talune attività di controllo e certificazione autorizzate.

5. La revoca di cui al comma 3 comporta la revoca della delega all'utilizzo del sigillo elettronico.

6. Le regioni, nei casi previsti dal presente articolo, propongono al Ministero la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.

7. L'organismo di controllo ha l'obbligo di informare gli operatori interessati entro cinque giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di revoca. La revoca è pubblicata sul sito ufficiale del Ministero, affinché gli operatori dell'organismo revocato provvedano, entro trenta giorni, alla scelta di un altro organismo di controllo.

8. I certificati sono validi per trenta giorni e comunque per il tempo necessario alla nuova certificazione, qualora l'operatore abbia tempestivamente individuato un nuovo organismo di controllo di riferimento.

9. In caso di revoca, l'organismo non può presentare richiesta di nuova autorizzazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di efficacia della revoca medesima. I soggetti che hanno rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo destinatario della revoca non possono esercitare tali funzioni, né prestare servizi di consulenza per almeno tre anni nel settore della produzione biologica.

10. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento.

11. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 22 costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche.

Art. 7.

Compiti degli organismi di controllo

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori e in conformità alle procedure di cui all'articolo 40, paragrafo 1), lettera *a)*, punti *i)*, *ii)*, *iii)*, del Regolamento, dichiarati nei documenti trasmessi a corredo dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto, gli organismi di controllo:

a) rilasciano il certificato agli operatori entro novanta giorni dalla data di ricezione della notifica di cui all'articolo 17 del presente decreto ovvero, entro lo stesso termine, comunicano i motivi ostativi al rilascio;

b) garantiscono la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale pubblica, come disciplinato dall'articolo 21 del presente decreto;

c) fissano e pubblicano i criteri di determinazione delle tariffe da applicare agli operatori per il servizio svolto e delle spese per la gestione dei ricorsi, nonché le regole di ripartizione delle stesse in caso di soccombenza;

d) verificano la non conformità ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto.

2. Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell'attività di controllo e certificazione, è incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

3. Gli organismi di controllo garantiscono che il proprio personale mantenga riservate tutte le informazioni ottenute durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione.

4. Gli organismi di controllo rendono disponibili le informazioni acquisite all'autorità delegante e assicurano un sistema di comunicazione tra di loro al fine di garantire la massima trasparenza delle attività svolte e prevenire possibili frodi.

Art. 8.

Condizioni di non conformità

1. La condizione di non conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica.

2. La non conformità è di scarsa entità nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

a) l'operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli comunque efficaci;

b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione;

c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;

d) non è intenzionale.

3. La non conformità è grave nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;

b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;

c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;

d) l'operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una non conformità di 'scarsa entità;

e) è intenzionale.

4. La non conformità è critica nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;

b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;

c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;

d) è intenzionale.

5. La non conformità è altresì critica nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

a) l'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità grave o critica;

b) l'operatore omette ripetutamente di correggere una non conformità di qualunque categoria;

c) l'operatore impedisce all'organismo di controllo l'accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilità, compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni.

6. La reiterazione di una medesima fattispecie, eccetto nel caso di lieve entità, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata se commessa entro due anni dall'accertamento della prima condotta.

7. Le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico sono compromesse quando è rilevata la presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, salvo che tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile e ciò sia confermato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall'organismo di controllo.

8. Con decreto del Ministero, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prescritte, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, del Regolamento, le misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica.

Art. 9.

Misure da adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori

1. In caso di accertata condizione di non conformità l'organismo di controllo adotta, secondo i casi, una o più delle seguenti misure:

a) impone la presentazione entro i termini stabiliti di un piano d'azione per la correzione della non conformità da parte dell'operatore;

b) ordina il miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli che l'operatore ha messo in atto per garantire la conformità;

c) dispone la soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intero lotto o ciclo di produzione interessato, colture o animali interessati, a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento;

d) impone un nuovo periodo di conversione;

e) vieta la commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica per un determinato periodo a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del Regolamento;

f) limita l'ambito di applicazione del certificato;

g) sospende il certificato;

h) ritira il certificato;

i) obbliga ad informare tempestivamente per iscritto i clienti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto il catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformità, a seconda della loro gravità, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del Regolamento.

Art. 10.

Obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità

1. Nell'esercizio dei compiti delegati, l'organismo di controllo ha l'obbligo di:

a) svolgere le verifiche di conformità almeno una volta l'anno e le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, tenendo conto dell'analisi del rischio di non conformità al Regolamento con riguardo, in particolare, all'esecuzione dei campionamenti, ai principi attivi da ricercare, alle verifiche aggiuntive, alle verifiche senza preavviso, ai controlli della tracciabilità e del bilancio di massa;

b) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell'operatore sono state rilevate situazioni di non conformità gravi o critiche non risolte;

c) servirsi di laboratori di analisi designati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11, e, laddove emerga la necessità, utilizzare prove accreditate per la ricerca di singole sostanze non ammesse nella produzione biologica;

d) redigere i provvedimenti di non conformità in maniera chiara, con descrizione dettagliata della criticità rilevata, della norma contenente la prescrizione, della tempistica per la proposizione e attuazione delle azioni correttive e per la verifica successiva da parte dell'organismo di controllo;

e) informare l'operatore sul termine per la proposizione del ricorso indicando i costi e la loro ripartizione in caso di soccombenza;

f) comunicare alle autorità competenti le non conformità rilevate a carico degli operatori assoggettati al proprio controllo;

g) in caso di non conformità sospetta o accertata, fornire al Ministero tutte le informazioni utili e collaborare con esso, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Ministero con apposito provvedimento, al fine di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a)*, punti *i)*, *ii)* e *iii)*, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279;

h) rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso dell'esclusione per morosità.

Art. 11.

Designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali

1. Ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, il Ministero designa un proprio laboratorio quale laboratorio nazionale di riferimento, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministero definisce i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici.

3. I laboratori di cui al comma 2 operano secondo la versione più recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati, secondo tale norma, da un Organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625.

4. Il Ministero istituisce l'elenco dei laboratori di cui al comma 2.

Art. 12.

Controperizia

1. Nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, nei casi di presenza di sostanze non ammesse, rilevata a seguito di prove analitiche,

l'operatore ha diritto a far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. La volontà di procedere alla controperizia è comunicata dall'operatore all'organismo di controllo entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'esito sfavorevole.

2. La controperizia consiste nell'esame documentale delle registrazioni inerenti alle attività condotte dal momento del campionamento e sino all'emissione del rapporto di prova.

3. L'esame documentale è svolto a cura di un perito di parte individuato dall'operatore ed iscritto in un albo professionale pertinente.

4. L'operatore, in sede di controperizia, può far eseguire una nuova analisi presso un laboratorio accreditato di propria fiducia sull'aliquota ricevuta in fase di campionamento.

5. La richiesta della controperizia non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l'organismo di controllo è obbligato ad adottare.

Art. 13.

Controversia

1. L'operatore che, sulla base della controperizia di cui all'articolo 12, intenda contestare il risultato del controllo di laboratorio ha la facoltà di richiedere la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. A tal fine, l'operatore invia apposita richiesta all'organismo di controllo entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'esito analitico sfavorevole. Le spese della procedura sono a carico dell'operatore.

2. L'organismo di controllo affida la ripetizione dell'analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall'operatore. Il laboratorio utilizza l'aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l'esito dell'analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell'incarico.

3. Ai fini della definizione della controversia, l'organismo di controllo decide utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facoltà di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.

Art. 14.

Ulteriori obblighi degli organismi di controllo

1. Nell'esercizio dei compiti delegati, l'organismo di controllo ha l'obbligo di:

a) garantire alle autorità competenti l'accesso agli uffici e fornire le informazioni e l'assistenza necessarie per lo svolgimento dell'attività di verifica;

b) conservare i fascicoli di controllo per un periodo di almeno cinque anni a far data dall'esclusione o dal recesso dell'operatore;

c) redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati per ogni operatore che commercializza prodotti biologici;

d) adottare le misure a carico degli operatori receduti o esclusi dal sistema di controllo, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione, verificarne l'effettiva applicazione e, se del caso, comunicare l'inadempimento al Ministero;

e) trasferire il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di variazione;

f) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorità competente;

g) comunicare al Ministero e alle regioni le modifiche normative od organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione;

h) trasmettere al Ministero, per l'approvazione, gli eventuali contratti stipulati con altri organismi di controllo, autorizzati ai sensi dell'articolo 5, per l'affidamento di specifiche attività di valutazione;

i) porre in essere le azioni correttive approvate dall'autorità competente in relazione alle criticità rilevate in sede di vigilanza;

l) impiegare personale, compresi i componenti degli organi collegiali, adeguatamente qualificato ed esperto;

m) identificare periodicamente le esigenze formative e di aggiornamento del personale impiegato, compresi i componenti degli organi collegiali e fornire programmi di formazione o addestramento, in particolare sui requisiti che qualificano il prodotto come biologico;

n) trasmettere il programma annuale di verifica al Ministero e alle regioni entro il 31 gennaio di ogni anno e comunicare le variazioni intervenute nel corso dell'anno secondo il *format* di cui all'allegato III;

o) trasmettere alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza una relazione sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 marzo secondo il *format* di cui all'allegato III;

p) implementare e aggiornare i sistemi informativi nazionali ed europei con le modalità e nella tempistica stabilita;

q) trasmettere, su richiesta del Ministero, nei termini e nelle modalità indicate con apposito provvedimento, i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica;

r) trasmettere al Ministero e alle regioni, entro il 20 marzo di ogni anno, attraverso il Sistema informativo sulla produzione biologica (OFIS), le informazioni pertinenti relative ai casi di contaminazione con sostanze non ammesse riscontrati a seguito dei controlli ufficiali svolti l'anno precedente;

s) aggiornare il profilo TRACES degli importatori per quanto di propria competenza;

t) verificare l'attuazione delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema.

Art. 15.

Obblighi di comunicazione

1. Il Ministero comunica tramite appositi sistemi informativi in ambito SIAN le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e i risultati dei controlli agli organismi pagatori, per le attività di competenza, anche ai fini dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e degli atti adottati sulla base di tale articolo.

2. Gli organismi pagatori, nell'ambito delle proprie competenze, rendono disponibili le informazioni riguardanti gli operatori biologici e i risultati dei controlli effettuati, alle autorità competenti e agli organismi di controllo per le attività di competenza.

3. Gli organismi di controllo ricevono informazioni da tutti i pubblici ufficiali, che nell'esercizio di un'attività di controllo, abbiano riscontrato una non conformità al Regolamento da parte di un operatore.

4. Il Ministero mette a disposizione delle regioni i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica.

5. Le autorità competenti e gli organismi di controllo possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione europea o nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 625/2017.

6. Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il *rating* dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 625/2017.

Art. 16.

Obblighi degli operatori

1. L'operatore che notifica l'attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 17 è tenuto ad assoggettarsi a un unico organismo di controllo, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unità di produzione e dal numero o dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo.

2. L'operatore fornisce all'organismo di controllo la dichiarazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento al momento dell'ingresso nel sistema di controllo e comunque antecedentemente alla prima verifica di conformità.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve contenere almeno:

a) le misure preventive, precauzionali e di autocontrollo che l'operatore intende adottare;

b) la descrizione della procedura di gestione dei casi di sospetto di non conformità compresa la tempistica delle comunicazioni con l'organismo di controllo;

c) il sistema di registrazione e di tracciabilità dei prodotti;

d) le attività affidate a terzi;

e) le rese medie e le produzioni annuali previste.

4. L'operatore può eliminare il sospetto di non conformità dovuto alla presenza di una sostanza non ammessa nel caso in cui possa escludere che vi sia tale presenza.

5. L'operatore conserva le registrazioni e la documentazione pertinente per un periodo di almeno dieci anni e comunque, per un periodo di cinque anni a far data dall'uscita dal sistema, consentendo l'accesso alle autorità competenti e all'ultimo organismo di controllo.

6. Durante la verifica di conformità, anche nel caso di uscita dal sistema di controllo, l'operatore fornisce assistenza e collabora pienamente con il personale dell'organismo di controllo, consentendo l'accesso:

a) agli appezzamenti, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi di produzione;

b) ai sistemi informatici;

c) agli animali e alle merci dell'azienda;

d) ai documenti e alle altre informazioni pertinenti.

7. L'operatore ha l'obbligo di verificare l'autenticità dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti informatici o le banche dati ufficiali messe a disposizione dall'autorità competente e dalla Commissione europea.

8. L'operatore comunica all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di irregolarità, entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa.

9. L'importatore e il primo destinatario utilizzano il sistema TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione.

10. In caso di ritiro del certificato, per causa diversa dalla morosità, l'operatore non può procedere con una nuova notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data dell'esclusione.

TITOLO III

IL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Art. 17.

Notifica di attività di produzione biologica e ingresso nel sistema di controllo

1. La persona fisica o giuridica notifica l'inizio della propria attività di produzione biologica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento attraverso il SIB. Il modello di notifica e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN.

2. Il procedimento amministrativo relativo alla notifica è gestito attraverso il SIB secondo le modalità descritte nell'allegato IV - Sezione A al presente decreto.

3. Gli operatori che conducono una unità di produzione, come definita dal Regolamento all'articolo 3, paragrafo 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico, integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN.

4. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di

unità di produzione di acquacoltura, le attività di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regolamento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria.

5. La notifica è trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 4 la notifica è trasmessa alla regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale dell'azienda.

6. La prima notifica è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*quater*, della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

7. L'operatore aggiorna i dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica trasmettendo una notifica di variazione con le modalità descritte nell'allegato IV - Sezione B al presente decreto entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

8. In caso di prima notifica con superfici agricole già condotte con metodo biologico, al fine di garantire la continuità dell'applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto dall'allegato IV - Sezione C al presente decreto.

Art. 18.

Rilascio, rinnovo e gestione del certificato

1. L'organismo di controllo rilascia entro novanta giorni il certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento, in TRACES, riportando i contenuti minimi di cui all'allegato V al presente decreto e utilizzando i dati contenuti nella notifica. Il Ministero, per gli importatori, e le regioni, per gli altri operatori biologici, verificano, nei successivi trenta giorni, la corrispondenza dei dati riportati nel certificato con quelli oggetto della notifica. Decorsi trenta giorni, in assenza di determinazione espressa, l'esito della verifica si intende positivamente concluso.

2. Il certificato ha un periodo di validità di trentasei mesi dalla data di rilascio.

3. L'organismo di controllo rilascia, aggiorna o rinnova, entro novanta giorni, il certificato all'esito di una verifica di conformità che attesta la conformità dell'azienda alla normativa dell'Unione europea e alle normative nazionale e regionali.

4. Sono esenti dall'obbligo del possesso del certificato gli operatori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento.

5. I controlli per gli operatori di cui al comma 4 sono svolti da organismi di controllo che applicano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, una tariffa minima in misura fissa e svolgono almeno un controllo ogni tre anni.

Art. 19.

Elenco degli operatori notificati e certificati

1. Il Ministero gestisce e pubblica sul SIAN l'elenco degli operatori, istituito ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, a cui è stato rilasciato un certificato.

Art. 20.

Uscita dal sistema di controllo

1. L'operatore esce dal sistema di controllo e certificazione in caso di recesso volontario o a seguito del ritiro del certificato.

2. L'operatore recede attraverso le funzionalità del SIB o invia una comunicazione al proprio organismo di controllo, il quale procede ad inserire tale informazione sul SIB non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'organismo di controllo che applica la misura del ritiro del certificato inserisce tale informazione sul SIB secondo le modalità descritte nell'allegato V al presente decreto, una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell'operatore ovvero dall'emanazione del provvedimento di rigetto del ricorso.

4. Le autorità competenti cancellano l'operatore dall'elenco di cui all'articolo 19 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione su SIB o dal ritiro del certificato.

Art. 21.

Sistemi di tracciabilità

1. Al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale, e, in particolare, delle disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati pubblica con accesso riservato, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici obbligate ad utilizzare tale banca dati, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode.

2. Al fine di garantire il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una infrastruttura digitale pubblica, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa

in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuati gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione degli elementi da riportare in etichettatura.

TITOLO IV
IL SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A CARICO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 22.
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000 euro, all'organismo di controllo che:

a) impiega o si avvale di personale privo dei requisiti di competenza ed esperienza, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera *l)*;

b) omette di formare e aggiornare il personale e i componenti degli organi collegiali, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera *m)*;

c) svolge direttamente o indirettamente attività di formazione o consulenza, impiega o si avvale di personale che svolge le medesime attività senza le necessarie e adeguate verifiche, in violazione di quanto stabilito dall'allegato I;

d) impiega personale a carico del quale è stata accertata la sussistenza di rapporti professionali o economici con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo, in violazione di quanto stabilito dall'allegato I;

e) non adotta le misure necessarie per evitare situazioni di familiarità e di contiguità tra il personale addetto alla valutazione e al riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori o si giova di tali situazioni, in violazione di quanto stabilito dall'allegato I;

f) per lo svolgimento dell'attività di valutazione e riesame, impiega o si avvale di personale che svolge per l'organismo di controllo altre attività, anche a titolo occasionale, in violazione di quanto stabilito nell'allegato I;

g) non tiene distinti i ruoli di valutazione e riesame e di valutazione e decisione, in violazione di quanto stabilito nell'allegato I;

h) non utilizza laboratori d'analisi designati dal Ministero e prove accreditate per la ricerca di sostanze non ammesse nella produzione biologica, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettera *c)*;

i) non verifica l'applicazione, da parte degli operatori, di misure preventive e precauzionali in ogni fase della produzione, preparazione e distribuzione dei relativi prodotti, o l'istituzione e il funzionamento del sistema di controlli interni di gruppi di operatori, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere *a)* e *d)*, del Regolamento;

l) non adotta o adotta in maniera non idonea le dovute misure investigative e inibitorie, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 29, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del Regolamento, in caso accerti la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica o ne sia informato da un operatore;

m) non verifica l'adozione delle misure e soluzioni atte a garantire la chiara ed effettiva separazione tra le unità di produzione biologiche, in conversione e non biologiche, nonché tra i prodotti ottenuti da tali unità e tra le sostanze ed i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 38, paragrafo 1, lettera *b)* del Regolamento;

n) non mette in atto le azioni correttive approvate dall'autorità competente per la vigilanza o non le mette in atto nella tempistica indicata, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera *i)*;

o) accetta l'assoggettamento di un operatore precedentemente escluso prima che siano trascorsi due anni dall'emanazione del provvedimento di esclusione, fatta salva l'esclusione per morosità, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 10, comma 1, lettera *h)*;

p) accetta la notifica di variazione dell'Organismo di controllo nel caso in cui a carico dell'operatore siano state rilevate situazioni di non conformità gravi o critiche non risolte;

q) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera *t)*;

r) non comunica nei tempi e nelle modalità stabilite dalle autorità competenti gli esiti dei controlli e i casi di non conformità accertati, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 10, comma 1, lettera *f)*;

s) non svolge le verifiche di conformità almeno una volta l'anno, non svolge le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, non rispetta le percentuali annuali di campionamento, delle verifiche aggiuntive e delle verifiche senza preavviso e non esegue adeguate verifiche sulla tracciabilità dei prodotti o del bilancio di massa, in violazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*;

t) nell'attività di controllo e di campionamento e nella selezione dei principi attivi da ricercare, per tipologia di matrice e prodotto da analizzare, nell'esecuzione dei bilanci di massa, non applica l'analisi del rischio, in violazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro all'organismo di controllo che:

a) omette di adottare un sistema di gestione della documentazione e delle registrazioni inerente all'attività di controllo o omette di aggiornare i fascicoli di controllo;

b) rilascia e pubblica sul sistema SIB ovvero sul sistema TRACES il certificato oltre il termine stabilito;

c) trasferisce il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante oltre il termine stabilito, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera *e)*;

d) trasmette il programma annuale di controllo al Ministero e alle regioni o omette di trasmettere le variazioni, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera *n)*;

e) trasmette la relazione sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente oltre il termine stabilito, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera *o)*;

f) non comunica nei tempi previsti le informazioni sulle attività svolte e sulle decisioni assunte nei casi di segnalazioni OFIS previste all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettera *r)*, del presente decreto;

g) non comunica o non rende note agli operatori le spese per la proposizione dei ricorsi e la ripartizione delle stesse in caso di soccombenza, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 10, comma 1, lettera *e)*;

h) applica agli operatori le tariffe in modalità differente da quanto stabilito nel tariffario;

i) omette di inserire o inserisce oltre i termini stabiliti sul SIB l'informazione sul recesso ricevuta dall'operatore, ai sensi dell'articolo 20;

l) non comunica al Ministero le modifiche normative od organizzative intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettera *g)*;

m) non comunica agli operatori interessati, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, la revoca dell'autorizzazione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro all'organismo di controllo che impedisce l'accesso agli uffici alle autorità competenti od omette le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica e non adempie alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorità competente, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettere *a)* e *f)*.

4. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche ai sensi dell'articolo 6.

Capo II

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A CARICO DEGLI OPERATORI O A CARICO DI ALTRI SOGGETTI

Art. 23.

Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, senza essere assoggettato al sistema di controllo, sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nella denominazione o ragione sociale, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del Regolamento, senza essere assoggettato al sistema di controllo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque si avvale delle esenzioni previste dall'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento, senza averne diritto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fa un utilizzo improprio del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23, tale da indurre in errore il consumatore sull'origine italiana della materia prima del prodotto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 4.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

Art. 24.

Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza in maniera non conforme al Regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo di produzione biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che etichetta e pubblicizza come biologici o come prodotti in conversione i prodotti ottenuti nel periodo di conversione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

4. La sanzione di cui al comma 3, non si applica in caso di materiale riproduttivo vegetale, alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale ottenuti durante il periodo di conversione, purché sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, del Regolamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza i termini riferiti alla produzione biologica per alimenti e mangimi trasformati in maniera difforme da quanto disposto dall'articolo 30, paragrafi 5 e 6, del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in caso di prodotti riportanti termini riferiti alla produzione biologica, inclusi i prodotti etichettati come in conversione, non inserisce in etichetta anche il numero di codice dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro.

7. L'operatore che, in caso di alimenti preimballati, non riporta sull'imballaggio il logo di produzione biologica dell'Unione europea secondo i modelli conformi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non indica in etichetta, nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell'Unione europea, il luogo di coltivazione delle materie prime che compongono il prodotto nelle forme di cui all'articolo 32 del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

Art. 25.

Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce a seguito della soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, che non provvede ad informare la clientela è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore del sistema dei controlli interni che omette di conservare i documenti e le registrazioni previsti dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, od omette e ritarda la comunicazione delle informazioni previste dall'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato dall'operatore a favore del quale è disposto il sistema dei controlli nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta un idoneo sistema di tracciabilità e di registrazioni per comprovare la conformità al Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza sostanze non ammesse nella produzione biologica è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene o non adempie agli obblighi e agli impegni previsti dall'articolo 39 del Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, senza averne diritto, si avvale delle esenzioni previste dall'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.

9. Per un efficace coordinamento, le autorità competenti e gli organismi di controllo stabiliscono adeguati scambi informativi per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 24.

Art. 26.

Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Ministero.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta fino a un terzo.

Art. 27.

Modalità di pagamento e riassegnazioni

1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 28.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 29.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli allegati II, III e IV al presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Gli organismi di controllo già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a operare fino alla naturale scadenza dei vigenti decreti di autorizzazione e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 31.

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è abrogato.

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato.

3. Il rinvio alle norme abrogate di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 2023

MATTARELLA

TAJANI, *Il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO *I*

(Articoli 5 e 22)

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

A) Requisito di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e assenza di conflitto di interessi.

1. I rappresentanti, gli amministratori e il personale che svolge ruoli di gestione nell'attività di controllo e certificazione, il personale addetto alla valutazione, alla delibera della certificazione, delle non conformità e delle misure adottate in caso di non conformità o di sospetta non conformità, non devono:

a) aver riportato condanne definitive (o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-*bis*, 640 e 640-*bis* del codice penale, ovvero condanne che importino l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni;

b) essere destinatari di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

c) avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo);

d) avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (requisito richiesto solamente ai rappresentanti e agli amministratori dell'organismo);

e) essere stato dichiarato debitore assoggettato a liquidazione giudiziale (requisito richiesto esclusivamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo).

2. Il personale dipendente e i collaboratori esterni non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di altra situazione di incompatibilità con l'operatore assoggettato al controllo, anche ai sensi dell'articolo 51 del Codice di procedura civile, ovvero trovarsi in situazioni che compromettano l'indipendenza del lavoro.

3. I rappresentanti, gli amministratori, il personale dipendente o esterno, compresi i componenti degli organi collegiali, con l'eccezione dei componenti del Comitato di Salvaguardia dell'imparzialità, non sono operatori o proprietari o soci di operatori controllati e certificati dall'organismo di controllo.

4. Gli organismi di controllo, i rappresentanti e gli amministratori non possono svolgere, nel settore della produzione biologica, attività diversa dall'attività di controllo o fornire beni o servizi agli operatori assoggettati al controllo dello stesso organismo.

5. Gli organismi di controllo devono garantire che il personale addetto al controllo non fornisca beni o servizi agli operatori controllati.

6. Salvo le deroghe previste da specifiche disposizioni di legge, il personale dipendente ed esterno mantiene riservate tutte le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione.

7. Il personale dipendente o esterno dell'organismo di controllo che svolge compiti di valutazione e di riesame non può avere rapporti professionali, economici o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo di controllo medesimo, né direttamente, né per mezzo di studi professionali, Centri di assistenza agricola o associazioni di cui è socio o associato o collaboratore.

8. Gli organismi di controllo, gli amministratori, i soci, il personale che svolge compiti di valutazione e riesame e i componenti degli organi collegiali, non svolgono attività di formazione agli operatori biologici o ai loro consulenti. L'organismo di controllo non impiega né si avvale di personale che svolge attività di formazione o consulenza senza le opportune verifiche.

9. L'organismo di controllo tiene distinti i ruoli di valutazione da quelli di riesame e di decisione.

10. Gli organismi di controllo adottano opportune misure per evitare situazioni di familiarità e/o contiguità tra il personale con compiti di valutazione e riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori che possono compromettere la terzietà del loro operato, prevedono altresì adeguate regole di rotazione.

A tal fine, l'organismo di controllo applica una procedura di rotazione del personale addetto al controllo che tiene conto dei seguenti criteri:

a) gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per più di tre verifiche di conformità consecutive;

b) lo stesso ispettore potrà riprendere l'attività di verifica di conformità a carico del medesimo operatore dopo almeno due anni di sospensione;

c) le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* valgono anche nel caso in cui l'ispettore provenga da altro organismo di controllo;

d) le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* valgono anche per le attività di campionamento o affiancamento.

11. Il personale con compiti di valutazione e riesame non può svolgere per l'organismo di controllo attività finalizzata all'individuazione o acquisizione di nuovi clienti, neppure a titolo occasionale.

12. Le modalità di remunerazione del personale con compiti di valutazione e riesame non devono essere tali da influenzare l'imparzialità, l'indipendenza e la correttezza della verifica, il suo esito ed il riesame.

13. Fatta salva la partecipazione ad altri Comitati di salvaguardia dell'imparzialità, i componenti degli organi collegiali non fanno parte di altri organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo.

14. Gli organi collegiali che deliberano la certificazione, i provvedimenti di non conformità, le misure o che decidono sui ricorsi, si compongono di un numero dispari di membri.

15. L'organo collegiale dei ricorsi valuta l'esistenza delle condizioni di procedibilità ed il merito accogliendo, totalmente o parzialmente, il ricorso o rigettandolo. Le decisioni sono vincolanti per le parti. I componenti sono indipendenti dalla struttura gerarchica dell'organismo di controllo.

16. Il possesso dei requisiti è dimostrato anche attraverso dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'organismo, tuttavia, è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

B) Requisito di adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane.

1. Il personale che svolge ruoli di responsabilità nel processo di controllo e certificazione, che è addetto alla valutazione e al riesame e che delibera la certificazione, le non conformità e le misure adottate in caso di non conformità o di sospetta non conformità. deve possedere i seguenti titoli ed esperienze:

a) titolo di studio: scuola secondaria di secondo grado o diploma di laurea conseguiti in qualsiasi tipo di ordinamento attinente all'attività da svolgere;

b) formazione: corso sulla normativa di settore, di durata pari almeno a dieci ore, corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo, di durata pari almeno a dieci ore e corso sui sistemi di qualità di quaranta ore;

c) esperienza nel settore agroalimentare:

1) pari almeno a due anni, per il responsabile della qualità, il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, per i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformità e il referente regionale;

2) pari almeno a un anno per il personale addetto alla valutazione e al riesame;

d) addestramento nel ruolo:

1) di almeno n. dodici ore per il responsabile della qualità, il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformità e per quello impiegato nell'attività di riesame nonché per il referente regionale; o

2) di almeno n. cinque ispezioni fisiche per il personale addetto alla valutazione per ogni tipologia di attività in cui sarà impiegato.

1.2. I componenti dell'organo collegiale dei ricorsi devono essere professionisti (ad esempio, avvocati, commercialisti, agronomi, veterinari, tecnologi alimentari) con un'esperienza di almeno due anni nel settore agroalimentare.

2. In fase di prima di autorizzazione, l'organismo di controllo individua almeno un addetto alla valutazione, il responsabile della valutazione e del monitoraggio del personale, i componenti degli organi collegiali, in possesso dei requisiti indicati al punto 1 e presenta unitamente all'istanza:

a) un piano di dotazione delle risorse umane, nel quale sia indicato il fabbisogno di personale (tecnico e amministrativo, dipendente o esterno, a tempo pieno o parziale), in proporzione ai diversi volumi di attività;

b) la procedura di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane;

c) la procedura di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto il personale.

C) Adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali.

L'organismo deve dotarsi:

1) di una sede con stabile organizzazione in Italia ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) di un sistema informativo che consenta la gestione dei dati derivanti dalle attività di controllo e certificazione e che garantisca sicurezza e riservatezza;

3) di una sede operativa nelle regioni in cui svolge attività di controllo e certificazione su un numero superiore a trecento operatori, dotata di sistema informativo di cui al punto 2;

4) di un referente regionale nelle regioni in cui svolge attività di controllo e certificazione su un numero minore o uguale a trecento operatori.

ALLEGATO *II*

(Articolo 5)

CONTENUTI MINIMI DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO STANDARD DI CUI ALL'ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1, LETTERA *A)*, PUNTO *II)*, DEL REGOLAMENTO

1. La procedura di controllo *standard* deve:

a) comprendere una descrizione dettagliata delle misure di controllo che l'organismo di controllo intende applicare agli operatori soggetti al proprio controllo;

b) tenere conto delle disposizioni del capo VI del Regolamento;

c) indicare i criteri per verificare la validità e la completezza delle modalità di autocontrollo messe in atto dagli operatori per singola attività e del sistema di controlli interni istituito da un gruppo di operatori;

d) descrivere le modalità di comunicazione tra gli operatori e l'organismo di controllo e fra questo e gli altri operanti nell'ambito della medesima filiera di prodotto certificato volti a garantire l'integrità della filiera

e la prevenzione di non conformità o frodi sul prodotto destinato al consumo;

e) individua il periodo critico per eseguire le ispezioni fisiche in loco, in base al tipo di attività svolta dall'operatore e alla coltura in atto;

f) indicare la durata minima della verifica di conformità per tipologia di attività svolta dall'operatore, la tipologia di controllo da eseguire e il numero massimo di verifiche di conformità eseguibili giornalmente;

g) indicare i principi attivi da ricercare per tipologia di matrice e prodotto da analizzare.

ALLEGATO *III*

(Articolo 14 e 22)

REQUISITI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI COMPITI DELEGATI

A. L'Organismo di controllo elabora ogni anno il programma di verifica tenendo conto di quanto stabilito nella procedura di controllo *standard*

Il programma annuale di verifica si compone di quattro tabelle:

1. tabella n.1 operatori assoggettati al 31 dicembre dell'anno precedente distinti per regione e per attività;

2. tabella n. 2 operatori assoggettati al 31 dicembre dell'anno precedente suddivisi per attività e classe di rischio;

3. tabella n. 3 numero di verifiche da svolgere nell'anno distinte per tipologia: annuale, aggiuntiva, annunciata o non annunciata;

4. tabella n. 4 verifiche ripartite per mese e tipologia di attività, con indicazione se trattasi di controllo documentale o verifica ispettiva in loco, eventuale esecuzione del prelievo e il numero di operatori impiegati.

Il programma è aggiornato in funzione del numero di operatori sottoposti a controllo e comunicato all'autorità competente per la vigilanza quando la variazione del numero di operatori supera il 10 per cento.

B. Monitoraggio

L'organismo di controllo monitora, anche attraverso sistemi gestionali informatici, i dati dei compiti riguardanti i controlli ufficiali e dei compiti riguardanti le altre attività ufficiali in relazione agli operatori controllati e li mette a disposizione dell'autorità competente alle scadenze indicate e tutte le volte che l'autorità ne faccia richiesta. Dispone di procedure per un monitoraggio efficace dei compiti delegati che consentono correttivi appropriati e tempestivi alle attività programmate.

C. Relazione annuale

La relazione annuale di cui all'articolo 40 del Regolamento contiene:

1. una breve descrizione della struttura organizzativa dell'Organismo di controllo;

2. la dotazione organica;

3. i dati statistici delle aziende controllate:

3.1. il totale del numero degli operatori/gruppi di operatori che hanno notificato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno di rendicontazione;

3.2. la tipologia degli operatori/ gruppi di operatori assoggettati;

3.3. la distribuzione sul territorio degli operatori/gruppi di operatori;

3.4. la descrizione delle attività di controllo e di campionamento;

3.5. il dettaglio dei campioni analizzati e dei campioni irregolari con ripartizione regionale;

3.6. il numero degli operatori/gruppi di operatori con un provvedimento per positività analitica ripartiti per Regione;

3.7. gli operatori/gruppi di operatori receduti dal sistema di controllo ripartiti per Regione;

3.8. gli operatori/gruppi di operatori che hanno cambiato organismo di controllo ripartiti per Regione;

3.9. l'elenco dei tecnici ispettori impegnati nell'attività ispettiva ripartiti per Regione ed il numero di ispettori che hanno cambiato Organismo;

4. le criticità riscontrate nello svolgimento dei compiti delegati;

5. il numero di ricorsi e reclami ricevuti;

6. il numero di annullamenti di provvedimenti e principali cause;

7. il numero di segnalazioni OFIS in uscita e in entrata.

I dati sull'attività di controllo sono desunti dalla BDV come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *s)*.

ALLEGATO *IV*

(Articolo 17)

Sezione A - Utilizzo del Sistema Informativo Biologico (SIB)

1. Funzionamento del SIB

1.1. Il SIB utilizza l'infrastruttura del SIAN, al fine di gestire i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia di produzione biologica a carico degli operatori.

1.2. Il SIB integra i relativi sistemi informativi regionali.

1.3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito Regioni), che dispongono di pro-

pri sistemi informativi per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla produzione biologica, garantiscono i sistemi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione necessari ad assicurare lo scambio delle informazioni tra il SIB e gli stessi sistemi regionali, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione (SPCoop-Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione).

2. Soggetti abilitati ad operare nel SIB

2.1. I soggetti abilitati ad operare nel SIB sono:

a) il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica (PQAI) e il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per il Ministero;

b) le Regioni;

c) AGEA Area Coordinamento;

d) gli organismi pagatori regionali;

e) gli organismi di controllo;

f) gli operatori;

g) i soggetti delegati da AGEA ovvero da organismi pagatori regionali alla tenuta del fascicolo aziendale, quali i Centri di Assistenza Agricola - CAA;

h) i soggetti abilitati dalle Regioni e dal Ministero: persone fisiche o giuridiche abilitate dalle Regioni ovvero dal Ministero ad operare nel SIB;

i) i soggetti delegati dall'operatore: persone fisiche o giuridiche abilitate mediante delega ad operare nel SIB per nome e conto degli operatori;

l) l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2010.

2.2. L'operatore, ovvero il soggetto da esso delegato, si registra al sistema informativo della Regione competente o direttamente al SIB, nel caso in cui nella Regione competente non sia operativo uno specifico sistema informativo.

2.3. I soggetti, per l'espletamento delle attività di competenza, vengono abilitati mediante apposita registrazione ai sistemi informativi regionali o al SIB attraverso le modalità previste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020.

2.4. La registrazione consente al soggetto abilitato di operare nei diversi sistemi informativi regionali o nel SIB che provvedono a garantire la tracciabilità di tutte le operazioni eseguite.

3. Gestione della notifica di attività di produzione biologica

3.1. L'operatore, ovvero il soggetto da esso delegato, conserva l'originale della notifica debitamente sottoscritta nelle modalità di legge dall'operatore o dal soggetto delegato garantendo la reperibilità di tali documenti alle autorità competenti.

La notifica si compone delle seguenti sezioni:

Sezione anagrafica

Tipologia del richiedente: *a)* singolo operatore; *b)* gruppo di operatori; tipo di notifica: *a)* prima notifica; *b)* notifica di variazione; denominazione da anagrafica tributaria; CUAA/P.IVA/CF dell'operatore; elenco dei membri del gruppo per ognuno dei quali è specificato: *a)* denominazione da anagrafica tributaria; *b)* CUAA/P.IVA/CF dell'operatore; organismo di controllo prescelto: nome organismo di controllo e codice; categoria di attività: *a)* produzione, *b)* preparazione, *c)* distribuzione/immissione sul mercato, *d)* magazzinaggio, *e)* importazione, *f)* esportazione; ragione sociale; forma giuridica; sede legale; rappresentante legale; rappresentante delegato per unità operativa.

Sezione produzioni vegetali

Riferimento unità operativa; codice ISTAT; riferimenti catastali o georeferenziazione; titolo possesso; superficie catastale o georeferenziata; superficie in base al metodo produttivo (biologico o non biologico); Stato della conversione della superficie (in corso/terminata) appezzamento o isola; macrouso (orientamento produttivo); data «prima notifica» per particella o parcella SIB.

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; superficie in mq; metodo di produzione (biologico, in conversione o non biologico).

Sezione produzioni animali

Riferimento unità operativa; codice stalla ASL; specie animale allevata; tipo di produzione; metodo di produzione (biologico/conversione o non biologico); consistenza capi UBA corrispondenti (con indicazione se gli animali non sono destinati alla produzione biologica ma ad attività hobbystica o al consumo personale).

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; mq; metodo di produzione.

Sezione produzioni acquacoltura/alghe

Riferimento unità operativa; codice ASL; macrouso; specie; metodo produttivo (biologico/in conversione o non biologico); ubicazione impianto (terra - mare - acque interne); tipo impianto (gabbie, vasche, bacino, aree, altro); dimensione impianto; titolo possesso; stima capacità produttiva; informazioni relative alle superfici in concessione a mare/acque interne con riferimento all'unità operativa tramite latitudine/longitudine e relative superficie.

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; mq; metodo di produzione.

Sezione preparazione/distribuzione/magazzinaggio

Riferimento unità operativa; Filiera produttiva con indicazione dell'attività prevalente (con disponibilità an-

che di elenco codici TARIC), con specifico dettaglio al vino, ai mangimi e agli altri prodotti di cui all'Allegato I al Regolamento; tipologia attività; origine materia prima (aziendale - extra aziendale); prodotto lavorato (biologico - promiscuo); separazione (spazio - tempo); opera in qualità di appaltatore rimanendo responsabile delle attività svolte (si - no) (inserire categoria attività); affida le proprie attività ad appaltatori terzi rimanendo (in tal caso inserire categoria attività e appaltatori terzi) o meno responsabile delle attività stesse (inserire solo categoria attività).

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; mq; metodo di produzione.

Per le attività di trasporto merci e per le strutture mobili di lavorazione (vinificazione, macellazione, ecc.) si deve contraddistinguere l'unità operativa con la targa automobilistica dell'automezzo o del macchinario specifico.

Per alcuni prodotti ricompresi nell'allegato I al Regolamento è necessario far riferimento alla sezione territorio.

Sezione importazione

Riferimento unità operativa; tipo prodotto importato (categoria TARIC fino alla quarta cifra e relativo nome (biologico - promiscuo); tipo strutture utilizzate (proprie - di terzi - entrambe) indicando se: opera in qualità di appaltatore rimanendo responsabile delle attività svolte (si - no); affida le proprie attività ad appaltatori terzi rimanendo (in tal caso mettere appaltatori terzi) o meno responsabile delle attività stesse; filiera produttiva; campo per libera compilazione.

3.2. Stati della notifica.

Gli «stati della notifica» corrispondono alla condizione contrassegnante lo stato del procedimento amministrativo e sono i seguenti:

a) Rilasciata: stato acquisito dalla notifica compilata dall'operatore al momento della sua sottoscrizione al SIB o accettata dal SIB se trasmessa dalla Regione, con sistema informativo autonomo, al SIB. Al termine della procedura di compilazione della notifica il SIB attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione, con conseguente avvio della fase istruttoria del procedimento amministrativo e dell'attività di controllo da parte dell'organismo di controllo indicato dall'operatore al momento della notifica. Nel caso in cui la notifica sia stata presentata presso un sistema informativo regionale il SIB riceve il numero univoco di identificazione generato dal medesimo sistema informativo regionale.

b) Archiviata: stato acquisito dalla notifica rilasciata dall'operatore che non ha ancora acquisito un ulteriore stato (attribuito dall'organismo di controllo o dalla regione, per quanto di competenza) e che è superata da una successiva notifica in stato di rilasciata;

c) Non valida: stato attribuito alla notifica da parte del Ministero o della Regione (per quanto di competenza) che ne sospende l'*iter* amministrativo;

d) Non valida organismo di controllo: stato attribuito alla notifica da parte dell'organismo di controllo che ne sospende l'*iter* amministrativo;

e) Idonea: stato acquisito dalla notifica a seguito dell'inserimento del certificato da parte dell'organismo di controllo;

f) Pubblicata: stato attribuito alla notifica, a seguito della chiusura del procedimento amministrativo da parte del Ministero o della Regione, per quanto di competenza, che comporta l'inserimento dell'operatore nell'elenco. La notifica può acquisire lo stato di «pubblicata» dopo trenta giorni aver acquisito lo stato di «idonea» nel rispetto dell'istituto del silenzio assenso disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) Pubblicata archiviata: stato acquisito dalla notifica pubblicata e che è superata da una successiva notifica pubblicata;

h) Pubblicata receduta: stato attribuito all'ultima notifica pubblicata a seguito di una comunicazione di recesso volontario da parte dell'operatore o in caso di decesso dell'operatore o termine attività della persona giuridica;

i) Esclusa: stato attribuito all'ultima notifica pubblicata a seguito di una misura di ritiro del certificato emessa dall'organismo di controllo nei confronti dell'operatore;

l) Cancellata: stato attribuito all'ultima notifica pubblicata da parte del Ministero o della Regione, per quanto di competenza, che esclude l'operatore dall'elenco. Tale stato è sempre acquisito decorsi trenta giorni dagli stati di «pubblicata receduta» ed «esclusa»;

m) Rettificata: stato attribuito alla notifica rilasciata al momento dell'inserimento da parte dell'operatore di una nuova notifica mirata a correggere alcuni dati presenti in quella precedente;

n) Rinunciata: stato attribuito alla notifica «rilasciata» per rinuncia alla conclusione del procedimento amministrativo da parte dell'operatore;

o) Annullata: stato attribuito alle notifiche non presentate sul SIB, ma accettate dal SIB e provenienti dai sistemi informativi autonomi regionali da parte delle Regioni competenti a seguito di errori. A seguito dell'annullamento la Regione competente trasmette o meno la notifica con i dati corretti.

p) Errore di sincronizzazione: stato della notifica generato dal SIB con *alert* verso i soggetti interessati quando una notifica non è sincronizzata con il fascicolo aziendale aggiornato. Gli operatori, gli organismi di controllo, le Regioni valutano la necessità di una eventuale notifica di variazione e l'eventuale nuova emissione del certificato.

Gli stati sopraelencati da *a)* a *i)* possono essere annullati dai soggetti abilitati ripristinando lo stato precedente.

Gli stati sopraelencati da *l)* a *n)* sono irreversibili e non possono essere annullati decorsi dieci giorni dall'attribuzione degli stati stessi.

Il Ministero, le Regioni e gli organismi di controllo, per quanto di propria competenza, assegnano alla notifica gli stati sopra elencati. Se, nel corso dell'istruttoria, è

riscontrata la mancanza dei requisiti stabiliti, il Ministero, le Regioni e gli organismi di controllo, per quanto di competenza, assegnano alla notifica lo stato «non valida» e comunicano reciprocamente l'esito degli accertamenti anche all'operatore attraverso l'apposita funzionalità del SIB.

Nel caso di cui alla lettera *i)* l'organismo di controllo che, a seguito delle proprie attività di controllo, adotta la misura del ritiro del certificato, comunica tale misura attraverso la funzione pertinente del SIB o i servizi di cooperazione applicativa standard SPCoop sviluppato dallo stesso organismo di controllo. L'informazione è comunicata all'operatore e agli altri soggetti interessati attraverso appositi servizi resi disponibili dal SIB. Le Regioni e il Ministero, su comunicazione degli organismi di controllo ovvero a seguito delle attività di propria competenza, escludono l'operatore dagli elenchi. Le Regioni ed il Ministero si avvalgono dei servizi resi disponibili dal SIB. Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data comunicazione all'interessato nei modi e termini di legge. I soggetti interessati possono consultare le relative informazioni utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB.

Lo stato della conversione (inizio/fine) della particella catastale o della parcella rappresentata in modalità grafica è indicato dagli organismi di controllo al momento della presentazione della notifica da parte dell'operatore o dell'emissione del certificato.

SEZIONE B - NOTIFICA DI VARIAZIONE

1. Nei casi di seguito elencati e che comportano una modifica delle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata, l'operatore presenta, entro trenta giorni dall'avverarsi delle modifiche stesse, una notifica di variazione con le stesse modalità previste per la prima notifica.

2. In deroga a quanto previsto al punto 1, nel caso di modifiche che comportano un aggiornamento del fascicolo aziendale il tempo intercorrente tra l'avverarsi delle modifiche e la presentazione della notifica può essere aumentato a novanta giorni.

3. In caso di notifica di variazione per trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico, qualora sia necessario garantire la continuità dell'applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto nella Sezione C, lettera A, del presente allegato.

4. Nel caso di notifica di variazione per cambio di organismo di controllo valgono le indicazioni riportate nella Sezione C, lettera B, del presente allegato.

5. L'operatore presenta notifica di variazione quando intervengono le seguenti modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata:

a) Aumento o diminuzione delle attività ovvero categorie (con indicazione delle relative attività variate A, B, C, D, E, F, del regolamento delegato (UE) 2021/1006) ovvero delle categorie di prodotti ottenute (filiere produttive);

b) Aumento o diminuzione di superficie catastale condotta per variazione della consistenza territoriale dell'operatore (acquisizione/cessione della conduzione di una superficie agricola per acquisto/vendita, affitto, ecc.), avvio del periodo di conversione di una superficie precedentemente non biologica. La disuguaglianza della consistenza territoriale riportata nell'ultima notifica in stato di «pubblicata» rilevata in occasione della validazione annuale del fascicolo aziendale genera un *alert* informatico nei confronti dell'operatore, dell'organismo di controllo e delle Regioni territorialmente competenti. La Regione, territorialmente competente, valuta la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie;

c) Cambio del macrouso delle superfici agricole;

d) Aumento o diminuzione del numero degli allevamenti identificati dal codice aziendale e dal numero di registrazione o di riconoscimento unico e/o variazione metodo di produzione dell'allevamento; aumento o diminuzione delle specie allevate, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;

e) Aumento o diminuzione delle unità operative (preparatori, distributori, importatori, ecc.) destinate alla produzione biologica;

f) Aumento o diminuzione delle categorie di prodotto nell'ambito dell'attività (filiera produttiva);

g) Aumento o diminuzione dei contoterzisti non notificati;

h) Cambio dell'Organismo di controllo di riferimento.

6. I cambi di denominazione aziendale, della sede legale, del rappresentante legale, della ragione sociale se intervenuti ad invarianza del codice fiscale o della partita IVA non comportano una notifica di variazione in quanto il SIB aggiorna automaticamente i dati nell'elenco sulla base delle informazioni ricevute dall'anagrafe tributaria, mentre i dati in notifica restano invariati.

7. La modifica del soggetto dichiarante (persona fisica o giuridica) cha ha presentato la notifica che implica una modifica del CUAA/codice fiscale/partita IVA, comporta una «prima notifica» non potendo avvalersi di una notifica di variazione.

SEZIONE C - CASI SPECIALI DI NOTIFICA

A. Trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico

1. Al fine di mantenere la continuità della certificazione delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, oggetto di cessione da parte di un operatore (cedente) ad altro operatore (cessionario), affinché si perfezioni la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, quale atto propedeutico alla presentazione della notifica, la data di rilascio della notifica dell'operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione.

2. L'operatore cedente notifica il «recesso» qualora l'intera azienda receda dal sistema di controllo, o presenta la notifica di variazione, qualora la cessione interessi solo parte dell'azienda.

3. In considerazione della tempistica necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale ai

fini della notifica dell'operatore cessionario, la Regione, sulla base di specifica attestazione rilasciata dall'organismo di controllo del medesimo operatore cessionario, considera la continuità nella conduzione con metodo biologico per i fini istruttori nelle proprie attività di competenza, nel rispetto del termine di novanta giorni di cui al punto 1.

4. L'organismo di controllo dell'operatore cedente rilascia una attestazione di subentro, nell'area del SIB relativa alle comunicazioni, in cui indica il codice unico di identificazione delle aziende agricole (di seguito CUAA) e per ogni superfice agricola oggetto di cessione la relativa data di «prima notifica».

5. L'organismo di controllo dell'operatore cessionario per il rilascio del certificato si basa sull'attestazione di subentro di cui al punto 4.

B. Notifica di variazione per cambio organismo di controllo

1. L'operatore che intende cambiare organismo di controllo ha l'obbligo di presentare una notifica di variazione resa visibile dal SIB sia all'organismo di controllo subentrante che all'organismo di controllo congedante.

2. L'organismo di controllo subentrante, al fine dell'emissione del certificato, richiede all'organismo di controllo congedante una dichiarazione liberatoria, contenente le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 e il fascicolo relativo al controllo contenente anche la seguente documentazione inerente all'operatore:

a) programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio;

b) «la data dell'ultima verifica ispettiva e il nominativo dell'ispettore;

c) indicazione di eventuali non conformità rilevate e misure applicate nell'ultimo triennio;

d) situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;

e) classe di rischio attribuita;

f) qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità e dell'integrità dell'attività di controllo e certificazione.

3. Gli organismi di controllo subentranti e congedanti forniscono reciprocamente la massima collaborazione al fine dello scambio di ogni altra informazione in loro possesso e ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità dell'attività di controllo e certificazione. Ogni eventuale e motivato diniego deve essere comunicato e notificato alle autorità competenti per la notifica e per la vigilanza sugli organismi di controllo che ne valutano la fondatezza.

4. In assenza della consegna della documentazione, prevista al punto 2, l'organismo di controllo non emette il certificato riguardante l'operatore.

5. La documentazione di cui al punto 2, deve essere trasmessa dall'organismo di controllo congedante entro quindici giorni dalla richiesta scritta dell'organismo di controllo subentrante. Oltre tale termine l'organismo di controllo subentrante attribuisce lo stato irreversibile di «non valida organismo di controllo» alla notifica di variazione. Tale stato comporta la presentazione da parte dell'operatore di una nuova notifica di variazione. In ogni caso l'intero procedimento di assoggettamento deve essere completato entro novanta giorni dalla data di rilascio della notifica di variazione che riporta il cambio di organismo di controllo, salvo il caso in cui a carico dell'operatore siano presenti non conformità gravi tali da impedire l'emissione di un nuovo certificato.

6. Al fine di garantire la continuità del sistema di controllo e delle attività dell'operatore, il certificato emesso dall'organismo di controllo congedante è valido fino al rilascio del certificato emesso da parte dell'organismo di controllo subentrante, fatto salvo il caso in cui il cambio dell'organismo di controllo sia richiesto durante un periodo di sospensione del certificato.

7. L'organismo di controllo subentrante verifica le attività svolte dall'operatore successivamente al rilascio della notifica di variazione, contestualmente all'analisi della documentazione di cui al punto 2.

8. L'organismo di controllo subentrante effettua tutte le opportune verifiche al fine di accertare la validità del certificato emesso da un organismo di controllo congedante revocato e informa le autorità competenti degli esiti di tali verifiche.

ALLEGATO *V*

(Articoli 18 e 20)

Gestione del certificato

1. L'organismo di controllo utilizza un sistema di tracciabilità che consente di associare il certificato con la notifica di riferimento.

2. Gli organismi di controllo rilasciano un nuovo certificato, ovvero aggiornano il precedente, in caso di modifica delle informazioni in esso contenute, anche se queste non comportano una notifica di variazione.

3. L'organismo di controllo carica il certificato su SIB nella stessa data di rilasciato del certificato su TRACES.

Contenuti minimi del certificato

Gli elementi da riportare nel certificato sono indicati nelle sezioni corrispondenti della notifica e in particolare:

1) al riquadro 5 della parte I «Elementi obbligatori», «Attività dell'operatore o del gruppo di operatori», sono inserite le indicazioni riportate nella notifica per le relative attività;

2) il riquadro 1 della parte II «Elementi specifici opzionali», «Repertorio dei prodotti», deve essere obbligatoriamente compilato nel caso in cui un operatore intenda certificare prodotti per la vendita/cessione e sono inseriti i dati relativi ai prodotti come codificati, per le diverse categorie, negli allegati al decreto del Ministro del-

le politiche agricole e forestali 9 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012;

3) al riquadro 3, della parte II «Elementi specifici opzionali», «Informazioni sui terreni» sono obbligatoriamente inserite le destinazioni delle superfici in base ai macrousi così come indicate nella notifica per le medesime superfici;

4) al riquadro 4, della parte II «Elementi specifici opzionali», «Elenco dei locali o delle unità operative in cui si svolge l'attività dell'operatore o del gruppo di operatori» sono obbligatoriamente inserite le medesime indicazioni (particella catastale/georeferenziata, ubicazioni impianti, indirizzi, ecc.) riportate nella notifica, e così come previste dall'allegato IV - Sezione A al presente decreto, per l'individuazione degli elementi territoriali e delle unità operative.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 76 della Costituzione:

«Art. 76 L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta l'art. 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23, recante: «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2022, n. 69:

«Art. 19 (*Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica*). — 1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.».

— Si riporta l'art. 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2022, n. 199:

«Art. 10 (*Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;

b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;

c) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;

d) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;

e) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329 - Suppl. Ordinario.

— Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2014, n. 144:

«Art. 1 (*Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare*). — 1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.

3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte.

3-*bis*. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati.

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione.».

— Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), è pubblicato nella GUUE del 7.4.2017 n. L 95.

— Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, è pubblicato nella GUUE del 13.8.2008 n. L 218.

— Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, è pubblicato nella GUUE del 14.6.2018, n. L150.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, è pubblicato nella GUUE del 23.2.2021 n. L 62.

— Si riporta il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione, è pubblicato nella GUUE del 27.12.2021, n. L 461.

— Il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione, è pubblicato nella GUUE del 27.12.2021, n. L 461.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione, è pubblicato nella GUUE del 27.12.2021, n. L. 461.

— Si riporta il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, è pubblicato nella GUUE del

— Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, è pubblicato nella GUUE del 28.8.2014, n. L 257.

— Il regolamento di esecuzione 2021/2119 della Commissione, del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, è pubblicato nella GUUE del 2.12.2021, n. L 430.

— Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante: «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. *g)*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2018 n. 67.

— Si riporta l'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2016, n. 186:

«Art. 5 (*Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali). —* 1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;

f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;

g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di

dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

— Si riporta l'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 2016, n. 204:

«Art. 2 (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea*). — 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.».

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2021 n. 60.

— Si riporta l'articolo 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2019, n. 245:

«Art. 12 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;

b) fermo restando che il Ministero della salute è designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a)*, anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera *c)*, anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti;

c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera *b)* del presente comma;

d) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)* e *c)*, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere *g)*, *i)* e *j)* del paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera *a)*, per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

e) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera *d)* del presente comma,

f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;

g) rivedere le disposizioni deldecreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera *b)* le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;

h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;

i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.».

— Si riporta l'articolo 10 della legge di delegazione europea 4 agosto 2022, n. 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2022, n. 199:

«Art. 10 (*Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: *a)* adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625; *b)* adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico; *c)* definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848; *d)* dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848; *e)* adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.».

— Si riporta l'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 recante: «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2022, n. 69:

«Art. 19 (*Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica*). — 1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.»

Note all'art. 1:

— Per l'art. 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti all'articolo 10 della legge di delegazione europea 4 agosto 2022, n. 127 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2016, n. 186:

«Art. 7 (*Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche*). — 1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.

2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali, nonché la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 recante: "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1998, n. 129.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 riguardante il Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1999, n. 305.

— Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 riguardante la Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1999, n. 137;

— Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, si veda nelle note relative alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 riguardante il «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1999, n. 305.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note relative alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note relative alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione è pubblicato nella GUUE del 10.10.2013 n. L 269.

— Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2021/2306, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, si veda nelle note relative alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— La norma UNI EN ISO/IEC 17065/2012 reca i requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante: «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. *g)*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170», abrogato dal presente decreto, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2018, n. 67.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note relative alle premesse.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 358 del Codice penale:

«Art. 358 (*Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio*). — Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.».

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 è pubblicato nella GUUE del 6.12.2021 n. L 435.

Note all'art. 16:

— Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 riguardante la "Disciplina dell'imposta di bollo", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972 n. 292 Suppl. Ordinario n. 3:

TARIFFA (PARTE *I)* ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE

«

[Allegato A - Tariffa] Art. 4 *[Atti degli organi dell' Amministrazione dello Stato e di enti pubblici - Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio - Certificati di curie e di agenti di cambio]*

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio	euro 16,00		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone; per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.	1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.
				2. Sono esenti dall'imposta: a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso; b) le copie delle cartelle cliniche

				dichiarate conformi all'originale; c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive; d) denunce di smarrimento e relative certificazioni; e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2° grado .
1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato	Euro 85,00		1-bis. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato.	1-bis. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti.
1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali	Euro 28,00		1-ter. L'imposta è assolta in modo virtuale,	1-ter. L'imposta di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta ed è

ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformità:			anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.	comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa.
1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta:	euro 16,00			5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento
2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio	euro 16,00		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
3. Certificati, dichiarazioni,	euro		1. Carta bollata, marche	

attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio	16,00		o bollo a punzone.	

».

Note all'art. 18:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 19:

— La legge 28 luglio 2016, n. 154 recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2016, n. 186.

Note all'art. 21:

— Si riporta il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante: «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2022, n. 213.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 (*Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali (nella materia di rispettiva competenza); ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 22:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della commissione del 22 febbraio 2021, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 23:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23, recante: «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2022, n. 69:

«Art. 6 (*Istituzione di un marchio biologico italiano*). — 1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.».

Note all'art. 24:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 25:

— Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della commissione del 22 febbraio 2021, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 26:

— Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» si veda nelle note relative alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 recante: «Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernen-

te modifiche al sistema penale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1982, n. 228.

— Per l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 si veda nelle note relative alle premesse.

— La raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 è relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Note all'art. 29:

— Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, Suppl. ordinario n. 86:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 30:

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001 n. 248.

Note all'art. 31:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 si veda nelle note all'art. 5.

— Si riporta l'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 2020, n. 178 Suppl. Ordinario n. 24, come modificato dal presente decreto:

«Art. 43 (*Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*). — 1. Al fine di assicurare la continuità e la semplificazione delle attività amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, anche in considerazione delle misure restrittive introdotte per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono adottate le seguenti misure:

a) è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;

b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma 3-*bis*, lettera f-*ter*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente, per le finalità di cui al presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute;

c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera *b)*, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera *a)*; le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: "imprese agricole" sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";

b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole "sola", "per la prima volta" e "entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni";

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tramite comunicazione al consumatore";

3) dopo il quarto periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "La diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.".

4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 2, le parole ", da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività", sono soppresse;

b) all'articolo 14, comma l, le parole ", entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione,", sono soppresse;

c) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.";

d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole "per le partite medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione";

e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7- bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *c)*, al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.".

4-*bis*. (*abrogato*)

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.".

6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, le parole "di uno" sono soppresse.

7. All'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l'INPS" a "di variazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità" e il terzo periodo è soppresso.

7-*bis*. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.

7-*ter*. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all'articolo 3,

comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.

7-*quater*. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. In caso di adesione al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità e qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009".»

23G00159

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 settembre 2023.

Riparto per l'anno 2022 del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, le cui risorse sono attribuite ai comuni che sono obbligati a sostenere spese, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento delle spese correnti risultanti dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore della disposizione legislativa;

Visto, in particolare il comma 2 del predetto art. 4 che prevede, tra l'altro, che la ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato il comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 2016;

Visto l'art. 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha modificato i commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 2016;

Visti i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di seguito elencati:

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2016, con il quale si è provveduto al riparto proporzionale del Fondo, in quanto l'ammontare delle somme richieste è risultato superiore allo stanziamento per l'anno 2016 di 20 milioni di euro;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2017 integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2018 per il riparto proporzionale del fondo per l'anno 2017 di 19,5 milioni di euro;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2018 per il riparto proporzionale del fondo per l'anno 2018 di 20 milioni di euro;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2020 per il riparto proporzionale del fondo per l'anno 2019 di 19.823.362,00;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2021 con il quale si è provveduto al riparto del fondo, ivi incluse le precedenti richieste non soddisfatte integralmente per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, per l'anno 2020 di 10.000.000,00;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022 con il quale si è provveduto al riparto del fondo per l'anno 2021 di 10.000.000,00 di euro;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'interno del 10 novembre 2022 con il quale sono state disciplinate le modalità delle richieste per l'accesso al fondo per l'anno 2022, mediante domanda da presentare in modalità telematica sul sito web della Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;

Considerato che per l'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si deve provvedere, alla ripartizione del predetto Fondo, che ammonta a 10.000.000,00 euro, in favore dei comuni che ne abbiano fatto domanda entro il 20 dicembre 2022, con le modalità stabilite dal citato

decreto dirigenziale del Ministero dell'interno del 10 novembre 2022;

Rilevato che alla data del 20 dicembre 2022 sono pervenute telematicamente cinque richieste di contributo erariale di cui quattro non ritenute ammissibili per mancanza dei requisiti previsti dalla citata normativa;

Ritenuto pertanto, che con le risorse disponibili per l'anno 2022 pari a 10.000.000,00 euro, occorre attribuire un contributo al Comune di Trofarello di un importo complessivo pari a 4.035.959,89 euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano»;

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 26 luglio 2023;

Decreta:

Articolo unico

Ripartizione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l'anno 2022

1. Per l'anno 2022, le risorse del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modificazioni, in misura pari a 10.000.000,00 euro, conservate nel conto dei residui, sono parzialmente ripartite per l'importo complessivo di euro 4.035.959,89 a favore del Comune di Trofarello, che ne ha fatto richiesta, per far fronte alle spese che il predetto ente è obbligato a sostenere, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento delle spese correnti risultanti dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati e rettificati del contributo percepito nelle pregresse annualità, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016, nell'importo indicato nell'allegato *A)*, che forma parte integrante del provvedimento.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2023

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
MANTOVANO

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2719

ALLEGATO *A*

Riparto del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (art. 4, comma 1, decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modificazioni)

ANNO 2022

Regione	Provincia	Ente	Pr	Codice	Contributo
Piemonte	Torino	Trofarello	TO	1010812690	4.035.959,89
					4.035.959,89

23A05946

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 26 aprile 2023 e scadenza 15 maggio 2029, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato,

in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 ottobre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.326 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 21 aprile, 27 giugno e 26 settembre 2023 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,50% con godimento 26 aprile 2023 e scadenza 15 maggio 2029, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTPeuroi»), con godimento 26 aprile 2023 e scadenza 15 maggio 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 ottobre 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,175% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 ottobre 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 ottobre 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 ottobre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05975

DECRETO 25 ottobre 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,60%, con godimento 27 luglio 2023 e scadenza 29 settembre 2025, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal

regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 ottobre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.326 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 25 agosto e 26 settembre 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,60% con godimento 27 luglio 2023 e scadenza 29 settembre 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,60%, avente godimento 27 luglio 2023 e scadenza 29 settembre 2025. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,60%, pagabile in due semestralità posticipate, il 29 marzo ed il 29 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 ottobre 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 ottobre 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 ottobre 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per ventotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 ottobre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,60% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3

(unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2024 al 2025, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05991

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 settembre 2023.

Ripartizione delle risorse in relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera *b)*, dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022 con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI
E LA VIGILANZA SULLE GRANDI OPERE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 1-*septies*, comma 8, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili — ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 25, comma 1, che ha incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del fondo di cui al citato art. 1-*septies*, comma 8 del decreto-legge n. 73 del 2021;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, l'art. 23, comma 2, lettera *b)*, che ha ulteriormente incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del fondo di cui al citato art. 1-*septies*, comma 8 del decreto-legge n. 73 del 2021;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 26, che, al comma 1, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo. I maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1;

Visto, altresì, il comma 4, lettera *b)*, del citato art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, ai sensi del quale, in caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1 del medesimo articolo, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari ovvero in relazione

ai quali siano nominati commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai relativi oneri si provvede «... a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1-*septies*, comma 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera *b)* del presente articolo, nonché dall'art. 25, comma 1 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'art. 23, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalità previste di cui all'art. 1-*septies*, comma 8, secondo periodo del citato decreto-legge n. 73 del 2021»;

Visto, inoltre, il comma 5, lettera *b)* del medesimo art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha incrementato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del fondo di cui al citato art. 1-*septies*, comma 8 del decreto-legge n. 73 del 2021;

Considerato che, per l'anno 2022, la dotazione complessiva del fondo di cui all'art. 1-*septies*, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, destinata alle finalità di cui all'art. 26, comma 4, lettera *b)* del citato decreto-legge n. 50 del 2022 risulta pari ad euro 770 milioni e che il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo di spesa 7006 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili — ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — CDR 2 - assegnato alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 241 del 27 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2022 recante la disciplina delle modalità di utilizzo del fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-*septies*, comma 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in relazione agli interventi di cui all'art. 26, comma 4, lettera *b)* del citato decreto-legge n. 50 del 2022 con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», ed in particolare l'art. 23, comma 1, che prevede, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-*septies*, comma 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti ammessi;

Considerato che, al fine di assicurare parità di accesso al Fondo alle categorie della piccola, media e grande impresa il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 241 del 27 luglio 2022 ha assegnato a ciascuna delle tre categorie, una quota parte pressoché equivalente del suddetto fondo - avente una dotazione complessiva pari ad euro 770.000.000,00 per l'anno 2022 secondo la seguente ripartizione:

a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

b) il 33 per cento alla categoria «media impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

Considerato altresì, che l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 241 del 2022 stabilisce che per l'accesso al fondo di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto, a partire dal 1° agosto 2022 ed entro il termine del 31 agosto 2022, i soggetti individuati al comma 4, lettera *b)* dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, inviano apposita richiesta utilizzando la piattaforma raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it e ivi compilando, per ciascun intervento, un modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalità indicate nella medesima piattaforma;

Vista la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022 dell'Agenzia delle entrate «Trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73). Articoli 2, 3 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1972» che conferma che «Tenuto conto del descritto quadro giuridico di riferimento, si ritiene che l'erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell'IVA di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato art. 1-*septies*, comma 7 del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest'ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell'ente erogatore. In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi "mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse

dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato art. 2, terzo comma, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro".»;

Considerato che sono pervenute, entro i predetti termini, n. 2046 richieste di stazioni appaltanti, relative a n. 6740 contratti di appalto per un importo di euro 528.298,495,43 e che, a seguito dell'istruttoria ministeriale, l'importo complessivo ammissibile delle richieste ammonta a euro 476.341.129,55 a favore delle Stazioni Appaltanti beneficiarie, suddiviso per categoria di imprese come specificato nella seguente tabella:

Categoria	Stazioni appaltanti richiedenti	Ammontare richieste
Piccola impresa	n. 1270	euro 136.546.729,37
Media impresa	n. 745	euro 148.233.397,58
Grande impresa	n. 245	euro 191.561.002,60

Considerato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 241 del 27 luglio 2022, si prevede che, nell'ambito della ripartizione del fondo, purché l'importo totale delle richieste ammissibili rientri nella disponibilità complessiva del medesimo fondo pari ad euro 770.000.000,00 per l'anno 2022, in caso sussista una eccedenza e una contestuale insufficienza di risorse nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna delle categorie di impresa «piccola», «media» e «grande», ai fini dell'erogazione delle risorse ai soggetti individuati al comma 4, lettera *b)* dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede alla ripartizione delle quote del fondo in base agli importi delle richieste ammesse a contributo, secondo il principio di proporzionalità;

Considerato, altresì, che ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 241 del 27 luglio 2022, le eventuali risorse del fondo che, all'esito dei procedimenti di cui ai decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, n. 371 e 5 aprile 2022, n. 84, eccedono l'importo complessivamente assegnato per le finalità di cui all'art. 1-*septies*, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per incrementare la dotazione del fondo in oggetto, e sono ripartite e assegnate secondo le proporzioni e le modalità previste dal citato decreto n. 241/2022 e che in caso di ulteriore incremento delle risorse del Fondo, per effetto di provvedimenti legislativi, le stesse sono ripartite e assegnate, in mancanza di una diversa previsione di legge, secondo le proporzioni e le modalità previste dal medesimo decreto n. 241/2022;

Considerato che l'importo delle richieste ammissibili, pari a euro 476.341.129,55 rientra nella disponibilità complessiva del fondo;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla ripartizione delle risorse del fondo nella misura di euro 476.341.129,55;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione della ripartizione del fondo

1. In relazione alle istanze di accesso al fondo di cui all'art. 1-*septies*, comma 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative agli interventi di cui all'art. 26, comma 4, lettera *b)* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022, è approvata la ripartizione delle risorse del predetto fondo, nella misura di euro 476.341.129,55, come indicato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Erogazione delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 241 del 27 luglio 2022, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono assegnate ai soggetti indicati nell'allegato 1 nella misura ivi riportata.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il Ministero ha riconosciuto un'anticipazione nella misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti beneficiari indicati nell'allegato 1.

Art. 3.

Controlli e procedura di recupero

1. Qualora, a seguito dei controlli anche a campione previsti dal citato art. 26, comma 4, lettera *b)* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ed effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, venga accertata l'insussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al fondo, si provvederà, ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate.

Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 25 settembre 2023

Il direttore generale: CAPPELLONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3223

ALLEGATO

PICCOLA IMPRESA

Nr	Denominazione Stazione Appaltante	importo ammesso PI
1	XV COMUNITA' MONTANA	51.812,62 €
2	VOLTURARA IRPINA	149.153,89 €
3	VIACQUA SPA	48.231,43 €
4	VENETO STRADE SPA	329.843,26 €
5	UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE	133.553,05 €
6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	151.719,30 €
7	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA	145.296,86 €
8	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO	103.461,98 €
9	UNIONE TERRA DEI CASTELLI	3.973,42 €
10	UNIONE MONTANA VALLE VARAITA	18.732,24 €
11	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	12.522,56 €
12	UNIONE MONTANA BARGE - BAGNOLO PIEMONTE	21.639,16 €
13	UNIONE DI COMUNI CITTÀ-TERRITORIO VAL VIBRATA	86.563,91 €
14	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	5.528,45 €
15	UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA E BASSA VALLE DEL COGHINAS	17.817,36 €
16	UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA MURGIA (UNICAM)	60.919,82 €
17	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE	20.591,64 €
18	UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE CAMONICA	44.994,42 €
19	UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER	3.118,32 €
20	UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA	42.453,29 €
21	UNIONE DEI COMUNI ALTO CALORE	23.191,46 €
22	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	4.133,66 €
23	UMBRA ACQUE S.P.A.	194.960,31 €
24	TRENITALIA S.P.A. 05403151003	46.861,32 €
25	SVILUPPO TOSCANA S.P.A.	18.242,58 €
26	STU REGGIANE SPA	1.073.611,05 €
27	SOGIN S.P.A.	386.300,66 €
28	SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI SPA	97.902,50 €
29	SEZIONE STACCATA AUTONOMA - PESCARA	73.675,38 €
30	SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	616.200,12 €
31	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.P.A. IN BREVE SEAB S.P.A./AG	61.205,24 €

32	SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIC PER IL LAZIO	38.081,67 €
33	S.EC.AM. SPA	22.037,68 €
34	S.C.R. PIEMONTE SPA	28.701,82 €
35	S.A.S.I. SPA	13.991,04 €
36	ROTA GRECA	28.161,38 €
37	ROMA CAPITALE	1.688.890,77 €
38	REPARTO OPERATIVO DEL GENIO INFRASTRUTTURALE	51.591,94 €
39	REGIONE SICILIANA	879.070,93 €
40	REGIONE MARCHE	157.094,72 €
41	REGIONE DEL VENETO	1.097.428,20 €
42	REGIONE CALABRIA	937.072,76 €
43	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	584.903,54 €
44	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	457.886,21 €
45	PUBLICASA SPA	71.769,47 €
46	PUBLIACQUA S.P.A	262.594,13 €
47	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L’ABRUZZO E LA SARDEGNA	1.673,53 €
48	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE TOSCANA MARCHE E UMBRIA	114.438,49 €
49	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OOPP CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA	162.446,00 €
50	PROVINCIA DI VITERBO	541.586,96 €
51	PROVINCIA DI VERCELLI	54.315,63 €
52	PROVINCIA DI TERNI	20.986,84 €
53	PROVINCIA DI TERAMO	55.654,84 €
54	PROVINCIA DI SIENA	66.280,42 €
55	PROVINCIA DI SAVONA	27.495,77 €
56	PROVINCIA DI SALERNO	868.727,70 €
57	PROVINCIA DI RIETI	263.531,86 €
58	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	14.894,54 €
59	PROVINCIA DI POTENZA	114.644,68 €
60	PROVINCIA DI PISA	542.133,59 €
61	PROVINCIA DI PIACENZA	156.011,47 €
62	PROVINCIA DI PERUGIA	80.690,22 €
63	PROVINCIA DI PAVIA	275.839,63 €
64	PROVINCIA DI MODENA	123.514,74 €
65	PROVINCIA DI MATERA	34.937,53 €
66	PROVINCIA DI MASSA-CARRARA	36.019,22 €
67	PROVINCIA DI MANTOVA	55.420,04 €
68	PROVINCIA DI MACERATA	152.296,34 €
69	PROVINCIA DI LIVORNO	39.568,21 €
70	PROVINCIA DI LECCO	69.267,35 €
71	PROVINCIA DI LATINA	616.754,78 €
72	PROVINCIA DI IMPERIA	287.382,15 €

73	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	105.763,77 €
74	PROVINCIA DI FOGGIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI	13.026,76 €
75	PROVINCIA DI FOGGIA	56.019,93 €
76	PROVINCIA DI FERRARA	81.984,71 €
77	PROVINCIA DI FERMO	53.749,27 €
78	PROVINCIA DI CUNEO	38.818,98 €
79	PROVINCIA DI CROTONE	61.502,99 €
80	PROVINCIA DI CASERTA	294.946,88 €
81	PROVINCIA DI BRINDISI	150.824,59 €
82	PROVINCIA DI BERGAMO	65.416,76 €
83	PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI	152.382,58 €
84	PROVINCIA DI AVELLINO	341.426,29 €
85	PROVINCIA DI AREZZO	28.003,34 €
86	PROVINCIA DI ANCONA	90.485,38 €
87	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	926.435,61 €
88	PROVINCIA DELLA SPEZIA	122.198,60 €
89	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	464.820,00 €
90	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	397.167,00 €
91	PRESIDENTE REGIONE LIGURIA SOGGETTO RESPONSABILE ART 1 C.2 OCDPC 835/2022	25.504,08 €
92	PISAMO S.R.L.	244.572,64 €
93	PIAVE SERVIZI S.P.A.	63.336,74 €
94	NOI SPA	1.589.247,93 €
95	MONTEROSSO CALABRO	36.711,84 €
96	MOIO DELLA CIVITELLA	71.467,52 €
97	MINISTERO DELLA CULTURA - GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	158.302,04 €
98	MARIGENIMIL SPEZIA	64.550,08 €
99	LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.	34.185,95 €
100	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	108.412,91 €
101	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	13.418,02 €
102	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	939.339,00 €
103	LEPIDA SCPA	156.125,02 €
104	ISTITUTO PER L'EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	192.119,54 €
105	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO	78.609,46 €
106	INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A.	12.120,35 €
107	IACP RAGUSA - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI RAGUSA	8.464,15 €
108	IACP DI CATANIA	17.697,54 €
109	IACP CALTANISSETTA	88.408,30 €
110	IACP AGRIGENTO	22.618,95 €
111	I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA	232.656,92 €
112	HYDROGEA SPA	50.140,76 €
113	GRAN SASSO ACQUA SPA	132.705,37 €
114	GORI SPA	164.539,76 €

115	GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA	9.987,81 €
116	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	83.054,87 €
117	FORMIGINE PATRIMONIO SRL	36.314,48 €
118	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	24.806,57 €
119	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	49.454,44 €
120	FERROVIE DEL GARGANO SRL	62.960,74 €
121	ERAP MARCHE	118.190,74 €
122	ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE	96.940,39 €
123	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ DELTA DEL PO	1.910,43 €
124	ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE	49.526,50 €
125	ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA	38.889,56 €
126	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA SPA	9.530,47 €
127	DONNAPAOLA SOCIETÀ AGRICOLA SRL	249.954,81 €
128	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI TARANTO	24.561,65 €
129	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI AUGUSTA	77.738,67 €
130	CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	40.235,08 €
131	CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA	257.725,56 €
132	CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA	166.747,88 €
133	CONSORZIO PARCO DEL LURA	8.896,69 €
134	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI	38.205,05 €
135	CONSORZIO DI GESTIONE GIARDINO ALPINIA	8.918,12 €
136	CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI	260.110,40 €
137	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	87.835,50 €
138	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO	100.456,46 €
139	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	143.785,25 €
140	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	471.169,96 €
141	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	413.939,28 €
142	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA	3.036,47 €
143	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	399.876,11 €
144	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA	87.440,94 €

145	CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA	110.251,22 €
146	CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE	33.447,67 €
147	CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO	2.486,62 €
148	CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA	6.261,10 €
149	CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE	475.019,95 €
150	CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	39.117,29 €
151	CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL NERA E VELINO	10.733,11 €
152	CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA	56.284,59 €
153	CONSORZIO COMUNI BACINO IMBRIFERO MONTANO BASSO PIAVE	3.711,62 €
154	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	24.520,57 €
155	COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA	139.763,63 €
156	COMUNITÀ MONTANA PARTENIO - VALLO DI LAURO	105.018,86 €
157	COMUNITA' MONTANA OLTREPO' PAVESE	203.140,95 €
158	COMUNITÀ MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO	8.773,09 €
159	COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	9.983,02 €
160	COMUNITÀ MONTANA 5^ ZONA - MONTEPIANO REATINO	4.143,64 €
161	COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA	101.648,79 €
162	COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL VENOSTA	53.825,72 €
163	COMUNITÀ COMPRENSORIALE SALTO - SCILIAR	27.237,52 €
164	COMUNE VILLA COLLEMANDINA	104.444,05 €
165	COMUNE VENTIMIGLIA	73.562,89 €
166	COMUNE TORRE CANAVESE	2.131,43 €
167	COMUNE TEGGIANO	4.154,98 €
168	COMUNE SPINONE AL LAGO	4.695,18 €
169	COMUNE SOCCHIEVE	14.463,56 €
170	COMUNE SANTA TERESA DI RIVA	44.634,40 €
171	COMUNE SANTA SOFIA D'EPIRO	74.435,56 €
172	COMUNE SAN TAMMARO	12.229,12 €
173	COMUNE SAN PIETRO APOSTOLO	1.796,82 €
174	COMUNE SAN GIOVANNI TEATINO	3.354,93 €
175	COMUNE SAN FELICE DEL MOLISE	12.736,96 €
176	COMUNE SAN DONATO MILANESE	54.503,74 €
177	COMUNE RONCHIS	79.419,29 €
178	COMUNE ROCCASICURA	50.119,28 €
179	COMUNE ROCCASECCA DEI VOLSCI	25.305,19 €
180	COMUNE PORTOMAGGIORE	26.688,35 €
181	COMUNE PAVIA DI UDINE	19.461,84 €
182	COMUNE NARDO'	175.521,98 €
183	COMUNE MOZZO	25.026,55 €
184	COMUNE MONTELEONE DI PUGLIA	34.147,74 €
185	COMUNE MONTE ARGENTARIO	46.000,00 €
186	COMUNE MONDRAGONE	227.277,73 €

187	COMUNE MASERA' DI PADOVA	10.798,83 €
188	COMUNE MASCALUCIA	2.696,03 €
189	COMUNE LORO CIUFFENNA	30.330,20 €
190	COMUNE LATERINA PERGINE VALDARNO	4.668,54 €
191	COMUNE FONTEGRECA	146.586,54 €
192	COMUNE FONTANA LIRI	16.859,57 €
193	COMUNE FICARRA	21.904,79 €
194	COMUNE DI ZUGLIO	23.660,31 €
195	COMUNE DI ZOPPOLA	305.224,65 €
196	COMUNE DI ZERI	8.153,44 €
197	COMUNE DI ZAPPONETA	167.992,98 €
198	COMUNE DI ZAGAROLO	321.626,32 €
199	COMUNE DI VOLTURINO	7.340,39 €
200	COMUNE DI VOLTURARA APPULA	13.106,48 €
201	COMUNE DI VOLTERRA	78.274,43 €
202	COMUNE DI VOLTAGGIO	12.752,39 €
203	COMUNE DI VIZZINI	24.137,84 €
204	COMUNE DI VIVARO	48.008,40 €
205	COMUNE DI VITULAZIO	82.808,33 €
206	COMUNE DI VISSO	19.951,85 €
207	COMUNE DI VILLORBA	201.194,20 €
208	COMUNE DI VILLONGO (BG)	33.439,28 €
209	COMUNE DI VILLENEUVE	8.106,25 €
210	COMUNE DI VILLARBASSE	34.715,12 €
211	COMUNE DI VILLAPUTZU	171,62 €
212	COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI	71.947,58 €
213	COMUNE DI VILLAGA	7.898,67 €
214	COMUNE DI VILLAFRATI	38.848,17 €
215	COMUNE DI VILLAFRANCAPIEMONTE	25.058,16 €
216	COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA	50.393,06 €
217	COMUNE DI VILLA SANTINA	15.188,30 €
218	COMUNE DI VILLA SANTA MARIA	20.841,82 €
219	COMUNE DI VILLA GUARDIA	64.224,00 €
220	COMUNE DI VILLA ESTENSE	20.989,81 €
221	COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA	24.194,52 €
222	COMUNE DI VILLA D'ALME'	90.694,53 €
223	COMUNE DI VILLA CASTELLI	20.990,30 €
224	COMUNE DI VIGEVANO	57.030,08 €
225	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	7.737,62 €
226	COMUNE DI VICARI	129.492,54 €
227	COMUNE DI VIBO VALENTIA	95.680,03 €
228	COMUNE DI VIAGRANDE	41.066,40 €
229	COMUNE DI VETRALLA	23.936,36 €
230	COMUNE DI VERZINO	88.832,47 €
231	COMUNE DI VERZEGNIS	14.691,59 €
232	COMUNE DI VERNOLE	4.657,46 €
233	COMUNE DI VERNIO	11.473,99 €

234	COMUNE DI VENASCA	22.477,38 €
235	COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO	32.751,74 €
236	COMUNE DI VEDELAGO	22.339,34 €
237	COMUNE DI VAZZANO	38.044,17 €
238	COMUNE DI VARNA	22.768,49 €
239	COMUNE DI VARESE	64.820,00 €
240	COMUNE DI VANDOIES	84.653,42 €
241	COMUNE DI VALMONTONE	157.053,14 €
242	COMUNE DI VALLO DI NERA (PG)	1.546,17 €
243	COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA	3.058,61 €
244	COMUNE DI VALLESACCARDA	49.759,73 €
245	COMUNE DI VALLEROTONDA	48.963,76 €
246	COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO	17.265,25 €
247	COMUNE DI VALLEDOLMO	47.071,17 €
248	COMUNE DI VALLECORSA	221.186,18 €
249	COMUNE DI VALLE DI MADDALONI	207.516,59 €
250	COMUNE DI VALLATA	107.584,60 €
251	COMUNE DI VALDOBBIADENE	17.856,26 €
252	COMUNE DI VAL BREMBILLA	22.442,73 €
253	COMUNE DI VAIANO	97.672,86 €
254	COMUNE DI USSANA	25.526,50 €
255	COMUNE DI UMBERTIDE	42.909,77 €
256	COMUNE DI ULTIMO	4.570,32 €
257	COMUNE DI UDINE	31.827,20 €
258	COMUNE DI UCRIA	63.525,22 €
259	COMUNE DI TURI	12.954,17 €
260	COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO	77.992,93 €
261	COMUNE DI TROINA	19.175,53 €
262	COMUNE DI TRIPI	5.321,67 €
263	COMUNE DI TRIGGIANO	31.828,18 €
264	COMUNE DI TRIESTE	7.434,57 €
265	COMUNE DI TRICESIMO	51.021,93 €
266	COMUNE DI TRICASE	8.224,02 €
267	COMUNE DI TRICARICO	26.535,32 €
268	COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA	14.286,85 €
269	COMUNE DI TRENTINARA	30.925,70 €
270	COMUNE DI TREIA	44.933,83 €
271	COMUNE DI TRECATE	88.979,31 €
272	COMUNE DI TREBISACCE	31.004,12 €
273	COMUNE DI TRAVO	2.970,36 €
274	COMUNE DI TRAVERSETOLO	15.103,65 €
275	COMUNE DI TRAPPETO	104.885,36 €
276	COMUNE DI TRANI	51.048,05 €
277	COMUNE DI TRAMONTI	9.616,76 €
278	COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA	43.337,26 €
279	COMUNE DI TORRICELLA (TA)	62.363,36 €
280	COMUNE DI TORRICE	132.028,16 €

281	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	262.597,51 €
282	COMUNE DI TORRALBA	4.032,24 €
283	COMUNE DI TORO	9.069,49 €
284	COMUNE DI TOLMEZZO	109.957,47 €
285	COMUNE DI TOLLO	53.100,60 €
286	COMUNE DI TODI	9.865,33 €
287	COMUNE DI TIROLO	36.339,65 €
288	COMUNE DI TIRIOLO	66.636,30 €
289	COMUNE DI THIESI	397,65 €
290	COMUNE DI TERTENIA	2.951,15 €
291	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	10.469,21 €
292	COMUNE DI TERRE DEL RENO	58.889,39 €
293	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	115.948,44 €
294	COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI	31.130,07 €
295	COMUNE DI TERNI	41.742,36 €
296	COMUNE DI TERELLE	46.395,98 €
297	COMUNE DI TELESE TERME	136.670,96 €
298	COMUNE DI TAVOLETO	57.097,78 €
299	COMUNE DI TAVIANO	18.876,73 €
300	COMUNE DI TAVERNA	49.709,94 €
301	COMUNE DI TARVISIO	435.074,58 €
302	COMUNE DI TARCENTO	46.444,34 €
303	COMUNE DI TAGLIACOZZO	72.042,96 €
304	COMUNE DI SUPINO	47.250,94 €
305	COMUNE DI SULMONA	3.140,26 €
306	COMUNE DI SUCCIVO	75.701,08 €
307	COMUNE DI SUBIACO	102.028,74 €
308	COMUNE DI STURNO	140.799,54 €
309	COMUNE DI STRIANO	31.439,06 €
310	COMUNE DI STREGNA	1.600,54 €
311	COMUNE DI STIO	145.100,65 €
312	COMUNE DI STAFFOLO	14.065,84 €
313	COMUNE DI SQUINZANO	14.979,70 €
314	COMUNE DI SPINETOLI	64.737,78 €
315	COMUNE DI SPINAZZOLA	8.095,39 €
316	COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA	86.329,38 €
317	COMUNE DI SPELLO	3.494,82 €
318	COMUNE DI SPARONE	11.388,21 €
319	COMUNE DI SOVRAMONTE	21.698,91 €
320	COMUNE DI SOVERATO	16.341,76 €
321	COMUNE DI SORIANELLO	74.952,30 €
322	COMUNE DI SORESINA	12.580,29 €
323	COMUNE DI SORBO SERPICO	45.037,81 €
324	COMUNE DI SORBO SAN BASILE	161.201,79 €
325	COMUNE TOCCO DA CASAURIA	1.581,66 €
326	COMUNE DI SORA	111.538,64 €
327	COMUNE DI SONICO	97.412,13 €

328	COMUNE DI SONCINO	142.910,14 €
329	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (VR)	6.065,31 €
330	COMUNE DI SOLOFRA	10.930,37 €
331	COMUNE DI SISSA TRECASALI	21.295,45 €
332	COMUNE DI SINISCOLA	3.457,54 €
333	COMUNE DI SINAGRA	14.717,00 €
334	COMUNE DI SIGNA	33.338,69 €
335	COMUNE DI SIENA	231.262,30 €
336	COMUNE DI SICULIANA	152.335,15 €
337	COMUNE DI SESTU	2.129,71 €
338	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	33.482,59 €
339	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	21.938,06 €
340	COMUNE DI SESTO AL REGHENA	72.149,28 €
341	COMUNE DI SESSAME	13.715,33 €
342	COMUNE DI SERRONE	70.022,06 €
343	COMUNE DI SERRENTI	9.684,22 €
344	COMUNE DI SERRE	99.014,83 €
345	COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	8.814,11 €
346	COMUNE DI SERRASTRETTA	8.380,59 €
347	COMUNE DI SERRADIFALCO	36.320,71 €
348	COMUNE DI SERAVEZZA	218.618,93 €
349	COMUNE DI SENALES	24.862,16 €
350	COMUNE DI SELLIA	8.604,89 €
351	COMUNE DI SELLERO	16.533,95 €
352	COMUNE DI SEGNI	87.089,85 €
353	COMUNE DI SEGARIU	19.037,33 €
354	COMUNE DI SCHEGGINO	11.098,26 €
355	COMUNE DI SCANDICCI	143.883,98 €
356	COMUNE DI SCAMPITELLA	96.196,64 €
357	COMUNE DI SCALEA	84.554,36 €
358	COMUNE DI SCAFATI	53.098,61 €
359	COMUNE DI SAVOGNA	5.026,39 €
360	COMUNE DI SAVA	36.303,42 €
361	COMUNE DI SAURIS	76.268,70 €
362	COMUNE DI SASSOFERRATO	23.276,23 €
363	COMUNE DI SASSINORO	13.842,08 €
364	COMUNE DI SASSARI	72.533,98 €
365	COMUNE DI SARZANA	407.262,56 €
366	COMUNE DI SARNANO	19.403,54 €
367	COMUNE DI SARACENA	67.140,46 €
368	COMUNE DI SAPRI	57.794,61 €
369	COMUNE DI SANTOPADRE	13.624,65 €
370	COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE	2.333,37 €
371	COMUNE DI SANTHIA	7.069,36 €
372	COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO	102.164,09 €
373	COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	14.238,44 €
374	COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA	148.743,29 €

375	COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA	5.040,95 €
376	COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	68.703,78 €
377	COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	143.810,81 €
378	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO	4.058,54 €
379	COMUNE DI SANT'ALFIO	26.894,10 €
380	COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO	17.898,00 €
381	COMUNE DI SANTA VENERINA	82.431,73 €
382	COMUNE DI SANTA SEVERIA	41.194,15 €
383	COMUNE DI SANTA MARINA	43.581,51 €
384	COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO	402.936,16 €
385	COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS	5.026,27 €
386	COMUNE DI SANTA MARIA A VICO	157.102,31 €
387	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	110.139,28 €
388	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	130.440,18 €
389	COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA	11.431,30 €
390	COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE	83.310,72 €
391	COMUNE DI SANNICOLA	11.633,95 €
392	COMUNE DI SANGANO	21.172,40 €
393	COMUNE DI SANFRONT	93.641,54 €
394	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	1.271,79 €
395	COMUNE DI SAN VITO (SU)	16.653,89 €
396	COMUNE DI SAN SOSTI	88.798,14 €
397	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	57.524,77 €
398	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	67.426,36 €
399	COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA	50.479,96 €
400	COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE	23.199,80 €
401	COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO	10.840,27 €
402	COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA	20.365,78 €
403	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	22.059,32 €
404	COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE	42.131,75 €
405	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	16.556,06 €
406	COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA)	45.752,63 €
407	COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)	60.261,99 €
408	COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO	7.753,20 €
409	COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO	25.358,39 €
410	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	48.725,80 €
411	COMUNE DI SAN LORENZO DI SEBATO	78.067,37 €
412	COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO	92.323,07 €
413	COMUNE DI SAN LEO	90.525,04 €
414	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	176.369,77 €
415	COMUNE DI SAN GREGORIO MATESE	50.530,40 €
416	COMUNE DI SAN GIUSTINO	16.463,06 €
417	COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO	148.054,07 €
418	COMUNE DI SAN GIULIANOD DEL SANNIO	40.042,00 €
419	COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	14.941,29 €
420	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	86.994,83 €

421	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	6.120,28 €
422	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI	98.052,26 €
423	COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE	11.386,04 €
424	COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO	188.543,22 €
425	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	6.187,59 €
426	COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA	93.720,09 €
427	COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	20.153,34 €
428	COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI	3.151,22 €
429	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	17.992,64 €
430	COMUNE DI SAN FRATELLO	6.364,68 €
431	COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA	18.076,88 €
432	COMUNE DI SAN FILI	23.340,67 €
433	COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	26.150,09 €
434	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	57.100,42 €
435	COMUNE DI SAN DIDERO	12.574,01 €
436	COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI	23.906,08 €
437	COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO	98.367,96 €
438	COMUNE DI SAN BUONO	4.040,10 €
439	COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO	108.421,14 €
440	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	7.389,91 €
441	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	44.908,59 €
442	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	902.392,48 €
443	COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE	30.727,13 €
444	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	33.279,85 €
445	COMUNE DI SALVITELLE SA	139.994,58 €
446	COMUNE DI SALVE	42.939,03 €
447	COMUNE DI SALEMI	57.422,37 €
448	COMUNE DI SALA CONSILINA	9.833,31 €
449	COMUNE DI SAINT-VINCENT	40.006,33 €
450	COMUNE DI SAINT-PIERRE	8.844,38 €
451	COMUNE DI SACILE	20.230,31 €
452	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	74.102,74 €
453	COMUNE DI RUTINO	64.341,55 €
454	COMUNE DI RUFFANO	9.600,96 €
455	COMUNE DI ROZZANO	57.820,59 €
456	COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO	12.190,09 €
457	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	25.880,75 €
458	COMUNE DI RONCO SCRIVIA	21.576,83 €
459	COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE (VERONA)	50.150,96 €
460	COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	101.806,44 €
461	COMUNE DI RODI' MILICI	31.340,97 €
462	COMUNE DI RODDI	60.851,72 €
463	COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO	2.167,29 €
464	COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE	36.924,48 €
465	COMUNE DI ROCCASTRADA	122.299,59 €
466	COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO	5.607,38 €
467	COMUNE DI ROCCAMONFINA	36.997,78 €

468	COMUNE DI ROCCAGLORIOSA	946,09 €
469	COMUNE DI ROCCAFLUVIONE	35.129,33 €
470	COMUNE DI ROCCADASPIDE	14.116,22 €
471	COMUNE DI ROCCABERNARDA	57.077,34 €
472	COMUNE DI ROCCA PIA (AQ)	7.007,40 €
473	COMUNE DI ROCCA IMPERIALE	40.605,70 €
474	COMUNE DI ROCCA DI CAVE	31.837,47 €
475	COMUNE DI RIVISONDOLI	6.085,66 €
476	COMUNE DI RIPOSTO	99.978,37 €
477	COMUNE DI RIPARBELLA	52.324,19 €
478	COMUNE DI RIOLA SARDO	2.660,54 €
479	COMUNE DI RIMINI	536.930,33 €
480	COMUNE DI RIGOLATO	14.126,61 €
481	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	92.827,67 €
482	COMUNE DI RIFIANO	33.953,66 €
483	COMUNE DI RIETI	239.556,06 €
484	COMUNE DI RICCIONE	45.423,52 €
485	COMUNE DI RIARDO	236.348,35 €
486	COMUNE DI RHEMES-SAINT-GEORGES	3.493,00 €
487	COMUNE DI REZZO	22.207,55 €
488	COMUNE DI RESANA	12.469,10 €
489	COMUNE DI RENDE	188.143,52 €
490	COMUNE DI REINO	8.180,05 €
491	COMUNE DI REGGIO EMILIA	219.831,36 €
492	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	13.979,55 €
493	COMUNE DI RECOARO TERME	4.987,55 €
494	COMUNE DI RECANATI	59.808,18 €
495	COMUNE DI REANA DEL ROJALE	37.431,04 €
496	COMUNE DI RAVENNA	33.360,41 €
497	COMUNE DI RAVANUSA	244.919,93 €
498	COMUNE DI RAMACCA	46.833,11 €
499	COMUNE DI RAGUSA	321.960,17 €
500	COMUNE DI RADDUSA	223.871,03 €
501	COMUNE DI RACCUJA	62.191,16 €
502	COMUNE DI RACALE	11.723,50 €
503	COMUNE DI QUISTELLO	15.764,56 €
504	COMUNE DI QUILIANO	50.266,47 €
505	COMUNE DI QUARTO	150.440,22 €
506	COMUNE DI QUARNA SOPRA	9.099,74 €
507	COMUNE DI QUAREGNA CERRETO	57.044,40 €
508	COMUNE DI PUTIGNANO	28.871,75 €
509	COMUNE DI PULFERO	4.127,40 €
510	COMUNE DI PUGLIANELLO	56.502,00 €
511	COMUNE DI PROCENO	151.957,08 €
512	COMUNE DI PRIMALUNA	42.335,04 €
513	COMUNE DI PRETORO	6.904,42 €
514	COMUNE DI PREMANA	14.434,61 €

515	COMUNE DI PREDOI	3.708,90 €
516	COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA	270.897,99 €
517	COMUNE DI PRATO ALLO STELVIO	119.856,42 €
518	COMUNE DI PRATO	395.502,51 €
519	COMUNE DI PRAIA A MARE	216.891,36 €
520	COMUNE DI POZZALLO	75.907,50 €
521	COMUNE DI POVOLETTO (UD)	105.425,28 €
522	COMUNE DI POSINA	12.156,42 €
523	COMUNE DI PORTOGRUARO	31.555,68 €
524	COMUNE DI PORTOFERRAIO	250.854,33 €
525	COMUNE DI PORTICI	158.875,59 €
526	COMUNE DI PORLEZZA	16.638,05 €
527	COMUNE DI PORDENONE	34.843,13 €
528	COMUNE DI PORCIA	98.373,64 €
529	COMUNE DI PORCARI	16.615,32 €
530	COMUNE DI PONTREMOLI	1.117,51 €
531	COMUNE DI PONTECORVO	40.345,55 €
532	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	88.338,85 €
533	COMUNE DI PONTEBBA	940,31 €
534	COMUNE DI PONTE DI LEGNO	37.633,05 €
535	COMUNE DI PONTE	34.782,36 €
536	COMUNE DI POMPEI	123.155,26 €
537	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	128.237,27 €
538	COMUNE DI POMEZIA	106.197,30 €
539	COMUNE DI POMARANCE	71.336,91 €
540	COMUNE DI POLLUTRI	16.970,98 €
541	COMUNE DI POLISTENA	11.402,96 €
542	COMUNE DI POGGIOMARINO	75.251,14 €
543	COMUNE DI POGGIO RENATICO	62.623,31 €
544	COMUNE DI PODENZANA	21.469,08 €
545	COMUNE DI PLATACI	11.795,44 €
546	COMUNE DI PIZZOLI	111.768,56 €
547	COMUNE DI PIZZO	96.631,84 €
548	COMUNE DI PISICOTTA	11.044,24 €
549	COMUNE DI PISA	368.689,64 €
550	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	237.378,56 €
551	COMUNE DI PIOLTELLO	141.977,97 €
552	COMUNE DI PIOBESI TORINESE	31.702,82 €
553	COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO	8.155,76 €
554	COMUNE DI PINEROLO	80.496,99 €
555	COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA	29.579,01 €
556	COMUNE DI PIGLIO	118.718,60 €
557	COMUNE DI PIEVE FOSCIANA	28.058,74 €
558	COMUNE DI PIETRAVAIRANO (CE)	55.806,87 €
559	COMUNE DI PIETRASANTA	9.423,56 €
560	COMUNE DI PICINISCO	96.306,20 €
561	COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO	41.584,84 €

562	COMUNE DI PIASCO	18.353,25 €
563	COMUNE DI PIANIGA	26.119,36 €
564	COMUNE DI PIANCOGNO	44.251,72 €
565	COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI	3.924,08 €
566	COMUNE DI PIAN CAMUNO	8.808,57 €
567	COMUNE DI PETRURO IRPINO	10.042,48 €
568	COMUNE DI PESCOSOLIDO	72.275,14 €
569	COMUNE DI PESCOPENNATARO	5.299,90 €
570	COMUNE DI PESCINA	14.272,76 €
571	COMUNE DI PESCIA	1.543,86 €
572	COMUNE DI PESCHICI	129.025,25 €
573	COMUNE DI PESCARA	9.338,56 €
574	COMUNE DI PERUGIA	10.966,72 €
575	COMUNE DI PERLOZ	20.100,30 €
576	COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI	36.698,36 €
577	COMUNE DI PELLEZZANO	11.966,41 €
578	COMUNE DI PEDEROBBA	1.629,73 €
579	COMUNE DI PECCIOLI	27.643,12 €
580	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	44.007,90 €
581	COMUNE DI PAVIA	72.074,66 €
582	COMUNE DI PAULARO	64.930,37 €
583	COMUNE DI PATERNOPOLI	17.755,57 €
584	COMUNE DI PATERNO'	246.712,31 €
585	COMUNE DI PASTORANO	54.100,73 €
586	COMUNE DI PARTANNA	19.952,91 €
587	COMUNE DI PARETE	139.918,02 €
588	COMUNE DI PARABIAGO	34.106,50 €
589	COMUNE DI PAOLISI	56.686,32 €
590	COMUNE DI PAOLA	44.964,81 €
591	COMUNE DI PALUZZA	23.505,07 €
592	COMUNE DI PALOMONTE	8.617,96 €
593	COMUNE DI PALMOLI	18.348,93 €
594	COMUNE DI PALMANOVA	59.307,77 €
595	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	150.688,58 €
596	COMUNE DI PALLANZENO	15.564,36 €
597	COMUNE DI PALAU	7.704,81 €
598	COMUNE DI PALAGANO	5.174,26 €
599	COMUNE DI PAISCO LOVENO	27.087,15 €
600	COMUNE DI PAGNO	154.038,70 €
601	COMUNE DI PAESANA	6.890,68 €
602	COMUNE DI PADULI	121.343,65 €
603	COMUNE DI PACIANO	17.949,40 €
604	COMUNE DI OVARO	31.343,99 €
605	COMUNE DI OTRICOLI	48.562,51 €
606	COMUNE DI OSPEDALETTI	209.544,53 €
607	COMUNE DI OSIO SOTTO	25.100,70 €
608	COMUNE DI OSIMO	96.382,14 €

609	COMUNE DI ORTONA	38.397,19 €
610	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	28.970,14 €
611	COMUNE DI ORIO CANAVESE	6.888,20 €
612	COMUNE DI OMIGNANO	25.949,01 €
613	COMUNE DI OLLOMONT	14.249,41 €
614	COMUNE DI OLIVETO CITRA	111.895,39 €
615	COMUNE DI OLIVADI	27.101,77 €
616	COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO (SA)	20.873,84 €
617	COMUNE DI OLBIA	232.813,99 €
618	COMUNE DI ODERZO	10.467,09 €
619	COMUNE DI NURACHI	13.818,44 €
620	COMUNE DI NUORO	40.136,57 €
621	COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA	6.524,24 €
622	COMUNE DI NOVI VELIA	25.098,15 €
623	COMUNE DI NOVI LIGURE	30.553,95 €
624	COMUNE DI NOVI DI MODENA	25.826,82 €
625	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	10.141,58 €
626	COMUNE DI NOVARA DI SICILIA	9.041,80 €
627	COMUNE DI NOVA MILANESE	1.854,14 €
628	COMUNE DI NONIO	9.003,33 €
629	COMUNE DI NOLI	25.672,35 €
630	COMUNE DI NOLE	37.179,29 €
631	COMUNE DI NOLA	84.186,16 €
632	COMUNE DI NOICATTARO	66.551,41 €
633	COMUNE DI NICOTERA	13.241,49 €
634	COMUNE DI NESPOLO	72.449,22 €
635	COMUNE DI NATURNO	5.783,46 €
636	COMUNE DI NARDODIPACE	36.318,41 €
637	COMUNE DI NAPOLI	254.034,68 €
638	COMUNE DI MOTTAFOLLONE	75.055,65 €
639	COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA	8.733,84 €
640	COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI	46.864,62 €
641	COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO	7.172,18 €
642	COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA	65.917,20 €
643	COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO	31.847,07 €
644	COMUNE DI MOTTA CAMASTRA	30.997,58 €
645	COMUNE DI MORUZZO	99.786,37 €
646	COMUNE DI MORRO D'ORO	14.056,38 €
647	COMUNE DI MORIGERATI	295.191,11 €
648	COMUNE DI MORESCO	88.096,09 €
649	COMUNE DI MORDANO	12.204,93 €
650	COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	24.349,97 €
651	COMUNE DI MONTORO	83.139,03 €
652	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	33.776,21 €
653	COMUNE DI MONTESARCHIO	84.165,81 €
654	COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	21.792,81 €
655	COMUNE DI MONTEROTONDO	25.572,23 €

656	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	17.882,91 €
657	COMUNE DI MONTEPULCIANO	78.970,94 €
658	COMUNE DI MONTEPARANO	66.962,12 €
659	COMUNE DI MONTEPAONE	11.717,46 €
660	COMUNE DI MONTEMURLO	69.557,96 €
661	COMUNE DI MONTELEPRE	119.838,68 €
662	COMUNE DI MONTELAPIANO	125.986,58 €
663	COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM)	67.346,00 €
664	COMUNE DI MONTEGIORDANO (CS)	75.876,08 €
665	COMUNE DI MONTEFUSCO	153.035,95 €
666	COMUNE DI MONTEFREDANE	8.692,25 €
667	COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO	222.231,27 €
668	COMUNE DI MONTEFIASCONE	15.737,10 €
669	COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO	2.030,60 €
670	COMUNE DI MONTEDORO	29.765,54 €
671	COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA)	16.736,84 €
672	COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO	37.988,21 €
673	COMUNE DI MONTECORICE	12.328,52 €
674	COMUNE DI MONTEBELLUNA	49.094,92 €
675	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	44.063,32 €
676	COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME	6.821,20 €
677	COMUNE DI MONTE COMPATRI	17.530,66 €
678	COMUNE DI MONTAPPONE	24.409,81 €
679	COMUNE DI MONTALE	43.147,54 €
680	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	5.583,53 €
681	COMUNE DI MONREALE	156.443,56 €
682	COMUNE DI MONGIUFFI MELIA	50.241,37 €
683	COMUNE DI MONFALCONE	110.187,72 €
684	COMUNE DI MONDOVÌ	56.391,94 €
685	COMUNE DI MONASTERO BORMIDA	122.850,34 €
686	COMUNE DI MOLINARA	46.383,45 €
687	COMUNE DI MOGORO	3.116,03 €
688	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	8.570,99 €
689	COMUNE DI MOGGIO UDINESE	14.464,13 €
690	COMUNE DI MODUGNO	8.090,77 €
691	COMUNE DI MODICA	196.811,66 €
692	COMUNE DI MODENA	75.974,62 €
693	COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO	84.683,64 €
694	COMUNE DI MINUCCIANO	5.886,26 €
695	COMUNE DI MILAZZO	69.315,75 €
696	COMUNE DI MIAGLIANO	14.489,71 €
697	COMUNE DI MEZZANA MORTIGLIENGO	5.269,43 €
698	COMUNE DI MESSINA	121.810,32 €
699	COMUNE DI MERI'	7.732,61 €
700	COMUNE DI MERCOGLIANO (AV)	63.249,51 €
701	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	61.666,46 €
702	COMUNE DI MERATE	133.052,10 €

703	COMUNE DI MELENDUGNO	89.313,76 €
704	COMUNE DI MELEGANANO	101.025,10 €
705	COMUNE DI MELE GE)	28.206,93 €
706	COMUNE DI MEINA	44.438,85 €
707	COMUNE DI MATINO	309,29 €
708	COMUNE DI MATERA	48.899,06 €
709	COMUNE DI MASSAROSA	22.286,59 €
710	COMUNE DI MASSA MARTANA	11.937,41 €
711	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	33.402,48 €
712	COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE	71.923,85 €
713	COMUNE DI MARZANO DI NOLA	32.539,08 €
714	COMUNE DI MARZABOTTO	47.022,08 €
715	COMUNE DI MARTELLO (BZ)	29.168,27 €
716	COMUNE DI MARSCIANO	13.608,82 €
717	COMUNE DI MARRADI	26.482,14 €
718	COMUNE DI MARONE	27.350,05 €
719	COMUNE DI MARMIROLO	7.705,85 €
720	COMUNE DI MARINEO	25.204,84 €
721	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA	101.041,94 €
722	COMUNE DI MARIGLIANO	213.309,80 €
723	COMUNE DI MARIANO COMENSE	12.218,57 €
724	COMUNE DI MARCIANISE	76.156,56 €
725	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	53.724,34 €
726	COMUNE DI MAPPANO	42.890,58 €
727	COMUNE DI MANZANO	151.486,93 €
728	COMUNE DI MANTOVA	10.444,03 €
729	COMUNE DI MANIAGO	164.328,17 €
730	COMUNE DI MALLES VENOSTA	34.790,94 €
731	COMUNE DI MALFA	104.279,13 €
732	COMUNE DI MALETTO	37.727,63 €
733	COMUNE DI MAJANO	44.567,42 €
734	COMUNE DI MAIORI	51.877,39 €
735	COMUNE DI MAIDA	7.124,11 €
736	COMUNE DI MAGLIE	6.331,05 €
737	COMUNE DI MAGLIANO VETERE	37.765,13 €
738	COMUNE DI MAGLIANO SABINA	20.508,32 €
739	COMUNE DI MAGIONE	39.390,38 €
740	COMUNE DI LUSTRA	7.019,96 €
741	COMUNE DI LUMEZZANE	16.377,34 €
742	COMUNE DI LUCERA	192.694,65 €
743	COMUNE DI LUCCA	85.243,34 €
744	COMUNE DI LOVERE	223.238,65 €
745	COMUNE DI LORETO	36.076,02 €
746	COMUNE DI LONGI	2.484,63 €
747	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	57.874,54 €
748	COMUNE DI LODI	73.517,26 €
749	COMUNE DI LOCANA	22.016,31 €

750	COMUNE DI LIVRAGA	5.849,10 €
751	COMUNE DI LIVORNO	113.018,78 €
752	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	84.790,87 €
753	COMUNE DI LIMATOLA	118.119,90 €
754	COMUNE DI LIMANA	20.949,27 €
755	COMUNE DI LICENZA	317.132,93 €
756	COMUNE DI LIBERI	36.469,77 €
757	COMUNE DI LETTERE	30.491,33 €
758	COMUNE DI LENTINI	83.580,90 €
759	COMUNE DI LENOLA	244.955,34 €
760	COMUNE DI LENDINARA	23.731,91 €
761	COMUNE DI LEIVI	96.796,81 €
762	COMUNE DI LEINI	29.648,46 €
763	COMUNE DI LAVIANO	74.784,87 €
764	COMUNE DI LAUCO	25.024,96 €
765	COMUNE DI LATTARICO	145.014,59 €
766	COMUNE DI LATRONICO	3.207,54 €
767	COMUNE DI LAPPANO	12.474,56 €
768	COMUNE DI LANUVIO	213.832,07 €
769	COMUNE DI LANUSEI	4.718,08 €
770	COMUNE DI LAMPORO	7.913,78 €
771	COMUNE DI LAMEZIA TERME	82.437,70 €
772	COMUNE DI LAMA MOCOGNO	144.641,46 €
773	COMUNE DI LAGO	52.748,71 €
774	COMUNE DI LACONI	17.353,41 €
775	COMUNE DI LA VALLE	58.894,59 €
776	COMUNE DI JESI	10.009,29 €
777	COMUNE DI ISPANI	11.539,08 €
778	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	28.607,86 €
779	COMUNE DI ISILI- UFFICIO TECNICO	4.534,05 €
780	COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO	3.605,44 €
781	COMUNE DI INTROD	23.513,96 €
782	COMUNE DI IMPERIA	14.078,60 €
783	COMUNE DI IGLESIAS	117.519,99 €
784	COMUNE DI GUARCINO	5.436,64 €
785	COMUNE DI GRUMO APPULA	69.113,29 €
786	COMUNE DI GROTTAGLIE	195.667,22 €
787	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN	23.712,86 €
788	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	34.048,71 €
789	COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI	7.063,53 €
790	COMUNE DI GRASSANO	7.554,81 €
791	COMUNE DI GOSSOLENGO	37.384,58 €
792	COMUNE DI GORNO	15.916,64 €
793	COMUNE DI GORIZIA	30.570,62 €
794	COMUNE DI GONARS	12.692,88 €
795	COMUNE DI GIUNGANO	8.387,41 €
796	COMUNE DI GIULIANOVA	26.653,10 €

797	COMUNE DI GIULIANO DI ROMA	95.199,32 €
798	COMUNE DI GISSI	197.259,54 €
799	COMUNE DI GIRIFALCO	53.749,52 €
800	COMUNE DI GIOVINAZZO	5.816,04 €
801	COMUNE DI GIOIOSA MAREA	13.039,27 €
802	COMUNE DI GIOIOSA IONICA	13.620,79 €
803	COMUNE DI GIOI	159.980,18 €
804	COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA	144.105,50 €
805	COMUNE DI GIFFLENGA	9.393,62 €
806	COMUNE DI GIANICO	2.014,49 €
807	COMUNE DI GEROLA ALTA	6.258,02 €
808	COMUNE DI GERANO	5.220,34 €
809	COMUNE DI GERACI SICULO	6.719,70 €
810	COMUNE DI GENOVA	580.497,45 €
811	COMUNE DI GATTEO	22.085,66 €
812	COMUNE DI GANGI	33.110,25 €
813	COMUNE DI GAMBATESA	283.575,12 €
814	COMUNE DI GALLUCCIO	35.295,37 €
815	COMUNE DI GALLODORO	71.971,94 €
816	COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	121.998,41 €
817	COMUNE DI GALATINA	4.004,29 €
818	COMUNE DI GALATI MAMERTINO	65.377,92 €
819	COMUNE DI GAIS	44.137,59 €
820	COMUNE DI GAETA	563.215,48 €
821	COMUNE DI GABICCE MARE	128.484,95 €
822	COMUNE DI FUSCALDO	22.554,24 €
823	COMUNE DI FURTEI	86.930,90 €
824	COMUNE DI FURNARI	37.858,62 €
825	COMUNE DI FRIGENTO	72.801,23 €
826	COMUNE DI FRASSO TELESINO	62.763,50 €
827	COMUNE DI FRASCATI	186.989,04 €
828	COMUNE DI FRANCOLISE	60.712,44 €
829	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	9.178,15 €
830	COMUNE DI FOSSATO SERRALTA	28.274,74 €
831	COMUNE DI FOSCIANDORA	21.579,21 €
832	COMUNE DI FORMIGINE	22.485,33 €
833	COMUNE DI FORMICOLA	41.633,46 €
834	COMUNE DI FORLI'	208.736,37 €
835	COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI	20.721,71 €
836	COMUNE DI FONTANAFREDDA	91.915,58 €
837	COMUNE DI FONRI DI SOPRA	11.494,16 €
838	COMUNE DI FONDI	32.443,57 €
839	COMUNE DI FOLIGNO	21.632,24 €
840	COMUNE DI FLAIBANO	3.739,66 €
841	COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO	48.109,33 €
842	COMUNE DI FIUMEDINISI	15.369,68 €
843	COMUNE DI FIUME VENETO	97.177,16 €

844	COMUNE DI FIUGGI	77.929,94 €
845	COMUNE DI FIRMO	33.843,25 €
846	COMUNE DI FIRENZE	642,96 €
847	COMUNE DI FINO MORNASCO	28.564,06 €
848	COMUNE DI FILOGASO	3.370,52 €
849	COMUNE DI FERMO	16.296,49 €
850	COMUNE DI FERENTILLO	21.133,41 €
851	COMUNE DI FELITTO	39.652,17 €
852	COMUNE DI FAUGLIA	48.542,91 €
853	COMUNE DI FARINI	25.682,49 €
854	COMUNE DI FALLO	11.429,84 €
855	COMUNE DI FALERONE	3.112,11 €
856	COMUNE DI FALCADE	35.904,53 €
857	COMUNE DI FAGNANO CASTELLO	30.577,85 €
858	COMUNE DI FAENZA	45.821,22 €
859	COMUNE DI FAEDIS	171.118,96 €
860	COMUNE DI FABRO	17.720,53 €
861	COMUNE DI ESTE	46.347,12 €
862	COMUNE DI ESPERIA	70.089,09 €
863	COMUNE DI ESCALAPLANO	29.834,16 €
864	COMUNE DI ERICE	17.026,42 €
865	COMUNE DI ENTRATICO	44.019,41 €
866	COMUNE DI ENNA	81.194,13 €
867	COMUNE DI ENEMONZO	27.895,00 €
868	COMUNE DI EMARESE	46.182,71 €
869	COMUNE DI DOSSENA	11.803,03 €
870	COMUNE DI DONNAS	5.703,47 €
871	COMUNE DI DOMODOSSOLA	329.918,90 €
872	COMUNE DI DOMICELLA	251.097,94 €
873	COMUNE DI DOLIANOVA	11.881,55 €
874	COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO	53.973,62 €
875	COMUNE DI DOGLIOLA	12.600,61 €
876	COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO	27.181,21 €
877	COMUNE DI DIPIGNANO	31.432,51 €
878	COMUNE DI DIGNANO	29.128,97 €
879	COMUNE DI DICOMANO	5.503,76 €
880	COMUNE DI DIAMANTE	18.447,70 €
881	COMUNE DI DERUTA	36.927,86 €
882	COMUNE DI DECOLLATURA	5.685,09 €
883	COMUNE DI DAVOLI	56.406,23 €
884	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS)	265.659,18 €
885	COMUNE DI CUTROFIANO	10.744,97 €
886	COMUNE DI CUSTONACI	16.836,52 €
887	COMUNE DI CUSANO MUTRI	63.462,81 €
888	COMUNE DI CURINGA	10.984,52 €
889	COMUNE DI CUPELLO	80.323,08 €
890	COMUNE DI CUORGNE'	1.673,48 €

891	COMUNE DI CUNEO	99.065,63 €
892	COMUNE DI CUGNOLI	76.339,83 €
893	COMUNE DI CUGGIONO	2.648,95 €
894	COMUNE DI CUCCARO VETERE	76.798,86 €
895	COMUNE DI CROPANI	194.680,32 €
896	COMUNE DI CREVACUORE	12.723,18 €
897	COMUNE DI CRESPINA LORENZANA	18.861,76 €
898	COMUNE DI CRESCENTINO	7.803,39 €
899	COMUNE DI CREMONA	33.822,69 €
900	COMUNE DI COTTANELLO	23.364,28 €
901	COMUNE DI COSTA DI ROVIGO	19.908,58 €
902	COMUNE DI COSSATO	10.922,17 €
903	COMUNE DI COSIO VALTELLINO	25.170,01 €
904	COMUNE DI CORVARA IN BADIA	14.415,08 €
905	COMUNE DI CORTONA	295.282,42 €
906	COMUNE DI CORNEDO ALL´ISARCO	23.882,28 €
907	COMUNE DI CORNALE E BASTIDA	4.648,23 €
908	COMUNE DI CORLEONE	112.928,37 €
909	COMUNE DI CORINALDO	35.367,73 €
910	COMUNE DI CONTIGLIANO	38.906,89 €
911	COMUNE DI CONSELICE	94.387,63 €
912	COMUNE DI CONFLENTI	89.912,68 €
913	COMUNE DI CONEGLIANO	124.601,11 €
914	COMUNE DI CONDRÒ	40.306,60 €
915	COMUNE DI CONCOREZZO	79.699,64 €
916	COMUNE DI COMUN NUOVO	19.727,40 €
917	COMUNE DI COMEGLIANS	23.516,31 €
918	COMUNE DI COMANO (MS)	13.182,16 €
919	COMUNE DI COLOBRARO	17.076,95 €
920	COMUNE DI COLLIANO	50.211,43 €
921	COMUNE DI COLLESANO	31.428,96 €
922	COMUNE DI COLLECCHIO	23.978,50 €
923	COMUNE DI COGORNO	57.923,61 €
924	COMUNE DI COGNE	37.393,67 €
925	COMUNE DI COGLIATE	26.550,01 €
926	COMUNE DI CODOGNE'	44.785,82 €
927	COMUNE DI CLAUZETTO	78.831,42 €
928	COMUNE DI CIVITELLA D'AGLIANO	80.670,23 €
929	COMUNE DI CIVATE	6.752,00 €
930	COMUNE DI CITTADELLA	118.836,31 €
931	COMUNE DI CITTA SANTANGELO	40.979,47 €
932	COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO	394.666,18 €
933	COMUNE DI CISTERNA D'ASTI	15.224,11 €
934	COMUNE DI CIRO'	135.027,66 €
935	COMUNE DI CIRCELLO	91.661,40 €
936	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	48.146,17 €
937	COMUNE DI CIMINNA	8.596,02 €

938	COMUNE DI CIMADOLMO TV	11.900,54 €
939	COMUNE DI CICERALE	22.269,42 €
940	COMUNE DI CHIUSAFORTE	56.950,42 €
941	COMUNE DI CHIURO	10.490,58 €
942	COMUNE DI CHIOGGIA	86.066,68 €
943	COMUNE DI CHIES D'ALPAGO	24.377,63 €
944	COMUNE DI CHIENES	167.757,43 €
945	COMUNE DI CHIAVARI	17.680,36 €
946	COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE	20.570,41 €
947	COMUNE DI CHAMBAVE	19.203,13 €
948	COMUNE DI CETRARO	22.071,21 €
949	COMUNE DI CETARA	66.789,27 €
950	COMUNE DI CESENATICO	179.121,90 €
951	COMUNE DI CESARÒ	41.939,08 €
952	COMUNE DI CERZETO	69.176,91 €
953	COMUNE DI CERVETERI	68.752,20 €
954	COMUNE DI CERTALDO	56.051,28 €
955	COMUNE DI CERSOSIMO	58.816,95 €
956	COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO	35.563,39 €
957	COMUNE DI CERESOLE D'ALBA	46.421,57 €
958	COMUNE DI CEPAGATTI	13.212,48 €
959	COMUNE DI CENTURIPE	47.455,78 €
960	COMUNE DI CENTOLA	286.526,62 €
961	COMUNE DI CENTO	622,15 €
962	COMUNE DI CECINA	43.551,26 €
963	COMUNE DI CAVRIGLIA	126.491,27 €
964	COMUNE DI CAVE	14.086,05 €
965	COMUNE DI CAVAZZO CARNICO	39.146,35 €
966	COMUNE DI CAVALLINO	46.945,82 €
967	COMUNE DI CAUTANO	73.154,48 €
968	COMUNE DI CAULONIA	40.183,53 €
969	COMUNE DI CASTRO	24.443,29 €
970	COMUNE DI CASTILENTI	335.295,74 €
971	COMUNE DI CASTIGNANO	43.262,75 €
972	COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA	44.408,75 €
973	COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	8.815,49 €
974	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	114.935,51 €
975	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO	215.315,86 €
976	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	50.690,42 €
977	COMUNE DI CASTENEDOLO	184.319,88 €
978	COMUNE DI CASTELPAGANO	213.916,40 €
979	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	35.629,33 €
980	COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA	57.910,14 €
981	COMUNE DI CASTELMAURO	19.607,83 €
982	COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	189.121,74 €
983	COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE	70.673,79 €
984	COMUNE DI CASTELLI (TE)	23.105,41 €

985	COMUNE DI CASTELLEONE	15.884,36 €
986	COMUNE DI CASTELLANA SICULA	8.647,00 €
987	COMUNE DI CASTELLAMONTE	21.884,53 €
988	COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO	115.995,35 €
989	COMUNE DI CASTELLALTO	36.288,06 €
990	COMUNE DI CASTELLABATE	2.351,85 €
991	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	26.088,15 €
992	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	20.660,66 €
993	COMUNE DI CASTEL MELLA (BS)	12.909,09 €
994	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	143.278,49 €
995	COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE	20.617,86 €
996	COMUNE DI CASTEL BARONIA	6.908,55 €
997	COMUNE DI CASSINO	385.630,23 €
998	COMUNE DI CASSARO	53.423,56 €
999	COMUNE DI CASOREZZO	10.242,23 €
1000	COMUNE DI CASOLI	24.852,29 €
1001	COMUNE DI CASERTA	505.726,31 €
1002	COMUNE DI CASCINA	3.412,17 €
1003	COMUNE DI CASAZZA	28.980,62 €
1004	COMUNE DI CASARANO	4.200,48 €
1005	COMUNE DI CASAPESENNA	293.695,54 €
1006	COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO	8.323,39 €
1007	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	23.956,44 €
1008	COMUNE DI CASALINCONTRADA	527,16 €
1009	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	100.085,67 €
1010	COMUNE DI CASALGRANDE	277.002,61 €
1011	COMUNE DI CASALETTO SPARTANO	140.712,05 €
1012	COMUNE DI CASALBUONO	58.456,76 €
1013	COMUNE DI CASALBORE	255.382,82 €
1014	COMUNE DI CASAL VELINO	62.250,29 €
1015	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE	50.539,41 €
1016	COMUNE DI CARROSIO	55.509,11 €
1017	COMUNE DI CARPINO	12.560,92 €
1018	COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO	2.406,94 €
1019	COMUNE DI CAROVILLI	43.655,50 €
1020	COMUNE DI CARONIA	17.316,55 €
1021	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	41.044,84 €
1022	COMUNE DI CARINOLA	22.124,69 €
1023	COMUNE DI CARINI	28.640,58 €
1024	COMUNE DI CARFIZZI	13.800,90 €
1025	COMUNE DI CAREGGINE	135.346,10 €
1026	COMUNE DI CARDINALE	23.561,34 €
1027	COMUNE DI CARDEDU	834,27 €
1028	COMUNE DI CARAGLIO	28.218,42 €
1029	COMUNE DI CAPRILE	2.984,96 €
1030	COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE	1.266,11 €
1031	COMUNE DI CAPO D'ORLANDO	131.838,19 €

1032	COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO	166.333,00 €
1033	COMUNE DI CAPANNORI	13.227,63 €
1034	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	47.124,80 €
1035	COMUNE DI CANZANO	1.683,68 €
1036	COMUNE DI CANNALONGA	16.567,99 €
1037	COMUNE DI CANEVA	104.348,27 €
1038	COMUNE DI CANEPINA	5.963,28 €
1039	COMUNE DI CANDIDA	87.086,32 €
1040	COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE	15.006,20 €
1041	COMUNE DI CAMPORGIANO	63.797,15 €
1042	COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	111.678,19 €
1043	COMUNE DI CAMPODIMELE	21.187,28 €
1044	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	63.398,72 €
1045	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	6.861,33 €
1046	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	370.148,15 €
1047	COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO	35.442,67 €
1048	COMUNE DI CAMPAGNATICO	11.687,65 €
1049	COMUNE DI CAMPAGNA	199.776,19 €
1050	COMUNE DI CAMAIORE	279.193,60 €
1051	COMUNE DI CALVIZZANO	121.045,66 €
1052	COMUNE DI CALOPEZZATI	46.823,64 €
1053	COMUNE DI CALITRI	32.526,70 €
1054	COMUNE DI CALESTANO	161.523,21 €
1055	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	18.959,58 €
1056	COMUNE DI CALDARO	132.560,85 €
1057	COMUNE DI CALANNA	17.682,29 €
1058	COMUNE DI CAIANELLO	32.882,14 €
1059	COMUNE DI CADORAGO	12.036,38 €
1060	COMUNE DI CADEO	2.612,93 €
1061	COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA	101.897,60 €
1062	COMUNE DI CACCAMO	193.630,53 €
1063	COMUNE DI BUSSOLENO	92.324,66 €
1064	COMUNE DI BUSSETO	32.634,26 €
1065	COMUNE DI BUONABITACOLO (SA)	37.748,03 €
1066	COMUNE DI BULGAROGRASSO	52.522,42 €
1067	COMUNE DI BUGUGGIATE	29.530,13 €
1068	COMUNE DI BUDOIA	47.239,20 €
1069	COMUNE DI BUCCIANO	21.305,57 €
1070	COMUNE DI BRUSAPORTO	34.405,62 €
1071	COMUNE DI BROSSASCO	4.416,09 €
1072	COMUNE DI BROCCOSTELLA	34.371,29 €
1073	COMUNE DI BRITTOLI	31.236,10 €
1074	COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA	19.852,05 €
1075	COMUNE DI BRENNERO	35.778,61 €
1076	COMUNE DI BRANDIZZO	1.864,99 €
1077	COMUNE DI BRACIGLIANO	52.624,12 €
1078	COMUNE DI BOTRICELLO	124.936,32 €

1079	COMUNE DI BORUTTA	18.334,43 €
1080	COMUNE DI BORGOMANERO	15.357,18 €
1081	COMUNE DI BORGOCARBONARA	9.899,83 €
1082	COMUNE DI BORGO VALBELLUNA	43.319,76 €
1083	COMUNE DI BORGO A MOZZANO	15.697,09 €
1084	COMUNE DI BORDIGHERA	69.559,53 €
1085	COMUNE DI BONATE SOPRA	18.117,43 €
1086	COMUNE DI BOLOGNA	180.257,17 €
1087	COMUNE DI BOLGARE	157.446,66 €
1088	COMUNE DI BISIGNANO	8.434,88 €
1089	COMUNE DI BISACCIA	19.767,18 €
1090	COMUNE DI BIONAZ	22.934,48 €
1091	COMUNE DI BICCARI	13.859,88 €
1092	COMUNE DI BIBBIENA	898,20 €
1093	COMUNE DI BIBBIANO	14.038,08 €
1094	COMUNE DI BERZO SAN FERMO	10.978,96 €
1095	COMUNE DI BERZO DEMO	10.777,68 €
1096	COMUNE DI BERNEZZO	117.009,94 €
1097	COMUNE DI BERGAMO	10.681,14 €
1098	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA	51.248,30 €
1099	COMUNE DI BENEVENTO	143.969,37 €
1100	COMUNE DI BENE VAGIENNA	13.546,47 €
1101	COMUNE DI BELMONTE IN SABINA	30.403,35 €
1102	COMUNE DI BELMONTE CASTELLO	22.731,01 €
1103	COMUNE DI BELLUNO	11.710,31 €
1104	COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	62.704,40 €
1105	COMUNE DI BELLANO	13.462,07 €
1106	COMUNE DI BAUCINA	48.467,00 €
1107	COMUNE DI BASTIA UMBRA	40.267,87 €
1108	COMUNE DI BASTIA MONDOVÌ	22.260,61 €
1109	COMUNE DI BARRAFRANCA	24.791,78 €
1110	COMUNE DI BARONISSI	50.130,65 €
1111	COMUNE DI BARI SARDO	4.487,87 €
1112	COMUNE DI BARI	80.531,43 €
1113	COMUNE DI BARGE	22.796,60 €
1114	COMUNE DI BARENGO	9.245,95 €
1115	COMUNE DI BARDINETO	122.970,28 €
1116	COMUNE DI BARBIANO	54.243,54 €
1117	COMUNE DI BARANO D'ISCHIA	11.242,90 €
1118	COMUNE DI BAIANO	9.348,36 €
1119	COMUNE DI BAGNOREGIO	45.730,77 €
1120	COMUNE DI BAGNI DI LUCCA	23.405,09 €
1121	COMUNE DI BAGNARIA ARSA	147.703,58 €
1122	COMUNE DI BAGNARA CALABRA	46.998,74 €
1123	COMUNE DI BAGHERIA	44.697,47 €
1124	COMUNE DI AZZATE	11.476,47 €
1125	COMUNE DI AZZANO DECIMO	35.634,81 €

1126	COMUNE DI AYMAVILLES	23.633,64 €
1127	COMUNE DI AVIANO	77.609,23 €
1128	COMUNE DI AVELLA	207.363,82 €
1129	COMUNE DI AULLA	50.321,93 €
1130	COMUNE DI AULETTA	87.008,39 €
1131	COMUNE DI ATTIMIS	104.780,72 €
1132	COMUNE DI ASCEA	32.552,30 €
1133	COMUNE DI ARTA TERME	69.875,38 €
1134	COMUNE DI ARSIÈ	53.871,42 €
1135	COMUNE DI ARPINO	478.208,18 €
1136	COMUNE DI ARIENZO	53.291,39 €
1137	COMUNE DI ARDEA	137.203,85 €
1138	COMUNE DI ARCHI	3.555,57 €
1139	COMUNE DI AQUILONIA	191.563,58 €
1140	COMUNE DI AQUARA	191.361,12 €
1141	COMUNE DI APPIGNANO	12.388,19 €
1142	COMUNE DI APPIANO S.S.D.V.	17.690,85 €
1143	COMUNE DI APOLLOSA	150.207,06 €
1144	COMUNE DI AOSTA	44.253,16 €
1145	COMUNE DI ANZIO	285.044,94 €
1146	COMUNE DI ANGERA	4.456,82 €
1147	COMUNE DI ANDRETTA	15.883,26 €
1148	COMUNE DI ANCONA	140.516,95 €
1149	COMUNE DI ANAGNI	161.493,46 €
1150	COMUNE DI ANACAPRI	27.940,16 €
1151	COMUNE DI AMARO	150.885,74 €
1152	COMUNE DI AMANDOLA	31.560,75 €
1153	COMUNE DI AMALFI	37.309,31 €
1154	COMUNE DI ALVIGNANO	136.956,31 €
1155	COMUNE DI ALTOPASCIO	57.597,64 €
1156	COMUNE DI ALTOFONTE	4.756,67 €
1157	COMUNE DI ALTINO	11.691,85 €
1158	COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA	35.247,60 €
1159	COMUNE DI ALPAGO	20.260,54 €
1160	COMUNE DI ALIMINUSA	35.676,52 €
1161	COMUNE DI ALIANO	17.496,74 €
1162	COMUNE DI ALIA	14.204,89 €
1163	COMUNE DI ALÌ TERME	17.061,81 €
1164	COMUNE DI ALGHERO	9.756,72 €
1165	COMUNE DI ALFIANELLO	151.689,65 €
1166	COMUNE DI ALESSANDRIA	52.184,32 €
1167	COMUNE DI ALBENGA	50.466,09 €
1168	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	20.709,41 €
1169	COMUNE DI AIELLO DEL SABATO	17.287,11 €
1170	COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI	44.111,09 €
1171	COMUNE DI AGRIGENTO	92.715,53 €
1172	COMUNE DI AGLIE'	31.536,27 €

1173	COMUNE DI AGIRA	10.712,35 €
1174	COMUNE DI AFRICO	16.800,74 €
1175	COMUNE DI AFRAGOLA	90.836,52 €
1176	COMUNE DI ACUTO	23.670,68 €
1177	COMUNE DI ACQUAPPESA	109.275,63 €
1178	COMUNE DI ACQUALAGNA	88.233,46 €
1179	COMUNE DI ACQUAFONDATA	48.751,13 €
1180	COMUNE DI ACI BONACCORSI	23.662,57 €
1181	COMUNE DI ACERRA	109.072,30 €
1182	COMUNE DELL'AQUILA	11.937,58 €
1183	COMUNE DELLA SPEZIA	8.604,02 €
1184	COMUNE D ISCIGLIANO	17.488,12 €
1185	COMUNE CORIGLIANO-ROSSANO	7.848,22 €
1186	COMUNE CONTRADA	75.637,08 €
1187	COMUNE COLOGNO MONZESE	3.064,87 €
1188	COMUNE CASTELLANETA	86.181,95 €
1189	COMUNE CASTEL SAN GIORGIO	145.652,94 €
1190	COMUNE CAMOGLI	21.439,56 €
1191	COMUNE ALTAVILLA MILICIA	70.512,15 €
1192	COMUNE ALBI	19.650,90 €
1193	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE CALABRIA	490.165,10 €
1194	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA	539.725,23 €
1195	COGESAN APPALTI E SERVIZI S.R.L.	452.643,22 €
1196	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	142.165,74 €
1197	CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO	154.416,17 €
1198	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	2.008.815,36 €
1199	CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	253.248,09 €
1200	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	642.319,59 €
1201	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - DIREZIONE TECNICA STRADE -	112.190,33 €
1202	CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA	288.878,15 €
1203	CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA - SERVIZIO EDILIZIA	52.901,50 €
1204	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	1.102.207,97 €
1205	CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA	1.793.832,29 €
1206	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	93.475,30 €
1207	CITTÀ METROPOLITANA DI BARI	335.679,34 €
1208	CITTÀ DI MONCALIERI	82.432,50 €
1209	CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	239.148,14 €
1210	CENTRO INTERPORTUALE MERCI - C.I.M. - S.P.A. - NOVARA	40.629,68 €
1211	CASTEL SAN NICCOLO'	3.855,94 €
1212	CASA S.P.A.	142.269,20 €

1213	CAP HOLDING S.P.A.	4.351,51 €
1214	BORGIA	150.890,73 €
1215	AZINEDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA	34.348,96 €
1216	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	201.110,93 €
1217	AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA	172.056,37 €
1218	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	1.997,42 €
1219	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE	36.778,83 €
1220	AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA	100.056,58 €
1221	AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 3 -ASL 3	35.327,17 €
1222	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE VALLE OLONA	44.724,56 €
1223	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII	37.849,08 €
1224	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI MERANO SPA	2.576,61 €
1225	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO	29.403,36 €
1226	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	15.616,20 €
1227	AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD	456.018,55 €
1228	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI	31.363,84 €
1229	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CITTÀ DI RIVA"	481.157,99 €
1230	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA	32.220,86 €
1231	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	5.460,86 €
1232	AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO	70.163,18 €
1233	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI	66.323,21 €
1234	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	99.089,82 €
1235	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	170.606,69 €
1236	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTARE	10.295.410,00 €
1237	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE	1.193.416,81 €
1238	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	24.652,09 €
1239	ASL TARANTO	15.843.254,37 €

1240	ASL ROMA4 VIA TERME DI TRAIANO, 39 A CIVITAVECCHIA	27.670,67 €
1241	ASL ROMA 2	301.536,42 €
1242	ASL CASERTA	15.849,94 €
1243	ARTE GENOVA - SEZIONE SUAR REGIONE LIGURIA	192.109,05 €
1244	ARER VALLE D'AOSTA	63.593,35 €
1245	AREA BLU SPA	31.811,11 €
1246	ARCIDIOCESI DI BARI - BITONOTO	7.920,69 €
1247	ANAS S.PA.	927.039,51 €
1248	AMMINISTRAZIONE SEPARATA B.U.C. VALLELUNGA	25.195,68 €
1249	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	48.272,36 €
1250	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	32.755,72 €
1251	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	280.036,23 €
1252	AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	181.360,05 €
1253	AGENZIA FORESTALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA	3.565,35 €
1254	ADSU AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI TERAMO	22.084,22 €
1255	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	607.131,25 €
1256	ACQUE VERONESI S.C.AR.L	6.232,93 €
1257	ACQUE SERVIZI SRL	18.257,53 €
1258	ACQUE S.P.A.	7.088,38 €
1259	A.S.P. LA QUIETE	408.940,95 €
1260	A.O.R.N. SAN GIUSEPPE MOSCATI	89.082,79 €
1261	A&T 2000 S.P.A.	10.565,51 €
1262	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	1.211.756,41 €
1263	7^ REPARTO INFRASTRUTTURE	149.637,80 €
1264	3° REPARTO GENIO A.M.	18.127,65 €
1265	2° REPARTO GENIO A.M.	1.567.282,84 €
1266	12° REPARTO INFRASTRUTTURE	5.883,28 €
1267	11 REPARTO INFRASTRUTTURE	24.477,68 €
1268	10° REPARTO INFRASTRUTTURE	81.855,09 €
1269	1° REPARTO INFRASTRUTTURE	48.652,09 €
1270	1° REPARTO GENIO A.M.	51.275,90 €
	TOTALE	**136.546.729,37 €**

MEDIA IMPRESA

Nr	Denominazione Stazione Appaltante	importo ammesso MI
1	VENETO STRADE SPA	718.972,64 €
2	VENETO ACQUE S.P.A.	711.526,55 €
3	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	648.304,63 €
4	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	14.891,43 €
5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO	257.378,00 €
6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	302.050,88 €
7	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA	506.588,81 €
8	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE	367.895,62 €
9	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO	39.145,18 €
10	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO	44.557,64 €
11	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO	97.216,79 €
12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA	5.338,70 €
13	UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO	24.376,85 €
14	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	55.875,61 €
15	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	51.472,73 €
16	UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI	33.580,71 €
17	UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA	95.032,21 €
18	UMBRA ACQUE S.P.A.	249.433,90 €
19	TRINKWASSERINTERESSENTSCHAFT VELLAU	232.349,05 €
20	TRENITALIA S.P.A. 05403151003	1.412.328,57 €
21	TEATRO STABILE SLOVENO SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE	47.883,51 €
22	SVILUPPO GENOVA S.P.A.	92.347,27 €
23	STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA	729.545,13 €
24	SOGIN S.P.A.	330.786,45 €
25	SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA UNIPERSONALE	12.469,27 €
26	SEA RISORSE SPA	24.387,02 €
27	ROMA CAPITALE	1.486.694,10 €
28	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	557.907,94 €
29	REPARTO OPERATIVO DEL GENIO INFRASTRUTTURALE	50.972,92 €
30	REGIONE TOSCANA	596.233,51 €
31	REGIONE SICILIANA	1.646.606,18 €
32	REGIONE MARCHE	37.124,43 €
33	REGIONE DEL VENETO	282.084,63 €
34	REGIONE CALABRIA	456.754,23 €
35	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	83.518,63 €
36	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	168.885,64 €
37	PUBLIACQUA S.P.A	1.006.790,00 €
38	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA	734.773,51 €

39	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE TOSCANA MARCHE E UMBRIA	997.454,36 €
40	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OOPP CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA	134.773,33 €
41	PROVV.INTERR.OOPP TOSCANA MARCHE UMBRIA - UFFICIO 4 TECNICO AMM.VO E OOMM PER LE MARCHE	2.722,40 €
42	PROVINCIA DI VERCELLI	364.737,85 €
43	PROVINCIA DI TREVISO	156.435,58 €
44	PROVINCIA DI TERAMO	261.680,76 €
45	PROVINCIA DI SIENA	395.258,62 €
46	PROVINCIA DI SAVONA	25.489,54 €
47	PROVINCIA DI SASSARI	413.538,07 €
48	PROVINCIA DI SALERNO	850.642,05 €
49	PROVINCIA DI ROVIGO	15.106,24 €
50	PROVINCIA DI PRATO	134.644,47 €
51	PROVINCIA DI POTENZA	63.822,84 €
52	PROVINCIA DI PESCARA	68.380,68 €
53	PROVINCIA DI PERUGIA	133.809,53 €
54	PROVINCIA DI PAVIA	227.447,28 €
55	PROVINCIA DI PARMA	408.889,56 €
56	PROVINCIA DI NOVARA	47.588,87 €
57	PROVINCIA DI MODENA	717.785,87 €
58	PROVINCIA DI MATERA	148.617,61 €
59	PROVINCIA DI MANTOVA	215.102,12 €
60	PROVINCIA DI MACERATA	17.928,65 €
61	PROVINCIA DI LIVORNO	119.655,77 €
62	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	36.911,78 €
63	PROVINCIA DI FOGGIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI	50.636,95 €
64	PROVINCIA DI FOGGIA	53.402,54 €
65	PROVINCIA DI FERMO	195.579,56 €
66	PROVINCIA DI CUNEO	392.554,34 €
67	PROVINCIA DI CREMONA	17.936,41 €
68	PROVINCIA DI CAMPOBASSO	14.914,26 €
69	PROVINCIA DI BRESCIA	960.590,98 €
70	PROVINCIA DI BIELLA	36.518,39 €
71	PROVINCIA DI BERGAMO	434.733,33 €
72	PROVINCIA DI BENEVENTO	221.208,64 €
73	PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI	2.355.549,20 €
74	PROVINCIA DI ASTI	167.283,02 €
75	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	65.702,75 €
76	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	2.707.487,04 €
77	POLITECNICO DI MILANO	86.759,80 €
78	PISAMO S.R.L.	55.110,71 €
79	PARROCCHIA SANTA MARIA LA PORTA	8.980,70 €
80	PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI	5.953,12 €
81	NUOVE ACQUE S.P.A.	29.975,54 €
82	MARIGENIMIL SPEZIA	206.242,41 €
83	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	135.941,80 €

84	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	291.069,83 €
85	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	345.373,80 €
86	ISTITUTO PER L'EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	18.764,46 €
87	IRSAP - ISTITUTO REGIONALE SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE	550.629,22 €
88	INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A.	155.788,07 €
89	INSIEL S.P.A. CON SOCIO UNICO	45.476,57 €
90	IACP RAGUSA - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI RAGUSA	59.347,33 €
91	IACP AGRIGENTO	65.063,30 €
92	HYDROGEA SPA	224.341,00 €
93	GORI SPA	514.190,71 €
94	GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA	143.334,68 €
95	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	242.220,80 €
96	FONDAZIONE C.E.U.R.	679.338,27 €
97	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	49.007,12 €
98	ERAP MARCHE	511.922,33 €
99	ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE	450.095,15 €
100	ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA	5.988,29 €
101	ENTE AUTONOMO FIERA DI FOGGIA	214.606,11 €
102	EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A.	299.209,05 €
103	EAV SRL	75.075,00 €
104	E.R.S.U. CT - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CATANIA	43.860,55 €
105	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI TARANTO	279.397,79 €
106	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI AUGUSTA	1.407.339,20 €
107	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SONDRIO - ODV	287.431,18 €
108	COOPERATIVA ACQUA POTABILE SAN MICHELE-APPIANO	105.559,96 €
109	CONVITTO NAZIONALE MARIALUIGIA	8.463,83 €
110	CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA	141.435,57 €
111	CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	72.171,97 €
112	CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA	50.142,03 €
113	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI	44.138,12 €
114	CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO	2.251.309,19 €
115	CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DELLA VENEZIA GIULIA	56.713,09 €
116	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	393.177,69 €
117	CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE	26.533,43 €

118	CONSORZIO DI BONIFICA VELIA	195.395,35 €
119	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	1.457.431,01 €
120	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA	431.559,94 €
121	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	30.916,15 €
122	CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI GARIGLIANO	32.280,65 €
123	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	180.956,65 €
124	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	1.447.721,93 €
125	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	107.826,66 €
126	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO	136.079,69 €
127	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	192.413,13 €
128	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	1.431.023,63 €
129	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	1.227.890,44 €
130	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA	13.739,49 €
131	CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO	435.053,26 €
132	CONSORZIO DI BONIFICA 'CONCA DI SORA'	118.897,31 €
133	CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA	290.354,77 €
134	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO	60.203,20 €
135	CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE	115.064,47 €
136	CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO	23.219,77 €
137	CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA	25.379,04 €
138	CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	339.984,79 €
139	CONSORZIO BOSCHI CARNICI	14.254,34 €
140	CONSORZIO AREA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO	105.447,14 €
141	CON.AMI - CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE	116.861,52 €
142	COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	29.962,59 €
143	COMUNITÀ COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA	46.256,79 €
144	COMUNITA' COMPRENSORIALE VALLE ISARCO	107.837,19 €
145	COMUNE VAL DI VIZZE	21.532,20 €
146	COMUNE TEGGIANO	95.756,17 €
147	COMUNE SELVA DI PROGNO	144.513,61 €
148	COMUNE SAN VITTORE DEL LAZIO	37.049,05 €
149	COMUNE SAN DEMETRIO CORONE	89.030,09 €
150	COMUNE SAN CANDIDO	44.105,55 €
151	COMUNE PORTOMAGGIORE	6.131,87 €
152	COMUNE NOCERA SUPERIORE	18.877,09 €
153	COMUNE MARIANOPOLI	44.412,14 €
154	COMUNE LICODIA EUBEA	68.173,97 €
155	COMUNE LATERINA PERGINE VALDARNO	58.771,15 €
156	COMUNE GROTTE DI CASTRO	21.126,08 €
157	COMUNE EGNA	97.330,14 €
158	COMUNE DIANO MARINA	78.533,60 €
159	COMUNE DI ZELO BUON PERSICO	115.830,66 €
160	COMUNE DI VOLTURINO	17.547,20 €
161	COMUNE DI VIZZINI	232.629,05 €

162	COMUNE DI VITULANO	50.898,90 €
163	COMUNE DI VISSO	68.476,01 €
164	COMUNE DI VILLAPUTZU	40.178,41 €
165	COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO	49.153,30 €
166	COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	51.541,57 €
167	COMUNE DI VILLA SANTA MARIA	26.285,90 €
168	COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	25.809,28 €
169	COMUNE DI VIGONZA	108.619,28 €
170	COMUNE DI VIETRI SUL MARE	39.271,37 €
171	COMUNE DI VIETRI DI POTENZA	42.078,83 €
172	COMUNE DI VIESTE	34.843,80 €
173	COMUNE DI VEROLI	272.738,48 €
174	COMUNE DI VEROLANUOVA	4.960,06 €
175	COMUNE DI VERCELLI	86.144,09 €
176	COMUNE DI VENTICANO	43.922,40 €
177	COMUNE DI VASTO	9.907,11 €
178	COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA	43.870,09 €
179	COMUNE DI VALLEFOGLIA	410.303,09 €
180	COMUNE DI VALLE AURINA	58.244,20 €
181	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE	189.099,19 €
182	COMUNE DI URBINO	403.168,71 €
183	COMUNE DI ULTIMO	160.109,75 €
184	COMUNE DI UDINE	345.708,09 €
185	COMUNE DI TUGLIE	13.072,10 €
186	COMUNE DI TROINA	52.780,71 €
187	COMUNE DI TRIVENTO	2.567,17 €
188	COMUNE DI TRIPI	11.517,86 €
189	COMUNE DI TRIGGIANO	45.469,63 €
190	COMUNE DI TRIESTE	30.398,03 €
191	COMUNE DI TRICARICO	15.750,01 €
192	COMUNE DI TREPUZZI	49.570,54 €
193	COMUNE DI TREBASELEGHE	28.270,47 €
194	COMUNE DI TRAMONTI	156.203,56 €
195	COMUNE DI TORTONA	41.598,05 €
196	COMUNE DI TORRENOVA	338.281,81 €
197	COMUNE DI TORRACA	52.955,69 €
198	COMUNE DI TORCHIAROLO	27.905,70 €
199	COMUNE DI TOLMEZZO	145.377,48 €
200	COMUNE DI TOLENTINO	86.014,51 €
201	COMUNE DI TITO	29.390,04 €
202	COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA	80.557,60 €
203	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	2.646,05 €
204	COMUNE DI TERRE DEL RENO	22.355,72 €
205	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	142.651,93 €
206	COMUNE DI TERMOLI	121.029,90 €
207	COMUNE DI TAVIANO	63.741,18 €
208	COMUNE DI TAURIANOVA	59.126,57 €
209	COMUNE DI TAORMINA	17.631,93 €
210	COMUNE DI TALMASSONS	80.934,67 €
211	COMUNE DI SULMONA	153.615,77 €

212	COMUNE DI SQUINZANO	59.371,12 €
213	COMUNE DI SPORMINORE	46.319,78 €
214	COMUNE DI SPOLETO	14.301,92 €
215	COMUNE DI SPINO D'ADDA	452.510,59 €
216	COMUNE DI SPILIMBERGO	10.082,55 €
217	COMUNE DI SPELLO	26.932,68 €
218	COMUNE DI SPADAFORA	99.292,09 €
219	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	4.785,71 €
220	COMUNE DI SOLEIRA	17.497,94 €
221	COMUNE DI SETTIMO VITTONE	98.155,47 €
222	COMUNE DI SESTRI LEVANTE	354.593,80 €
223	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	41.317,43 €
224	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	93.259,74 €
225	COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	234.671,74 €
226	COMUNE DI SERRASTRETTA	6.342,89 €
227	COMUNE DI SERRADIFALCO	29.455,69 €
228	COMUNE DI SENALES	19.971,01 €
229	COMUNE DI SELLIA MARINA	7.221,44 €
230	COMUNE DI SCORDIA	65.566,77 €
231	COMUNE DI SCHEGGINO	65.161,61 €
232	COMUNE DI SCALA	110.387,56 €
233	COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO	34.954,43 €
234	COMUNE DI SAVOGNA	34.192,16 €
235	COMUNE DI SAVA	13.185,82 €
236	COMUNE DI SASSOFERRATO	8.069,88 €
237	COMUNE DI SASSARI	35.712,60 €
238	COMUNE DI SAPPADA	15.836,65 €
239	COMUNE DI SANTOMENNA	91.180,28 €
240	COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO	144.091,58 €
241	COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	47.651,02 €
242	COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	166.762,86 €
243	COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS	7.454,49 €
244	COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA	82.025,18 €
245	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	62.024,93 €
246	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	34.147,09 €
247	COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO	37.913,58 €
248	COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO	99.650,26 €
249	COMUNE DI SANREMO	222.573,86 €
250	COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	31.727,51 €
251	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	21.904,00 €
252	COMUNE DI SAN VENANZO	27.542,24 €
253	COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO	3.118,72 €
254	COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA	19.350,81 €
255	COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI	181.025,36 €
256	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	15.506,55 €
257	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	79.561,13 €
258	COMUNE DI SAN LORENZO DI SEBATO	216.134,78 €
259	COMUNE DI SAN LEO	80.757,90 €
260	COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	14.496,73 €
261	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	78.524,63 €

262	COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO	126.853,61 €
263	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	8.250,67 €
264	COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI	3.502,88 €
265	COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO	89.270,60 €
266	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	61.272,77 €
267	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	41.688,75 €
268	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	63.980,89 €
269	COMUNE DI SALVITELLE SA	86.455,15 €
270	COMUNE DI SALUZZO	30.444,02 €
271	COMUNE DI SALORNO SSDV	21.842,18 €
272	COMUNE DI SACILE	982.653,93 €
273	COMUNE DI RUVIANO	50.960,10 €
274	COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO	28.997,55 €
275	COMUNE DI ROTONDI	948,93 €
276	COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO	169.182,70 €
277	COMUNE DI ROSCIGNO	23.738,63 €
278	COMUNE DI RONCADELLE	180.367,35 €
279	COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE	36.734,10 €
280	COMUNE DI ROCCELLA IONICA	92.645,63 €
281	COMUNE DI ROCCAROMANA	6.056,04 €
282	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	29.879,03 €
283	COMUNE DI RIVA LIGURE	310.370,90 €
284	COMUNE DI RIMINI	903,71 €
285	COMUNE DI RIGOLATO	22.397,99 €
286	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	27.918,99 €
287	COMUNE DI RIESE PIO X	188.336,56 €
288	COMUNE DI RICCIONE	937.278,73 €
289	COMUNE DI RESUTTANO	51.132,35 €
290	COMUNE DI REGGIO EMILIA	228.219,90 €
291	COMUNE DI REGGELLO	38.147,51 €
292	COMUNE DI RAVENNA	341.023,90 €
293	COMUNE DI RAMACCA	761.650,89 €
294	COMUNE DI RACINES	18.319,66 €
295	COMUNE DI RACALE	3.455,25 €
296	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	54.992,30 €
297	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO	60.365,91 €
298	COMUNE DI QUARTO D'ALTINO	51.896,14 €
299	COMUNE DI QUARRATA	45.398,74 €
300	COMUNE DI QUARONA	39.370,82 €
301	COMUNE DI QUADRELLE	305.292,14 €
302	COMUNE DI PUTIGNANO	135.834,29 €
303	COMUNE DI PROSSEDI	126.509,61 €
304	COMUNE DI PRESENZANO	13.094,53 €
305	COMUNE DI PREMANA	54.844,70 €
306	COMUNE DI PREDOI	43.967,70 €
307	COMUNE DI PRATO	370.099,18 €
308	COMUNE DI PRADAMANO	85.933,09 €
309	COMUNE DI POZZUOLI	219.268,97 €
310	COMUNE DI POTENZA PICENA	9.477,68 €
311	COMUNE DI PORTICO DI CASERTA	73.679,94 €

312	COMUNE DI POPOLI	5.644,31 €
313	COMUNE DI PONTELANDOLFO	63.260,36 €
314	COMUNE DI POMPEI	147.954,96 €
315	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	79.230,93 €
316	COMUNE DI POMEZIA	448.784,00 €
317	COMUNE DI POLVERARA	9.893,38 €
318	COMUNE DI POLLA	31.533,10 €
319	COMUNE DI POGGIOMARINO	27.538,14 €
320	COMUNE DI POGGIO RUSCO	148.950,57 €
321	COMUNE DI PISONIANO	12.943,52 €
322	COMUNE DI PISOGNE	50.546,86 €
323	COMUNE DI PISA	23.025,88 €
324	COMUNE DI PIETRAVAIRANO (CE)	68.501,61 €
325	COMUNE DI PIETRASANTA	252.085,02 €
326	COMUNE DI PIETRAPERZIA	35.928,81 €
327	COMUNE DI PIETRAMELARA	178.109,79 €
328	COMUNE DI PIETRAGALLA	78.433,46 €
329	COMUNE DI PICINISCO	28.636,90 €
330	COMUNE DI PICERNO	17.339,03 €
331	COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	284.725,29 €
332	COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA (CE)	21.761,24 €
333	COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI	5.408,23 €
334	COMUNE DI PESCINA	36.476,36 €
335	COMUNE DI PESCARA	200.128,74 €
336	COMUNE DI PERUGIA	55.473,78 €
337	COMUNE DI PERANO	10.720,67 €
338	COMUNE DI PELAGO	4.077,06 €
339	COMUNE DI PEDEROBBA	23.919,37 €
340	COMUNE DI PAVIA	339.357,97 €
341	COMUNE DI PATERNO CALABRO	16.524,27 €
342	COMUNE DI PANTELLERIA	77.531,32 €
343	COMUNE DI PANICALE	52.985,69 €
344	COMUNE DI PALMI	106.956,02 €
345	COMUNE DI PALMANOVA	274.198,33 €
346	COMUNE DI PALERMO	77.015,22 €
347	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	76.315,81 €
348	COMUNE DI PALAIA	33.164,13 €
349	COMUNE DI PAGNACCO	18.741,69 €
350	COMUNE DI PADULA	25.202,30 €
351	COMUNE DI PADRU	25.731,38 €
352	COMUNE DI PADOVA	38.770,63 €
353	COMUNE DI PACENTRO	7.227,31 €
354	COMUNE DI OZIERI	7.145,52 €
355	COMUNE DI OVADA	21.328,82 €
356	COMUNE DI OSIO SOTTO	20.657,58 €
357	COMUNE DI ORTONA	1.271,84 €
358	COMUNE DI ORTE	158.207,98 €
359	COMUNE DI ORISTANO	201.449,21 €
360	COMUNE DI ORGIANO	19.223,21 €
361	COMUNE DI ONO SAN PIETRO	32.581,19 €

362	COMUNE DI ONIFERI	50.950,60 €
363	COMUNE DI OMEGNA	40.697,95 €
364	COMUNE DI NURACHI	24.282,26 €
365	COMUNE DI NOVA MILANESE	23.546,39 €
366	COMUNE DI NOLA	148.152,30 €
367	COMUNE DI NATURNO	262.311,71 €
368	COMUNE DI NAPOLI	1.015.149,42 €
369	COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI	71.680,89 €
370	COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA	16.640,62 €
371	COMUNE DI MOSCHIANO	19.351,61 €
372	COMUNE DI MORGANO	6.054,64 €
373	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	16.282,58 €
374	COMUNE DI MONTJOVET	9.218,37 €
375	COMUNE DI MONTESARCHIO	201.113,13 €
376	COMUNE DI MONTEROTONDO	55.470,05 €
377	COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA	74.583,90 €
378	COMUNE DI MONTEPAONE	23.935,18 €
379	COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	20.423,16 €
380	COMUNE DI MONTELAPIANO	12.383,90 €
381	COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO	21.043,02 €
382	COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO	54.102,84 €
383	COMUNE DI MONTECASSIANO	107.586,47 €
384	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA	5.755,22 €
385	COMUNE DI MONREALE	22.243,59 €
386	COMUNE DI MONFALCONE	419.841,91 €
387	COMUNE DI MONASTERACE	24.426,68 €
388	COMUNE DI MOLFETTA	297.944,87 €
389	COMUNE DI MOIANO	13.999,28 €
390	COMUNE DI MODICA	26.407,19 €
391	COMUNE DI MODENA	91.023,49 €
392	COMUNE DI MISINTO	18.005,88 €
393	COMUNE DI MINORI	8.427,12 €
394	COMUNE DI MILAZZO	172.036,24 €
395	COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO	20.391,33 €
396	COMUNE DI MIGLIANICO	112.066,75 €
397	COMUNE DI META	35.993,96 €
398	COMUNE DI MERGOZZO	67.494,71 €
399	COMUNE DI MERCOGLIANO (AV)	12.561,13 €
400	COMUNE DI MERANO - UFFICIO OPERE PUBBLICHE	104.242,22 €
401	COMUNE DI MELTINA	9.085,00 €
402	COMUNE DI MELIZZANO	141.743,84 €
403	COMUNE DI MEDESANO	10.852,97 €
404	COMUNE DI MEDA	171.660,18 €
405	COMUNE DI MAZZARRONE	90.965,64 €
406	COMUNE DI MATINO	18.711,97 €
407	COMUNE DI MATERA	89.151,72 €
408	COMUNE DI MASAINAS	38.128,28 €
409	COMUNE DI MARTELLO (BZ)	66.415,83 €
410	COMUNE DI MARSALA	13.319,23 €

411	COMUNE DI MANTOVA	95.562,55 €
412	COMUNE DI MANIAGO	461.211,08 €
413	COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	50.496,16 €
414	COMUNE DI MALLES VENOSTA	57.753,58 €
415	COMUNE DI MALFA	680.323,85 €
416	COMUNE DI MALALBERGO	57.856,95 €
417	COMUNE DI MAJANO	5.596,58 €
418	COMUNE DI LUZZI	187.851,03 €
419	COMUNE DI LUCCA	192.448,64 €
420	COMUNE DI LORETO APRUTINO	12.248,06 €
421	COMUNE DI LIVORNO	410.014,64 €
422	COMUNE DI LIVIGNO	185.549,93 €
423	COMUNE DI LICENZA	44.731,85 €
424	COMUNE DI LETTOMANOPPELLO	42.566,81 €
425	COMUNE DI LAURITO	34.612,01 €
426	COMUNE DI LAURINO	26.765,57 €
427	COMUNE DI LARCIANO	25.011,64 €
428	COMUNE DI LANUVIO	237.516,02 €
429	COMUNE DI LANGHIRANO	44.961,39 €
430	COMUNE DI LAIVES	7.025,44 €
431	COMUNE DI LAGUNDO	32.207,47 €
432	COMUNE DI JOVENCAN	9.053,33 €
433	COMUNE DI JESI	10.960,38 €
434	COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO	145.034,63 €
435	COMUNE DI ISOLA D'ASTI	46.888,59 €
436	COMUNE DI ISILI- UFFICIO TECNICO	21.981,54 €
437	COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO	49.192,18 €
438	COMUNE DI IRGOLI	36.877,53 €
439	COMUNE DI IMPERIA	602.513,84 €
440	COMUNE DI GUSSAGO	55.021,02 €
441	COMUNE DI GUBBIO	40.269,94 €
442	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI	17.780,65 €
443	COMUNE DI GUALDO TADINO	75.691,21 €
444	COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ	28.312,16 €
445	COMUNE DI GRESSAN	18.538,31 €
446	COMUNE DI GRASSANO	5.308,19 €
447	COMUNE DI GORIZIA	233.215,94 €
448	COMUNE DI GIUNGANO	51.000,74 €
449	COMUNE DI GIULIANO DI ROMA	105.892,58 €
450	COMUNE DI GIUGGIANELLO	31.735,43 €
451	COMUNE DI GIRIFALCO	219.665,73 €
452	COMUNE DI GIMIGLIANO	98.060,13 €
453	COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI (SA)	52.487,13 €
454	COMUNE DI GERACI SICULO	52.630,84 €
455	COMUNE DI GENOVA	390.973,59 €
456	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	121.892,21 €
457	COMUNE DI FRASSINORO	56.975,52 €
458	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	59.406,78 €
459	COMUNE DI FORTUNAGO	27.365,40 €
460	COMUNE DI FORLI'	4.178,65 €

461	COMUNE DI FORIO	130.930,12 €
462	COMUNE DI FONTE NUOVA	324.793,63 €
463	COMUNE DI FONTANAROSA	82.628,12 €
464	COMUNE DI FONTAINEMORE	23.408,80 €
465	COMUNE DI FONDI	465.924,23 €
466	COMUNE DI FOGGIA	95.932,85 €
467	COMUNE DI FLUMERI	14.205,68 €
468	COMUNE DI FIUME VENETO	98.286,27 €
469	COMUNE DI FIUGGI	91.427,53 €
470	COMUNE DI FIRENZE	275.398,39 €
471	COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO	24.909,16 €
472	COMUNE DI FIANO ROMANO	153.638,49 €
473	COMUNE DI FERMO	182.062,46 €
474	COMUNE DI FERMIGNANO	213.775,38 €
475	COMUNE DI FELTRE	36.646,98 €
476	COMUNE DI FELINO	72.559,03 €
477	COMUNE DI FARINDOLA	11.071,42 €
478	COMUNE DI FANO	2.557.792,11 €
479	COMUNE DI FALVATERRA	143.019,71 €
480	COMUNE DI FALLO	48.295,71 €
481	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	143.883,83 €
482	COMUNE DI FAGAGNA	44.387,42 €
483	COMUNE DI ENVIE	35.666,19 €
484	COMUNE DI ENEMONZO	10.512,31 €
485	COMUNE DI EMPOLI	234.793,46 €
486	COMUNE DI DUGENTA	122.755,33 €
487	COMUNE DI DUE CARRARE	39.168,43 €
488	COMUNE DI DRAGONI	54.053,95 €
489	COMUNE DI DOSSENA	90.958,36 €
490	COMUNE DI DORGALI	50.819,60 €
491	COMUNE DI DOLIANOVA	21.342,05 €
492	COMUNE DI DIGNANO	48.241,45 €
493	COMUNE DI DIANO D'ALBA	32.880,17 €
494	COMUNE DI DERUTA	18.398,71 €
495	COMUNE DI DELEBIO	16.477,52 €
496	COMUNE DI CURSI	76.037,56 €
497	COMUNE DI CUNEO	214.103,94 €
498	COMUNE DI CROSIA	22.524,53 €
499	COMUNE DI CRISPIANO (TA)	16.204,33 €
500	COMUNE DI CRESCENTINO	15.536,35 €
501	COMUNE DI CREMONA	1.292,93 €
502	COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA	97.974,77 €
503	COMUNE DI COSTARAINERA	172.382,08 €
504	COMUNE DI COSSATO	12.516,92 €
505	COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO	35.617,08 €
506	COMUNE DI CORLEONE	29.323,72 €
507	COMUNE DI CORI	712.822,64 €
508	COMUNE DI CORCIANO	41.190,89 €
509	COMUNE DI CONSELICE	39.197,38 €
510	COMUNE DI CONDOVE	99.599,45 €

511	COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA	18.241,15 €
512	COMUNE DI COLLEGNO	271.702,54 €
513	COMUNE DI COLLECCHIO	89.840,53 €
514	COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA	13.912,18 €
515	COMUNE DI COLLE SANNITA	19.336,02 €
516	COMUNE DI CLAUZETTO	62.707,12 €
517	COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	78.420,66 €
518	COMUNE DI CIVITAQUANA	30.535,76 €
519	COMUNE DI CIVATE	53.160,22 €
520	COMUNE DI CITTADUCALE	10.592,94 €
521	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	4.277,03 €
522	COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI	12.899,28 €
523	COMUNE DI CHIURO	78.195,27 €
524	COMUNE DI CHIAVARI	145.683,39 €
525	COMUNE DI CERVINO	128.589,39 €
526	COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE	5.679,32 €
527	COMUNE DI CERRETO GUIDI	7.981,83 €
528	COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO	35.589,63 €
529	COMUNE DI CERCIVENTO	55.534,90 €
530	COMUNE DI CERCENASCO	49.864,17 €
531	COMUNE DI CENTO	1.227.031,31 €
532	COMUNE DI CAVRIANA	177.245,00 €
533	COMUNE DI CAVE	161.329,26 €
534	COMUNE DI CAVAZZO CARNICO	89.300,37 €
535	COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA	56.040,00 €
536	COMUNE DI CASTROPIGNANO	33.696,66 €
537	COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	241.132,01 €
538	COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI	29.320,25 €
539	COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	14.671,60 €
540	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	32.462,97 €
541	COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE	65.197,93 €
542	COMUNE DI CASTELPLANIO	13.722,59 €
543	COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA	122.389,54 €
544	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	505.573,42 €
545	COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	28.803,96 €
546	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	18.241,75 €
547	COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI	65.719,96 €
548	COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	157.326,31 €
549	COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI	4.079,90 €
550	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	13.789,39 €
551	COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)	185.485,57 €
552	COMUNE DI CASTEL DI SASSO (CE)	17.623,25 €
553	COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA	12.361,85 €
554	COMUNE DI CASERTA	187.548,04 €
555	COMUNE DI CASCINA	59.840,19 €
556	COMUNE DI CASANDRINO (PROVINCIA DI NAPOLI)	228.090,50 €
557	COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO	34.778,43 €
558	COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI	148.559,60 €

559	COMUNE DI CASAL VELINO	450.542,17 €
560	COMUNE DI CARPI	43.607,82 €
561	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	169.125,22 €
562	COMUNE DI CARIGNANO	31.103,88 €
563	COMUNE DI CARDINALE	237,48 €
564	COMUNE DI CARCARE	53.056,58 €
565	COMUNE DI CAPANNORI	44.877,41 €
566	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	179.412,14 €
567	COMUNE DI CANZANO	30.282,53 €
568	COMUNE DI CANICATTI'	139.223,93 €
569	COMUNE DI CAMPOROSSO	68.470,79 €
570	COMUNE DI CAMPORA	55.071,25 €
571	COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO	33.714,97 €
572	COMUNE DI CAMPODENNO	11.465,17 €
573	COMUNE DI CAMPOBASSO	415.026,09 €
574	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	37.418,18 €
575	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	97.658,40 €
576	COMUNE DI CAMERINO	93.491,23 €
577	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	1.454,61 €
578	COMUNE DI CALDARO	1.110.549,86 €
579	COMUNE DI CALCINATO	165.813,46 €
580	COMUNE DI CALCINAIA	89.339,50 €
581	COMUNE DI CALASCIBETTA	46.945,29 €
582	COMUNE DI CALABRITTO	120.827,35 €
583	COMUNE DI CAIRANO	8.161,64 €
584	COMUNE DI CAIAZZO	23.345,27 €
585	COMUNE DI BUTTRIO	143.553,20 €
586	COMUNE DI BUTTAPIETRA	24.032,56 €
587	COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO	34.084,66 €
588	COMUNE DI BUSCA	509.483,90 €
589	COMUNE DI BURGIO	237.880,99 €
590	COMUNE DI BUONALBERGO	154.212,70 €
591	COMUNE DI BUJA	261.357,14 €
592	COMUNE DI BUGUGGIATE	3.275,33 €
593	COMUNE DI BUDRIO	78.456,80 €
594	COMUNE DI BUDONI	26.130,12 €
595	COMUNE DI BUCCIANO	47.246,98 €
596	COMUNE DI BREDA DI PIAVE	23.379,56 €
597	COMUNE DI BORGO A MOZZANO	3.739,66 €
598	COMUNE DI BONEA	76.879,28 €
599	COMUNE DI BOLOGNA	64.637,75 €
600	COMUNE DI BOCCIOLETO	9.614,79 €
601	COMUNE DI BOCCHIGLIERO	7.793,61 €
602	COMUNE DI BITETTO	34.826,43 €
603	COMUNE DI BISCEGLIE	32.772,28 €
604	COMUNE DI BIBBIENA	115.804,55 €
605	COMUNE DI BERGAMO	383.892,30 €
606	COMUNE DI BENEVENTO	343.208,78 €
607	COMUNE DI BELLUNO	181.850,27 €
608	COMUNE DI BARI	39.374,35 €

609	COMUNE DI BARGA	21.292,71 €
610	COMUNE DI BARENGO	57.423,78 €
611	COMUNE DI BARCIS	29.539,75 €
612	COMUNE DI BARBIANO	60.946,16 €
613	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	13.188,07 €
614	COMUNE DI BAGNOLO MELLA (BS)	196.587,59 €
615	COMUNE DI BAGNI DI LUCCA	268.950,03 €
616	COMUNE DI BACENO	88.262,06 €
617	COMUNE DI AZZANO DECIMO	381.238,92 €
618	COMUNE DI AVEZZANO	41.820,18 €
619	COMUNE DI ATENA LUCANA (SA)	25.624,03 €
620	COMUNE DI ASTI	8.666,43 €
621	COMUNE DI ASSORO	107.690,34 €
622	COMUNE DI ASOLO	39.218,08 €
623	COMUNE DI ARTENA	19.164,07 €
624	COMUNE DI ARRONE	5.435,75 €
625	COMUNE DI ARGENTA	146.989,86 €
626	COMUNE DI ARDEA	11.476,30 €
627	COMUNE DI ARCUGNANO	9.111,77 €
628	COMUNE DI APRICA	129.456,30 €
629	COMUNE DI APPIANO S.S.D.V.	45.446,36 €
630	COMUNE DI AOSTA	4.027,17 €
631	COMUNE DI ANDRETTA	23.880,35 €
632	COMUNE DI ANACAPRI	6.250,78 €
633	COMUNE DI AMPEZZO UD	112.954,21 €
634	COMUNE DI AMASENO	68.850,99 €
635	COMUNE DI AMALFI	133.775,23 €
636	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO (BG)	50.682,49 €
637	COMUNE DI ALTIDONA	13.355,54 €
638	COMUNE DI ALLERONA	9.509,54 €
639	COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	24.913,08 €
640	COMUNE DI ALESSANDRIA	6.276,33 €
641	COMUNE DI ALASSIO	106.276,11 €
642	COMUNE DI ALANNO	21.440,58 €
643	COMUNE DI AGAZZANO	27.541,99 €
644	COMUNE DI ACUTO	51.311,38 €
645	COMUNE DI ACRI	26.669,78 €
646	COMUNE DI ACQUAPPESA	16.917,14 €
647	COMUNE DI ACQUAFONDATA	51.953,03 €
648	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO	44.378,93 €
649	COMUNE DI ACCUMOLI	74.369,83 €
650	COMUNE DELL'AQUILA	284.980,26 €
651	COMUNE DELLA SPEZIA	357.266,60 €
652	COMUNE D ISCIGLIANO	2.912,13 €
653	COMUNE CORIGLIANO-ROSSANO	11.814,35 €
654	COMUNE CIVITELLA MESSER RAIMONDO	17.218,57 €
655	COMUNE CAMPO TURES	43.640,33 €
656	COMUNE ALTAVILLA MILICIA	32.604,57 €
657	COMUNE ALBINEA	80.652,29 €
658	COMUNE COMUNE (FRANCAVILLA FONTANA)	62.363,46 €

659	COMMISSARIO STRAORDINARIO REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO MOLISANO CENTRALE	320.244,45 €
660	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTI IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE LIGURIA	127.710,11 €
661	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE TOSCANA	70.817,38 €
662	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	666.945,32 €
663	CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO	639.929,43 €
664	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	2.929.151,23 €
665	CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	334.935,24 €
666	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	158.435,37 €
667	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - DIREZIONE TECNICA STRADE -	766.740,68 €
668	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	97.556,83 €
669	CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA	584.879,91 €
670	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	590.916,80 €
671	CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA	1.644.417,46 €
672	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	117.507,40 €
673	CITTÀ METROPOLITANA DI BARI	224.042,64 €
674	CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO	322.235,82 €
675	CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO	409.761,91 €
676	CITTÀ DI BRUNICO	151.858,50 €
677	CIDIU SERVIZI S.P.A.	37.177,69 €
678	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI A. DANIELATO	165.524,99 €
679	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	244.475,96 €
680	CASTEL SAN NICCOLO'	148.613,72 €
681	CASA DI RIPOSO UMBERTO I	149.434,81 €
682	CAP HOLDING S.P.A.	267.212,56 €
683	CALENZANO COMUNE SRL	395.940,93 €
684	AZIENDA USL UMBRIA 1	77.049,42 €
685	AZIENDA USL DI PARMA	19.292,64 €
686	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	44.558,04 €
687	AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA	67.218,46 €
688	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	186.982,30 €
689	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	411.022,08 €
690	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) OVEST MILANESE	50.796,57 €
691	AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO	213.334,75 €
692	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI MERANO SPA	5.511,20 €
693	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	24.499,89 €
694	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO	50.869,85 €
695	AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD	6.017,19 €

696	AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO	94.225,18 €
697	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI	8.749,64 €
698	AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A.	401.955,23 €
699	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	52.203,40 €
700	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA IRCCS	527.413,99 €
701	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	141.881,92 €
702	AZIENDA ENERGETICA PRATO SOC. COOP.	769.882,45 €
703	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE	412.053,57 €
704	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	342.294,74 €
705	ATER DEL COMUNE DI ROMA	195.615,73 €
706	ASST BRIANZA	111.774,38 €
707	ASL LECCE	61.683,20 €
708	ASL CASERTA	44.824,93 €
709	ARTE GENOVA - SEZIONE SUAR REGIONE LIGURIA	72.112,74 €
710	ARNAS GARIBALDI CATANIA	1.277.977,35 €
711	ARETI SPA	592.771,14 €
712	AREA BLU SPA	88.645,72 €
713	ARCA JONICA - AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE - PROVINCIA DI TARANTO	18.507,22 €
714	AQUAPUR MULTISERVIZI S.P.A.	1.025.969,25 €
715	ANAS S.PA.	15.549.760,34 €
716	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	338.821,52 €
717	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	15.800,95 €
718	AMIU BONIFICHE S.P.A.	41.141,22 €
719	AMIACQUE S.R.L.	89.162,49 €
720	AMAT PALERMO S.P.A.	13.150,09 €
721	ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	43.707,12 €
722	ALFA S.R.L.	216.136,59 €
723	AIPO (AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO)	611.976,80 €
724	AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	177.052,88 €
725	AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA	148.870,47 €
726	AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA', LE INFRASTRUTTURE E LE RETI	3.487,50 €
727	AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.	5.528.959,43 €
728	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1.179.907,41 €
729	ACQUE VERONESI S.C.AR.L	532.412,09 €
730	ACQUE SERVIZI SRL	45.421,26 €
731	ACQUE S.P.A.	1.138.774,98 €

732	ACER BOLOGNA	62.189,33 €
733	ACER - AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	855.293,62 €
734	ACEA ATO 5 S.P.A.	476.514,19 €
735	ACEA ATO 2 S.P.A.	279.727,18 €
736	ACEA AMBIENTE SRL	37.497,63 €
737	ABBANOA SPA	61.228,88 €
738	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	84.148,53 €
739	6° REGGIMENTO GENIO PIONIERI	237.317,20 €
740	5° REPARTO INFRASTRUTTURE	61.463,73 €
741	3° REPARTO GENIO A.M.	119.249,52 €
742	2° REPARTO GENIO A.M.	70.810,20 €
743	11 REPARTO INFRASTRUTTURE	1.507,17 €
744	10° REPARTO INFRASTRUTTURE	210.233,86 €
745	1° REPARTO GENIO A.M.	1.234.948,37 €
	TOTALE	**148.233.397,58 €**

GRANDE IMPRESA

Nr	Denominazione Stazione Appaltante	importo ammesso GI
1	VOLTURARA IRPINA	256.253,93 €
2	VIACQUA SPA	10.188,75 €
3	VENETO STRADE SPA	225.199,04 €
4	VENETO ACQUE S.P.A.	395.687,82 €
5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	677.569,27 €
6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	176.958,07 €
7	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO	286.946,60 €
8	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	802.334,06 €
9	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO	39.933,66 €
10	UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA	1.264.485,87 €
11	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI	45.793,40 €
12	UMBRA ACQUE S.P.A.	72.335,72 €
13	TRENITALIA S.P.A. 05403151003	3.010.890,03 €
14	SVILUPPO GENOVA S.P.A.	682.750,67 €
15	STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA	1.147.810,42 €
16	SOGIN S.P.A.	164.615,44 €
17	SOCIÉTÉ INFRASTRUCTURES VALDOTAINES SRL	494.913,25 €
18	SO.GE.A.AL. S.P.A.	52.909,45 €
19	ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.	208.675,17 €
20	ROMA CAPITALE	1.956.486,26 €
21	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	24.331.349,43 €
22	REGIONE SICILIANA	474.639,01 €
23	REGIONE PIEMONTE	919.501,21 €
24	REGIONE MARCHE	8.896.851,89 €
25	REGIONE CALABRIA	2.317.387,98 €
26	REGIONE ABRUZZO	394.593,84 €
27	QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A.	3.158.631,02 €
28	PUBLIACQUA S.P.A	943.855,00 €
29	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA	116.836,33 €
30	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE TOSCANA MARCHE E UMBRIA	117.359,95 €
31	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OOPP CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA	2.121.083,65 €
32	PROVINCIA DI TREVISO	185.801,85 €
33	PROVINCIA DI SASSARI	60.965,87 €
34	PROVINCIA DI SALERNO	82.093,59 €
35	PROVINCIA DI PESCARA	477.755,22 €
36	PROVINCIA DI PERUGIA	79.122,12 €
37	PROVINCIA DI PARMA	427.561,43 €
38	PROVINCIA DI FERMO	23.500,49 €
39	PROVINCIA DI CUNEO	600.129,62 €
40	PROVINCIA DI BRESCIA	124.290,07 €
41	PROVINCIA DI BIELLA	44.433,35 €
42	PROVINCIA DI BERGAMO	991.266,77 €

43	PROVINCIA DI BENEVENTO	319.993,04 €
44	PROVINCIA DI ASTI	47.693,79 €
45	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6.045.950,55 €
46	PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DELL'ART.4 DELLA LEGGE 80/84	853.645,69 €
47	POLITECNICO DI MILANO	2.275.648,13 €
48	PISAMO S.R.L.	232.886,21 €
49	PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO – MARTIGNANO	3.587,19 €
50	NOI SPA	172.370,17 €
51	METRO BRESCIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - MB - S.R.L.	24.004,29 €
52	LEPIDA SCPA	27.666,12 €
53	ISTITUTO PER L'EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	319.034,80 €
54	IRSAP - ISTITUTO REGIONALE SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE	13.081,54 €
55	INFRATRASPORTI.TO S.R.L.	5.410.775,87 €
56	IACP AGRIGENTO	319.983,98 €
57	GORI SPA	2.559.319,30 €
58	FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	2.576.858,66 €
59	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	1.549.615,12 €
60	FERROVIE DEL GARGANO SRL	61.693,19 €
61	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	10.186,89 €
62	EAV SRL	33.625,66 €
63	DISCO ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA	729.936,56 €
64	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI TARANTO	201.570,38 €
65	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI AUGUSTA	15.418,50 €
66	CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	9.191.941,96 €
67	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI	411.147,70 €
68	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO JEKON	1.551.711,92 €
69	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	207.774,39 €
70	CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE	184.953,32 €
71	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	233.021,12 €
72	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	77.996,97 €
73	CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA	489.974,06 €
74	CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA	4.103.556,20 €
75	CONSORZIO AREA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO	140.245,26 €
76	COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA	28.948,58 €
77	COMUNE VAL DI VIZZE	18.787,68 €
78	COMUNE TEGGIANO	9.750,82 €

79	COMUNE PONSACCO	26.042,10 €
80	COMUNE DI VISSO	263.765,91 €
81	COMUNE DI VEROLANUOVA	192.172,31 €
82	COMUNE DI VENEZIA	1.572.840,23 €
83	COMUNE DI UDINE	44.850,81 €
84	COMUNE DI TREBISACCE	113.659,92 €
85	COMUNE DI TORRACA	40.290,44 €
86	COMUNE DI TOLENTINO	167.237,19 €
87	COMUNE DI TITO	24.611,86 €
88	COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA	129.852,09 €
89	COMUNE DI TALMASSONS	5.543,15 €
90	COMUNE DI SPILIMBERGO	45.426,57 €
91	COMUNE DI SPELLO	68.292,97 €
92	COMUNE DI SISSA TRECASALI	34.303,36 €
93	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	108.291,44 €
94	COMUNE DI SESTO CALENDE	67.519,59 €
95	COMUNE DI SERRASTRETTA	164.772,85 €
96	COMUNE DI SENIGALLIA	6.819,48 €
97	COMUNE DI SASSARI	176.555,67 €
98	COMUNE DI SANSEPOLCRO	465.970,15 €
99	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	76.356,04 €
100	COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA	24.167,23 €
101	COMUNE DI SAN LEO	38.190,87 €
102	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	54.006,57 €
103	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	98.921,37 €
104	COMUNE DI SAN GENESIO ATESINO	62.325,62 €
105	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	12.857,89 €
106	COMUNE DI RONCIGLIONE	192.113,96 €
107	COMUNE DI ROCCADASPIDE	44.668,06 €
108	COMUNE DI RIOFREDDO	130.140,84 €
109	COMUNE DI RIMINI	627.694,13 €
110	COMUNE DI RICCIONE	498.288,27 €
111	COMUNE DI RAVENNA	2.275.609,05 €
112	COMUNE DI QUART	431.650,33 €
113	COMUNE DI PRATO	35.351,77 €
114	COMUNE DI PORTICI	630.652,83 €
115	COMUNE DI PONTEBBA	55.256,07 €
116	COMUNE DI PIETRAMELARA	15.117,32 €
117	COMUNE DI PIETRA LIGURE	14.873,93 €
118	COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	41.347,84 €
119	COMUNE DI PERUGIA	24.708,43 €
120	COMUNE DI PATRICA	271.933,45 €
121	COMUNE DI ORISTANO	4.312,93 €
122	COMUNE DI NOVA PONENTE	503.762,22 €
123	COMUNE DI NIMIS	287.057,35 €
124	COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI	8.728,42 €
125	COMUNE DI NAPOLI	4.757.982,50 €
126	COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO	31.560,09 €
127	COMUNE DI MONTALTO DORA	10.407,62 €
128	COMUNE DI MOLFETTA	2.632.215,06 €

129	COMUNE DI MOGGIO UDINESE	48.570,98 €
130	COMUNE DI MODENA	473.162,80 €
131	COMUNE DI MESSINA	361.351,64 €
132	COMUNE DI MELZO	247.439,23 €
133	COMUNE DI MARTIGNACCO	287.975,22 €
134	COMUNE DI MARCON	617.508,60 €
135	COMUNE DI MANTOVA	10.341,15 €
136	COMUNE DI MAGNACAVALLO	27.072,90 €
137	COMUNE DI LUCERA	683.299,21 €
138	COMUNE DI LUCCA	9.918,76 €
139	COMUNE DI LIVORNO	29.204,29 €
140	COMUNE DI LEINI	95.468,40 €
141	COMUNE DI LANA	29.800,06 €
142	COMUNE DI LAGUNDO	202.181,73 €
143	COMUNE DI JESI	16.788,92 €
144	COMUNE DI INVERUNO	86.368,10 €
145	COMUNE DI GUALDO TADINO	9.632,72 €
146	COMUNE DI GORIZIA	38.576,12 €
147	COMUNE DI GENOVA	931.621,01 €
148	COMUNE DI GENOLA	60.221,92 €
149	COMUNE DI FORLI'	480.094,55 €
150	COMUNE DI FORIO	927.114,35 €
151	COMUNE DI FIRENZE	1.203.286,10 €
152	COMUNE DI FIORANO MODENESE	106.767,80 €
153	COMUNE DI FIDENZA	152.530,92 €
154	COMUNE DI FERMO	8.840,09 €
155	COMUNE DI FERENTINO (FR)	124.527,16 €
156	COMUNE DI FALZES	119.709,62 €
157	COMUNE DI FALERIA	95.306,10 €
158	COMUNE DI ESPERIA	542.940,17 €
159	COMUNE DI EMPOLI	157.571,68 €
160	COMUNE DI CUGNOLI	49.204,26 €
161	COMUNE DI CREVALCORE	10.535,22 €
162	COMUNE DI CONSELICE	41.143,04 €
163	COMUNE DI COLLEGNO	39.643,43 €
164	COMUNE DI COLLECCHIO	37.697,18 €
165	COMUNE DI CHIUSA (BZ)	86.545,40 €
166	COMUNE DI CHIARI	437.883,60 €
167	COMUNE DI CESENA	419.823,32 €
168	COMUNE DI CATTOLICA	167.017,72 €
169	COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO	220.401,22 €
170	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	242.351,17 €
171	COMUNE DI CASERTA	19.482,59 €
172	COMUNE DI CARPI	143.654,40 €
173	COMUNE DI CAMERINO	9.761,35 €
174	COMUNE DI CALASCIBETTA	224.111,14 €
175	COMUNE DI CALABRITTO	22.254,71 €
176	COMUNE DI BUJA	47.642,99 €
177	COMUNE DI BRESSANONE	490.660,36 €
178	COMUNE DI BRESCELLO	28.586,37 €

179	COMUNE DI BORMIO	167.624,49 €
180	COMUNE DI BORGOSATOLLO	133.143,14 €
181	COMUNE DI BOLOGNA	12.078,57 €
182	COMUNE DI BIBBIENA	238.904,20 €
183	COMUNE DI BERGAMO	37.485,04 €
184	COMUNE DI BENEVENTO	97.176,46 €
185	COMUNE DI BELLANO	59.191,94 €
186	COMUNE DI BADIA	127.488,46 €
187	COMUNE DI ASTI	624.573,97 €
188	COMUNE DI ASCOLI PICENO	107.832,08 €
189	COMUNE DI ARTA TERME	159.277,26 €
190	COMUNE DI ALTIDONA	474.443,11 €
191	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	374.165,78 €
192	COMUNE DI ALASSIO	84.108,65 €
193	COMUNE DELLA SPEZIA	1.766,01 €
194	COMUNE CAVALLINO TREPORTI	280.225,48 €
195	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	19.366,06 €
196	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	82.659,30 €
197	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	117.829,19 €
198	CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	1.987.291,79 €
199	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	1.116.066,56 €
200	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	926.779,37 €
201	CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO	221.266,85 €
202	CIPNES GALLURA	466.311,48 €
203	CIDIU SERVIZI S.P.A.	201.454,71 €
204	CAP HOLDING S.P.A.	282.786,35 €
205	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	56.672,60 €
206	AZIENDA USL DI PARMA	17.374,56 €
207	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	415.798,62 €
208	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	1.482.585,14 €
209	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	12.230,03 €
210	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII	234.709,56 €
211	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) OVEST MILANESE	7.329,55 €
212	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI MERANO SPA	495.328,75 €
213	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI	3.373.390,84 €
214	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	2.309,78 €
215	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	2.361.063,51 €
216	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUSITI S.P.A.	1.027.947,44 €
217	AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO	297.659,06 €
218	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA	488.234,14 €
219	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	368.424,01 €
220	ATER DEL COMUNE DI ROMA	465.505,43 €
221	ASST GAETANO PINI - CTO	105.219,41 €

222	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	149.821,87 €
223	ASST BRIANZA	241.822,61 €
224	ASSOCIAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI DI LAIVES	659.371,27 €
225	ASL FROSINONE	652.124,32 €
226	ARETI SPA	2.311.134,05 €
227	AREA BLU SPA	195.173,98 €
228	ANAS S.PA.	25.552.657,06 €
229	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	136.697,17 €
230	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	375.800,28 €
231	ALFA S.R.L.	32.433,09 €
232	AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	69.481,94 €
233	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE DEL SARNO S.P.A.	192.325,29 €
234	ACQUE VERONESI S.C.AR.L	172.807,91 €
235	ACQUE SERVIZI SRL	45.552,51 €
236	ACQUE S.P.A.	1.531.778,98 €
237	ACEA ATO 5 S.P.A.	1.842.205,53 €
238	ACEA ATO 2 S.P.A.	3.762.056,71 €
239	ABBANOA SPA	3.853.193,07 €
240	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	1.126.106,89 €
241	3° REPARTO GENIO A.M.	75.069,04 €
242	2° REPARTO GENIO A.M.	178.413,72 €
243	15° REPARTO INFRASTRUTTURE	50.046,90 €
244	1° REPARTO GENIO A.M.	671.798,29 €
245	COMUNE DI MARTIRANO	219.281,29 €
	TOTALE	**191.561.002,60 €**

23A05962

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETO 20 settembre 2023.

Organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia.

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato,

nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia 31 dicembre 2009 concernente l'organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 19, concernente il Dipartimento per le politiche della famiglia;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», e, in particolare, l'art. 17, comma 1-*bis*;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» e, in particolare, l'art. 19, istitutivo del Fondo per le politiche della famiglia;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, commi 1250, 1251, 1251-*bis* e 1252 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni, relativo al «Regolamento recante riordine dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, relativo al «Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali», che, all'art. 9, disciplina la Segreteria tecnica e le attività di supporto alla Commissione per le adozioni internazionali;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'art. 12, comma 20, secondo cui, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, le attività svolte dagli organismi stessi - tra i quali il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio, 2007, n. 103 - sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano, restando fermi, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'art. 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2013 e successive modificazioni, con il quale è istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, il Micronido della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «Micronido PCM»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», e, in particolare, l'art. 1, comma 411, il quale ha istituito il Fondo per le adozioni internazionali, al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali;

Vista la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», e in particolare, l'art. 3, commi 5 e 7;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, l'art. 1, comma 215, come modificato dall'art. 32, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui, al fine di garantire la realizzazione delle attività istituzionali del Centro di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la loro continuità, sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto l'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *c)* del citato decreto-legge n. 86 del 2018, e, in particolare, il punto 1) della lettera *c)*, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al predetto

decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2018, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, che, in attuazione del citato art. 3 del decreto-legge n. 86 del 2018, ha previsto il trasferimento dei capitoli di bilancio concernenti le spese in tema di adozione di minori stranieri e quelle di funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e le spese per il sostegno delle adozioni internazionali, dal Centro di responsabilità 1 - Segretariato generale, al Centro di responsabilità 15 - Politiche per la famiglia;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'art. 1, commi 59, concernente l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno del fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 9, concernente il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante «Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», e, in particolare, l'art. 9 il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno di cui al medesimo decreto;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022 con il quale sono state delegate al Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia la predisposizione e la sottoscrizione di tutti gli atti concernenti la gestione e l'organizzazione del Micronido della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando, fino al 31 dicembre 2022, in capo al Dipartimento per il personale, la gestione contabile del pertinente capitolo del bilancio della Presidenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in 21 ottobre 2022 con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, l'incarico per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, in particolare, in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza;

Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera *c)* che richiama il Fondo per le politiche della famiglia, di cui alla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 1 rubricato «Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali» e l'art. 22 concernente «Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri», nonché la tabella A dell'allegato 1, annessa al medesimo decreto-legge;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 22 del decreto-legge n. 44 del 2023, il quale prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri si articola in non più di tre Uffici, inclusa la Segreteria tecnica prevista dall'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non più di sette Servizi, inclusi i due Servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica;

Considerato che la medesima tabella A dell'allegato 1 del menzionato decreto-legge n. 44 del 2023 prevede tra l'altro, l'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri per sei posti di dirigente di seconda fascia, di cui un da attribuire, in sede di prima applicazione, al Dipartimento per le politiche della famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, e, in particolare, l'art. 4, recante «Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per le politiche della famiglia», registrato alla Corte dei conti in data 11 agosto 2023 al n. 2307;

Ravvisata, pertanto, la necessità di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche della famiglia, alla luce del nuovo assetto e delle nuove competenze assegnategli dalla sopra citata normativa;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di disciplina e funzioni

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche della famiglia di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il Dipartimento è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche della famiglia, della natalità, delle adozioni, dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia

nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché delle funzioni di competenza statale già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonché delle funzioni concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Dipartimento, altresì, provvede: alla gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità, e, in particolare, alla gestione del fondo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo le finalità previste dall'art. 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006, ivi incluse quelle relative all'informazione e comunicazione a sostegno della componente anziana dei nuclei familiari di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33; alla promozione e al coordinamento delle azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per l'analisi, il monitoraggio e la valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

4. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, restando fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla Presidenza della Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la famiglia. Il Dipartimento, in particolare, provvede alla realizzazione degli interventi in materia di adozione e di affidamento di cui all'art. 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006 e degli interventi volti a sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali di cui all'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, nonché delle funzioni di competenza statale già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia e al diritto di ascolto, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. A tal fine, il Dipartimento assicura le funzioni di competenza del Governo nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed esercita le competenze già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'art. 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269; organizza periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, con il supporto della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti; realizza gli interventi in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; gestisce, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285; realizza, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art. 3, comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71; cura gli adempimenti relativi all'attuazione dell'art. 1, commi dal 59 al 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti il Fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia».

6. Il Dipartimento assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di politiche della famiglia, della natalità, dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art. 2.

Indirizzo politico-amministrativo

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Dipartimento e definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire, verificando anche la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione del Dipartimento agli indirizzi impartiti.

Art. 3.

Il Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli atti di indirizzo politico e agli obiettivi strategici fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata, coordina l'attività degli Uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti Uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata.

2. Il Capo del Dipartimento cura le attività di controllo gestionale, di predisposizione degli obiettivi nell'ambito della direttiva annuale e di valutazione della dirigenza, nonché il coordinamento delle attività del Dipartimento in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; coordina l'attività di comunicazione istituzionale e quella interna, inclusa la documentazione video-fotografica sulle attività istituzionali del Dipartimento.

3. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con Il Segretario generale, con gli altri Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri; può affidare incarichi specifici a singoli dirigenti e funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro.

4. Il Capo del Dipartimento si avvale di una propria Segreteria, di livello non dirigenziale, anche con funzioni di relazioni con il pubblico e di comunicazione, e può essere coadiuvato da una Segreteria tecnica, composta da personale di livello non dirigenziale, che lo supporta nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

5. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata, al dirigente coordinatore di uno degli Uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente coordinatore di uno degli Uffici con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata, su proposta del Capo del Dipartimento, può conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento a uno dei dirigenti coordinatori degli Uffici del Dipartimento.

7. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento e per le funzioni trasversali, strumentali all'attuazione delle politiche del Dipartimento, opera un Servizio di livello dirigenziale non generale denominato «Servizio per gli affari giuridici, amministrativi e di bilancio», che provvede:

a) all'istruttoria e alla redazione di pareri giuridici di competenza del Dipartimento, fatte salve diverse determinazioni del Capo del Dipartimento in ordine a materie particolarmente specialistiche;

b) all'istruttoria e alla predisposizione di convenzioni, accordi e contratti, con enti pubblici e privati, da sottoporre alla firma del Capo del Dipartimento, fatte salve diverse determinazioni in ordine a materie particolarmente specialistiche;

c) all'istruttoria e alla predisposizione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo in tutte le materie di competenza del Dipartimento, anche attraverso elementi informativi specialistici provenienti dagli Uffici;

d) all'esame e allo studio delle questioni, di carattere generale e particolare, attinenti alla posizione giuridica ed economica del personale di ruolo, di prestito o dei consulenti ed esperti estranei all'amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

e) alla gestione del ciclo di progetto nel quadro dei fondi europei;

f) all'istruttoria e alla predisposizione degli avvisi pubblici e dei bandi di gara, anche europei, da sottoporre alla firma del Capo del Dipartimento, nonché a tutti i correlati adempimenti amministrativi, preliminari e successivi;

g) alla raccolta delle proposte degli Uffici relative alla gestione del personale e alla predisposizione dei relativi atti per la firma del Capo del Dipartimento;

h) alla raccolta delle proposte degli Uffici relative agli adempimenti richiesti dal PIAO e alla predisposizione dei relativi atti per la firma del Capo del Dipartimento;

i) alla cura dei rapporti operativi con il Dipartimento per il personale e con il Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

l) alla cura degli affari relativi alla logistica del Dipartimento;

m) alla gestione dei flussi documentali, del protocollo informatico e dell'archivio del Dipartimento;

n) alla cura dei rapporti con l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità;

o) alla gestione organizzativa, amministrativa e contabile del Micronido della Presidenza del Consiglio dei ministri;

p) alla raccolta delle proposte degli Uffici relative agli adempimenti contabili e di bilancio, agli impegni di spesa e ai pagamenti di competenza e alla predisposizione degli atti per la firma del Capo del Dipartimento, assicurandone la coerenza con le direttive e con le norme;

q) alla raccolta delle proposte degli Uffici e alla predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Centro di responsabilità 15 - Politiche per la famiglia;

r) alla raccolta dei dati provenienti dagli Uffici e alla predisposizione, per la firma del Capo del Dipartimento, della relazione del conto annuale della Ragioneria generale dello Stato e per il controllo di gestione e misurazione delle attività amministrative;

s) alla raccolta di contributi degli Uffici per la stesura finale della relazione per la Corte dei conti;

t) alla cura dei rapporti con l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile.

Art. 4.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in tre Uffici di livello dirigenziale generale e in sette Servizi di livello dirigenziale non generale, compreso quello di cui all'art. 3, comma 7.

2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) Ufficio I - Politiche in favore della natalità e della conciliazione;

b) Ufficio II - Politiche a supporto dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) Ufficio III - Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali.

3. Gli Uffici del Dipartimento, nelle materie di propria competenza, forniscono supporto tecnico-amministrativo al Capo del Dipartimento.

4. Nella gestione del personale e nella programmazione del bilancio, nonché nelle materie di carattere trasversale, gli Uffici del Dipartimento predispongono e sottopongo-

no gli atti e le proposte ai fini dell'approvazione del Capo del Dipartimento.

Art. 5.

Ufficio I - Politiche in favore della natalità e della conciliazione

1. L'Ufficio I cura la promozione, l'elaborazione, l'attuazione e il coordinamento delle politiche in favore della natalità e di contrasto alla crisi demografica. Inoltre, promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione tra i tempi di lavoro e di cura della famiglia.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti due Servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale:

a) Servizio I - Interventi a favore della natalità e a sostegno della genitorialità;

b) Servizio II - Interventi a supporto della conciliazione vita-lavoro e dell'invecchiamento attivo.

3. Il Servizio I provvede:

a) alla promozione, realizzazione e monitoraggio di interventi diretti a favorire la natalità, a supporto delle politiche nazionali a sostegno della generatività e della genitorialità e per il contrasto alla crisi demografica, anche attraverso la diffusione e valorizzazione delle buone pratiche realizzate sul territorio;

b) al coordinamento, monitoraggio e valutazione d'impatto delle iniziative realizzate dalle regioni e dagli enti locali con il Fondo per le politiche della famiglia;

c) alla predisposizione degli atti amministrativi compresi quelli istruttori riguardanti le altre pubbliche amministrazioni e gli organismi rappresentativi delle autonomie territoriali, regionali e locali, al fine di conseguire intese e concerti relativi alle politiche per la famiglia e alle iniziative a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia e sugli altri finanziamenti disponibili;

d) alla elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano nazionale per la famiglia, anche con il supporto dell'Osservatorio nazionale della famiglia, e all'organizzazione della Conferenza nazionale sulla famiglia;

e) all'attività di studio e ricerca in materia di relazioni giuridico familiari, a supporto delle iniziative per favorire una cultura paritaria delle responsabilità genitoriali;

f) all'attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale per i figli a carico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico;

g) alla predisposizione degli atti e degli adempimenti a supporto dell'attività svolta dall'Osservatorio nazionale della famiglia e dall'Osservatorio nazionale sull'assegno unico e universale per i figli a carico relativamente allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite;

h) alla cura dei rapporti con l'Unione europea e con le Organizzazioni internazionali, garantendo la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali, con riferimento alle tematiche di competenza del Servizio;

i) alla cura e alla gestione degli adempimenti relativi alla progettazione e realizzazione di progetti in materia di politiche per la famiglia realizzati con il contributo di fondi europei;

l) alla predisposizione degli atti e degli adempimenti finalizzati all'erogazione di speciali elargizioni previste da norme a sostegno dei figli a carico di genitori separati e altre misure dedicate alla famiglia e alla coppia genitoriale;

m) alla promozione e monitoraggio di interventi ed iniziative per lo sviluppo e la diffusione dei centri per la famiglia.

4. Il Servizio II provvede:

a) alla promozione e realizzazione degli interventi diretti a favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e i tempi di cura della famiglia, fornendo altresì supporto all'attuazione delle misure di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni;

b) al coordinamento, gestione, monitoraggio e valutazione delle iniziative e degli interventi promossi mediante i fondi dedicati alla conciliazione;

c) alla verifica di impatto delle politiche, anche di settore, concernenti la conciliazione, i congedi e le altre misure correlate;

d) alla realizzazione di interventi volti a promuovere le misure di conciliazione nel mercato del lavoro, anche mediante iniziative a supporto del welfare aziendale e territoriale;

e) alla promozione di una cultura che favorisca una più equa distribuzione dei carichi di cura all'interno delle famiglie, per promuovere la responsabilità genitoriale paterna e una maggiore fruizione dei congedi facoltativi da parte dei padri, nonché l'occupazione femminile e le pari opportunità;

f) alla promozione e realizzazione di progetti, interventi e iniziative a sostegno delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo e alla cura della componente anziana della famiglia, anche nel quadro dell'attuazione del Piano di azione internazionale di Madrid del 2022 e delle altre iniziative europee e internazionali in materia;

g) alla cura dei rapporti con l'Unione europea e con le Organizzazioni internazionali, garantendo la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali, con riferimento alle tematiche di competenza del Servizio;

h) all'attività di studio e ricerca sulle misure di conciliazione esistenti, con riferimento particolare ai modelli di organizzazione del lavoro, alla normativa sui congedi, alle politiche sui tempi delle città e alla mobilità, anche in un'ottica comparativa con le politiche attuate negli altri Stati dell'Unione europea;

i) alla predisposizione di proposte, anche di natura legislativa, da sottoporre all'Autorità politica delegata nelle materie di competenza;

l) alle relazioni istituzionali con le imprese, con le associazioni datoriali, con gli enti del terzo settore, con le associazioni familiari e con tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, anche al fine di diffondere le migliori pratiche in materia di conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di cura della famiglia.

Art. 6.

Ufficio II - Politiche a supporto dell'infanzia e dell'adolescenza

1. L'Ufficio II cura la promozione, l'elaborazione, l'attuazione e il coordinamento delle politiche a supporto e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, curando, altresì, l'attuazione delle competenze già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti due Servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale:

a) Servizio I - Interventi per la promozione e il sostegno dei diritti delle persone di minore età;

b) Servizio II - Interventi per la protezione e la tutela dei diritti delle persone di minore età.

3. Il Servizio I provvede:

a) all'esercizio delle funzioni di competenza del Governo nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, inclusa la predisposizione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

b) all'esercizio delle competenze già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

c) alla realizzazione di interventi per la promozione dei diritti delle persone di minore età, anche attraverso l'ascolto e la partecipazione delle stesse;

d) alla promozione e al sostegno dello sviluppo dei servizi socio-educativi della prima infanzia;

e) alla gestione del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori;

f) all'attuazione degli adempimenti della legge 28 agosto 1997, n. 285, e alla gestione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

g) all'organizzazione della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e la Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

h) alla cura dei rapporti con l'Unione europea e con le Organizzazioni internazionali, garantendo la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali, con riferimento alle tematiche di competenza del Servizio.

4. Il Servizio II provvede:

a) alla realizzazione degli interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile;

b) alla promozione e al coordinamento, per quanto di competenza dell'Autorità politica delegata, delle iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza e abuso sui minori, inclusi gli orfani di crimini domestici, nonché il fenomeno della violenza assistita;

c) all'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale;

d) alla predisposizione della relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta in merito alle funzioni di coordinamento di cui alla lettera *b)*, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

e) all'esercizio delle competenze relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, inclusa l'elaborazione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale minorile;

f) all'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività connesse alla banca dati istituita presso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno;

g) alla cura degli adempimenti di competenza relativi all'attuazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di cyberbullismo;

h) alla cura degli adempimenti connessi alla titolarità del numero pubblico «Emergenza Infanzia 114»;

i) alla cura dei rapporti con l'Unione europea e con le Organizzazioni internazionali, garantendo la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali, con riferimento alle tematiche di competenza del Servizio.

Art. 7.

Ufficio III - Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali

1. L'Ufficio III fornisce supporto al Presidente, al Vicepresidente e alla Commissione per le adozioni internazionali nello svolgimento delle attività assegnate dalla legge e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti due Servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale:

a) Servizio I - Servizio per le adozioni;

b) Servizio II - Servizio per gli affari amministrativi e contabili.

3. La dotazione organica della Segreteria tecnica è definita ai sensi dell'art. 9, comma 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007.

4. Il Servizio I provvede:

a) alla predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;

b) agli adempimenti necessari per l'istruttoria degli atti della Commissione;

c) alla predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero;

d) alla conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;

e) ad assistere la Commissione per le attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere *f)*, *g)* e *l)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007;

f) ai rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;

g) agli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;

h) ai rapporti con gli uffici delle altre autorità centrali per le adozioni internazionali, nonché con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze;

i) all'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali.

5. Il Servizio II provvede alla predisposizione degli atti relativi:

a) all'amministrazione del personale in organico presso l'Ufficio III;

b) alla gestione delle spese e all'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali;

c) agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle attività di cooperazione e di sostegno alle adozioni internazionali.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data della sua emanazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia 31 dicembre 2009, citato nelle premesse.

3. Fino al conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dal presente decreto, e comunque non oltre novanta giorni dalla sua emanazione, è prorogata l'efficacia degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito dell'Ufficio I - Interventi per la conciliazione, comunicazione, gestione e dell'Ufficio II - Politiche per la famiglia, di cui al decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia 31 dicembre 2009, citato nelle premesse.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2023

Il Ministro: ROCCELLA

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2701

23A05940

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 ottobre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Adalat Crono», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 641/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la clas-

sificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 54 del 29 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 20 febbraio 2019, con la quale la società GMM Farma S.r.l è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Adalat Crono» (nifedipina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2023 con la quale la società GMM Farma S.r.l ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Adalat Crono» (nifedipina), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 043515030;

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ADALAT CRONO (nifedipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 043515030 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,22. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,97.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Adalat Crono» (nifedipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05921

DETERMINA 17 ottobre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zirtec», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 642/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 436 del 11 giugno 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ita-

liana - Serie generale - n. 156 del 5 luglio 2019, con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Zirtec» (cetirizina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2023 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe «Cnn» alla classe «A», ai fini della rimborsabilità del medicinale «Zirtec» (cetirizina), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 042955043;

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZIRTEC (cetirizina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«10 mg/ml gocce orali, soluzione» - flacone 20 ml - A.I.C. n. 042955043 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,99 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,54 - nota AIFA: 89.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zirtec» (cetirizina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05922

DETERMINA 17 ottobre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sugammadex Amomed», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 647/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013, recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 50 del 28 marzo 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 84 del 8 aprile 2023, con la quale la società AOP Orphan Pharmaceuticals GMBH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sugammadex Amomed» (sugammadex);

Vista la domanda presentata in data 9 giugno 2023 con la quale la società AOP Orphan Pharmaceuticals GMBH ha chiesto la riclassificazione dalla classe «Cnn» alla classe «H», ai fini della rimborsabilità del medicinale «Sugammadex Amomed» (sugammadex) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 050496013/E;

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SUGAMMADEX AMOMED (sugammadex) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» - 10 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050496013/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 546,91 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 902,62.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sugammadex Amomed» (sugammadex) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sugammadex Amomed» (sugammadex) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05923

DETERMINA 17 ottobre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sugammadex Fisiopharma», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 648/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 50 del 28 marzo 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 84 dell'8 aprile 2023 con la quale la società Fisiopharma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sugammadex Fisiopharma» (sugammadex);

Vista la domanda presentata in data 4 luglio 2023 con la quale la società Fisiopharma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Sugammadex Fisiopharma» (sugammadex), dalla classe Cnn alla classe H, relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 050534039 e 050534041 e dalla classe Cnn alla classe C per le confezioni aventi codici A.I.C. n. 050534015 e 050534027;

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SUGAMMADEX FISIOPHARMA (sugammadex) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050534039 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 546,91. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 902,62;

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050534041 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.367,26. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.256,52;

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050534015 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050534027 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sugammadex Fisiopharma» (sugammadex) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,

nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sugammadex Fisiopharma» (sugammadex) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05924

DETERMINA 17 ottobre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zapin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 651/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 136 del 14 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2023, con la quale la società Ecupharma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zapin» (mirtazapina);

Vista la domanda presentata in data 13 luglio 2023 con la quale la società Ecupharma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Zapin» (mirtazapina) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 050628015;

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZAPIN (mirtazapina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050628015 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 9,55. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 17,92.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Zapin» (mirtazapina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zapin» (mirtazapina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05925

DETERMINA 17 ottobre 2023.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Xarelto», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 639/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i

prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 776/2013 del 30 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 223, del 23 settembre 2013, recante «Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Xarelto 2,5 mg", approvata con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 18 novembre 2022 con la quale la società Bayer AG ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Xarelto» (rivaroxaban);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 11-13 gennaio 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19-21 e 27 giugno 2023;

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale XARELTO (rivaroxaban), limitatamente alla confezione sotto riportata, è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche autorizzate:

rivaroxaban, somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (*coronary artery disease*, *CAD)* o arteriopatia periferica (*peripheral artery disease*, *PAD)* sintomatica.

Indicazioni terapeutiche rimborsate:

rivaroxaban, in aggiunta ad acido acetilsalicilico (ASA), è rimborsato nei pazienti adulti ad alto rischio di eventi ischemici che soddisfino la seguente condizione clinica: paziente con diagnosi di arteriopatia periferica sintomatica (dell'arto inferiore*) che non necessiti di doppia terapia antiaggregante o di terapia anticoagulante (a dose piena) o altra terapia antiaggregante diversa dall'ASA e per il quale la singola terapia con acido acetilsalicilico rappresenti lo standard di cura.

Confezione:

«2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PP/ALU)» - 56 compresse - A.I.C. n. 038744278/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 64,94 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 107,21.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Al superamento della soglia di 8,5 milioni di fatturato nei dodici mesi di vigenza del contratto, calcolata a partire dalla data di efficacia della determina, e in caso di rinnovo automatico si negozia uno sconto aggiuntivo come da condizioni negoziali.

L'utilizzo di rivaroxaban 2,5 mg per le indicazioni terapeutiche:

Rivaroxaban, somministrato insieme con il solo acido acetilsalicilico (acetylsalicylic acid, *ASA)* o con ASA e clopidogrel o ticlopidina, per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti dopo una sindrome coronarica acuta (SCA) con biomarcatori cardiaci elevati.

Rivaroxaban, somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (*coronary artery disease*, *CAD)* non è rimborsato dal Servizio sanitario nazionale.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: dodici mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xarelto» (rivaroxaban) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, chirurgo vascolare, angiologo e cardiochirurgo (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05942

DETERMINA 20 ottobre 2023.

Aggiornamento del piano terapeutico per la prescrizione di rivaroxaban 2,5 mg. (Determina n. DG/403/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 settembre 2023, con cui si ritiene necessario aggiornare il piano terapeutico (PT) AIFA per la prescrizione di rivaroxaban 2,5 mg, di cui alla determina AIFA n. 12/2021 del 14 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 2021;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del piano terapeutico AIFA per la prescrizione di rivaroxaban 2,5 mg conformemente al parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica sopracitato;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento piano terapeutico per la prescrizione di rivaroxaban 2,5 mg

È aggiornato il piano terapeutico per la prescrizione di RIVAROXABAN 2,5 mg, di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale piano terapeutico sostituisce quello allegato alla determina AIFA n. 12/2021 del 14 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 2021.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

ALLEGATO

Piano Terapeutico per la prescrizione di rivaroxaban 2,5 mg

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei centri ospedalieri individuati dalle Regioni e Province autonome o medici specialisti (cardiologo, angiologo, chirurgo vascolare e cardiochirurgo) operanti in regime SSN

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ____

Tel. ___________________________________ e-mail ____

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita _________________ sesso M ☐ F ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.________________________________

ASL di residenza________________ Regione____________________ Prov. _______________________

Medico di Medicina Generale ______________________________ recapito Tel. ________________________

Indicazione autorizzata: rivaroxaban, somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (coronary artery disease, CAD) o arteriopatia periferica (*peripheral artery disease*, PAD) sintomatica.

Indicazione rimborsata: rivaroxaban, in aggiunta ad acido acetilsalicilico (ASA**),** è rimborsato nei pazienti adulti ad alto rischio di eventi ischemici che soddisfino la seguente condizione clinica:

☐ Paziente con diagnosi di arteriopatia periferica sintomatica (dell'arto inferiore*) che non necessiti di doppia terapia antiaggregante o di terapia anticoagulante (a dose piena) o altra terapia antiaggregante diversa dall'ASA e per il quale la singola terapia con acido acetilsalicilico rappresenti lo standard di cura.

Prescrizione

☐ Prima prescrizione	☐ Prosecuzione terapia	
Farmaco	Posologia	Durata
☐ Rivaroxaban 2,5 mg	2,5mg x 2	
Le evidenze relative a trattamenti di durata superiore ai 2 anni sono limitate.		

*Per arteriopatia periferica (PAD) (arti inferiori) sintomatica si intende: precedente intervento chirurgico di bypass aorto-femorale, intervento chirurgico di bypass dell'arto inferiore o intervento di rivascolarizzazione mediante PCA dell'arteria iliaca o delle arterie infra-inguinali, o pregressa amputazione dell'arto o del piede per malattia vascolare arteriosa, o diagnosi clinica di *claudicatio intermittens* associata ad una o più delle seguenti condizioni:

l) rapporto pressione sanguigna caviglia/braccio <0,90 o

ll) stenosi arteriosa periferica ≥ 50% documentata con angiografia o con un eco doppler arterioso o

lll) stenosi carotidea rivascolarizzata, o stenosi carotidea asintomatica ≥50% diagnosticata con angiografia o eco doppler.

N.B. Con riferimento alle altre indicazioni autorizzate, l'utilizzo di rivaroxaban 2,5 mg non è rimborsato dal SSN per le seguenti indicazioni:

- Rivaroxaban, somministrato insieme con il solo acido acetilsalicilico (acetylsalicylic acid, ASA) o con ASA e clopidogrel o ticlopidina, per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti dopo una sindrome coronarica acuta (SCA) con biomarcatori cardiaci elevati.
- Rivaroxaban, somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (coronary artery disease, CAD).

PT valida fino al ____________________

La validità del PT è al massimo di 12 mesi

Data_____________________

Timbro e firma del medico prescrittore

____

23A05941

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina/Tazobactam Qilu». (Determina n. 643/2023).

Estratto determina n. 643/2023 del 17 ottobre 2023

Medicinale: PIPERACILLINA/TAZOBACTAM QILU.

Titolare A.I.C.: Qilu Pharma Spain S.L.

Confezioni:

«2 g/0,25 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 050562014 (in base 10);

«2 g/0,25 g polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050562026 (in base 10);

«2 g/0,25 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050562038 (in base 10);

«2 g/0,25 g polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050562040 (in base 10);

«2 g/0,25 g polvere per soluzione per infusione» 25 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050562053 (in base 10);

«2 g/0,25 g polvere per soluzione per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050562065 (in base 10);

«4 g/0,5 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 050562077 (in base 10);

«4 g/0,5 g polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050562089 (in base 10);

«4 g/0,5 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050562091 (in base 10);

«4 g/0,5 g polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050562103 (in base 10);

«4 g/0,5 g polvere per soluzione per infusione» 25 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050562115 (in base 10);

«4 g/0,5 g polvere per soluzione per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050562127 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: piperacillina/tazobactam.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Kymos S.L. Ronda De Can Fatjó 7b, Parc Tecnologic Del Valles Cerdanyola Del Vallès, 08290 Barcelona, Spagna;

Unifarma Sia - Vangazu Iela 23, 1024 Riga, Lettonia;

Wessling Hungary KFT. Anonymus utca 6., 1045 Budapest IV, Ungheria.

Indicazioni terapeutiche:

«Piperacillina / Tazobactam Qilu» è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età pari o superiore a due anni:

adulti e adolescenti:

Polmonite grave, compresa polmonite nosocomiale e polmonite associata a ventilazione;

Infezioni complicate del tratto urinario (inclusa pielonefrite);

Infezioni complicate intra-addominali;

Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (incluse infezioni del piede diabetico).

Trattamento di pazienti con batteriemia che si verifica in associazione, o in sospetta associazione, ad una delle infezioni sopra elencate.

«Piperacillina / Tazobactam Qilu» può essere usato nella gestione dei pazienti neutropenici con febbre di sospetta origine da infezione batterica.

Nota: l'uso per la batteriemia dovuta a E. coli e K. pneumoniae (non sensibili a ceftriaxone) che producono beta-lattamasi estesa (ESBL), non è raccomandato nei pazienti adulti.

bambini da due a dodici anni:

Infezioni complicate intra-addominali;

«Piperacillina / Tazobactam Qilu» può essere usato nel trattamento di bambini neutropenici con febbre avente sospetta origine da infezioni batteriche.

È necessario consultare le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«2 g/0,25 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 050562014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,93;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,38;

«2 g/0,25 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050562038 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 40,53;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 66,89;

«4 g/0,5 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 050562077 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,28

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,32;

«4 g/0,5 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050562091 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 83,77;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 138,25.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Piperacillina/Tazobactam Qilu» (piperacillina/tazobactam) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Piperacillina/Tazobactam Qilu» (piperacillina/tazobactam) è la seguente:

per la confezione con A.I.C. n. 050562014: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per la confezione con A.I.C. n. 050562026: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti internista, infettivologo (RNRL);

per le confezioni con A.I.C. nn. 050562038. 050562040, 050562053 e 050562065: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP);

per le confezioni con A.I.C. nn. 050562091, 050562103, 050562115 e 050562127: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP);

per le confezioni con A.I.C. nn. 050562077 e 050562089): medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti internista, infettivologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05926

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plerixafor Teva».

Estratto determina n. 644/2023 del 17 ottobre 2023

Medicinale: PLERIXAFOR TEVA.

Titolare A.I.C. Teva Italia S.r.l.

Confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 1,2 ml – A.I.C. n. 050609015 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: plerixafor.

Officine di produzione:

produttore responsabile del rilascio dei lotti: Pliva Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovića 25, 10000, Zagreb - Croazia.

Indicazioni terapeutiche:

pazienti adulti: «Plerixafor Teva» è indicato in combinazione con il fattore stimolante le colonie dei granulociti (G-CSF) al fine di incrementare la mobilizzazione delle cellule staminali ematopoietiche nel sangue periferico per la raccolta e il conseguente trapianto autologo in pazienti adulti con linfoma o mieloma multiplo che presentano scarsa mobilizzazione cellulare;

pazienti pediatrici (di età compresa tra uno e meno di diciotto anni): «Plerixafor Teva» è indicato in combinazione con il G-CSF al fine di incrementare la mobilizzazione delle cellule staminali ematopoietiche nel sangue periferico per la raccolta e il conseguente trapianto autologo in bambini con linfoma o tumori solidi maligni: preventivamente, quando si prevede che nel giorno previsto per la raccolta, dopo un'adeguata mobilizzazione mediante il G-CSF (con o senza chemioterapia), la conta delle cellule staminali circolanti sia insufficiente in riferimento alla resa desiderata di cellule staminali ematopoietiche, oppure nel caso in cui in precedenza non si sia riusciti a raccogliere un quantitativo sufficiente di cellule staminali ematopoietiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 1,2 ml – A.I.C. n. 050609015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.350,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.180,07.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Plerixafor Teva» (plerixafor) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Plerixafor Teva» (plerixafor) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05927

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 650 del 9 ottobre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,5 mg comprimidos 60 U.P. dal Portogallo con numero di autorizzazione 5787791, intestato alla società Upjohn EESV Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle aan den Ijssel Paesi Bassi e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. località Marino del Tronto 63100 - Ascoli Piceno (AP) Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 039573112 (in base 10) 15RPMS (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 0,50 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, docusato sodico, sodio benzoato (E211), silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato, eritrosina lacca.

Rimuovere dal paragrafo 2 del foglio illustrativo la seguente avvertenza relativa al «giallo tramonto» e il relativo riferimento sul confezionamento secondario:

XANAX 0,50 mg compresse contiene giallo tramonto: le compresse di XANAX da 0,50 mg contengono il colorante giallo tramonto che può causare reazioni allergiche.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

come conservare XANAX: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Modificare la descrizione del medicinale al paragrafo 6 del foglio illustrativo, come di seguito riportato:

descrizione dell'aspetto di XANAX e contenuto delle confezioni:

le compresse di XANAX da 0,5 mg sono compresse ovali di colore rosa con una linea di incisione su un lato e con «Upjohn 55» sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 039573112.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 039573112.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05928

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren»

Estratto determina IP n. 651 del 9 ottobre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTARENE 100 MG, suppositoire 10 U.P. dalla Francia con numero di autorizzazione 3400932214341, intestato alla società Novartis Pharma S.A.S. 8-10 Rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison Francia e prodotto da Novartis Farmacéutica, S.A. Gran Via de les Cortes Catalanes 764 08013 Barcellona Spagna, Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90429 Nurnberg Germania, Novartis Pharma S.A.S. 8-10 rue Henri Sainte Claire Deville 92500 Rueil Malmaison Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB FARMA S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: VOLTAREN «100 mg supposte» 10 supposte.

Codice A.I.C. n. 038531048 (in base 10) 14RVZ8(in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Composizione: una supposta contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 100 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

come conservare VOLTAREN: conservare al riparo dal calore.

Officine di confezionamento secondario

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Falorni S.r.l. via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Officine di confezionamento secondario

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Falorni S.r.l. via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VOLTAREN «100 mg supposte» 10 supposte.

Codice A.I.C. n. 038531048.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VOLTAREN «100 mg supposte» 10 supposte.

Codice A.I.C. n. 038531048.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05929

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 ottobre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0538
Yen	157,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,664
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,86545
Fiorino ungherese	387,05
Zloty polacco	4,4733
Nuovo leu romeno	4,965
Corona svedese	11,5375
Franco svizzero	0,9505
Corona islandese	146,3
Corona norvegese	11,517
Rublo russo	-
Lira turca	29,3809
Dollaro australiano	1,666
Real brasiliano	5,333
Dollaro canadese	1,436
Yuan cinese	7,7058
Dollaro di Hong Kong	8,2382
Rupia indonesiana	16548,56
Shekel israeliano	4,2055
Rupia indiana	87,7315
Won sudcoreano	1427,29
Peso messicano	18,9329
Ringgit malese	4,9908
Dollaro neozelandese	1,7798
Peso filippino	59,814
Dollaro di Singapore	1,4427
Baht tailandese	38,221
Rand sudafricano	19,8069

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05947

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 ottobre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0569
Yen	158,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,603
Corona danese	7,461
Lira Sterlina	0,8682
Fiorino ungherese	384,98
Zloty polacco	4,4273
Nuovo leu romeno	4,9685
Corona svedese	11,53
Franco svizzero	0,9517
Corona islandese	146,5

Corona norvegese	11,576
Rublo russo	-
Lira turca	29,5084
Dollaro australiano	1,6622
Real brasiliano	5,3305
Dollaro canadese	1,4411
Yuan cinese	7,7288
Dollaro di Hong Kong	8,2681
Rupia indonesiana	16609,18
Shekel israeliano	4,2264
Rupia indiana	87,9585
Won sudcoreano	1429,58
Peso messicano	18,9577
Ringgit malese	5,0055
Dollaro neozelandese	1,7929
Peso filippino	59,974
Dollaro di Singapore	1,4471
Baht tailandese	38,482
Rand sudafricano	19,9138

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05948

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 ottobre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0565
Yen	158,1
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,68
Corona danese	7,461
Lira Sterlina	0,8661
Fiorino ungherese	384,13
Zloty polacco	4,441
Nuovo leu romeno	4,972
Corona svedese	11,5643
Franco svizzero	0,9492
Corona islandese	146,3
Corona norvegese	11,595
Rublo russo	-
Lira turca	29,592
Dollaro australiano	1,6586
Real brasiliano	5,3295
Dollaro canadese	1,4425
Yuan cinese	7,7278
Dollaro di Hong Kong	8,2687
Rupia indonesiana	16648,12
Shekel israeliano	4,2515
Rupia indiana	87,954
Won sudcoreano	1428,23
Peso messicano	19,0247
Ringgit malese	5,0126
Dollaro neozelandese	1,7919
Peso filippino	59,914
Dollaro di Singapore	1,4467
Baht tailandese	38,319
Rand sudafricano	19,8917

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05949

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 ottobre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0558
Yen	158,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,674
Corona danese	7,4625
Lira Sterlina	0,87098
Fiorino ungherese	383,99
Zloty polacco	4,45
Nuovo leu romeno	4,9746
Corona svedese	11,6155
Franco svizzero	0,947
Corona islandese	146,3
Corona norvegese	11,6973
Rublo russo	-
Lira turca	29,5605
Dollaro australiano	1,6718
Real brasiliano	5,352
Dollaro canadese	1,4485
Yuan cinese	7,7233
Dollaro di Hong Kong	8,2624
Rupia indonesiana	16740,13
Shekel israeliano	4,2569

Rupia indiana	87,87
Won sudcoreano	1434,8
Peso messicano	19,3681
Ringgit malese	5,0319
Dollaro neozelandese	1,8119
Peso filippino	60,043
Dollaro di Singapore	1,4499
Baht tailandese	38,505
Rand sudafricano	20,1992

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05950

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 ottobre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0591
Yen	158,8
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,704
Corona danese	7,462
Lira Sterlina	0,87213
Fiorino ungherese	383,05
Zloty polacco	4,4653
Nuovo leu romeno	4,9755
Corona svedese	11,634
Franco svizzero	0,9442
Corona islandese	146,9
Corona norvegese	11,6808
Rublo russo	-
Lira turca	29,6759
Dollaro australiano	1,6772
Real brasiliano	5,355
Dollaro canadese	1,4492
Yuan cinese	7,7489
Dollaro di Hong Kong	8,2851
Rupia indonesiana	16795,11
Shekel israeliano	4,2962
Rupia indiana	87,983
Won sudcoreano	1431,6
Peso messicano	19,4378
Ringgit malese	5,0493
Dollaro neozelandese	1,8166
Peso filippino	60,167
Dollaro di Singapore	1,4526
Baht tailandese	38,678
Rand sudafricano	20,1857

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05951

MINISTERO DELL'INTERNO

Calendario delle festività della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale

L'art. 10, comma 4, della legge 30 luglio 2012, n. 126, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale» dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1, sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione della Sacra Arcidiocesi, si indicano le festività relative all'anno 2024:

7 gennaio: Natale del Signore

8 gennaio: Sinassi della Madre di Dio

14 gennaio: Circoncisione del Signore

19 gennaio: Santa Teofania

4 maggio: Santo e Grande Sabato

5 maggio: Domenica della Santa Pasqua

23 giugno: Domenica della Pentecoste

28 agosto: Dormizione della Madre di Dio

In relazione all'art. 10, comma 2, della legge 30 luglio 2012, n. 126, si evidenzia che la festività del Santo e Grande Venerdì cade il giorno 3 maggio.

Il calendario delle festività ortodosse è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

23A05943

S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito.

SIAE pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli uffici SIAE - *Literature & Visual Arts* - Viale della Letteratura n. 30, 00144 Roma - per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'ente (http://www.siae.it).

--
ABAKANOWICZ MAGDALENA
ABATE ALBERTO
ABRATE ANGELO
ACEVES GUSTAVO
ADAMO DAVID
ADLIVANKIN SAMUIL
ADRIAN MARC
ADRIANO DI SPILIMBERGO
AGNELLO DIMITRI
AGOSTINI EDOER
AJERMAN MICHAEL
ALBANO MARIO
ALBERTI ALDO
ALEXANDROFF GIORGIO
ALLIEVO DE STAEL
ALLOSIA GIUSEPPE
ALMAGNO ROBERTO
AMORELLI ALFONSO
ANAND BABA
ANDREASI EUGENIO
ANDREONI CESARE
ANGI ALEX
ANIVITTI FILIPPO
ANNOVATI REMIGIO
ANTO MARIA
ANZIL/LUIGI TOFFOLO
APAP WILLIAM
AR GIUSEPPE
ARAUJO JUAN
ARGYROS OUMBERTOS
ARKADIY CHICHKAN LEONIDOVICH
ARNEGGER ALOIS
ARPESANI LINA
ARTIST 1010
ASCO FRANCO
ASSAËL MICOL
ASSENZA VINCENZO
ASTURI ANTONIO
AVANESSIAN ALFONSO
AVRAMIDIS JOANNIS
BA OMAR
BABETTO GIAMPAOLO
BACZYNSKY LUDMILLA
BADURA MICHAEL
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALDINI JEAN PIER
BALLESTER ANSELMO
BARBIERI CONTARDO
BARGIGGIA FRANCO
BARILLI LATINO
BARNABÉ DUILIO
BARTOLI NATINGUERRA AMERIGO
BARTOLINI UGO VITTORE
BASALDELLA MIRKO
BASALDELLA DINO
BASICEVIC DIMITRI
BASSOLI RENATO
BATTAGLIA DINO
BAUER ALEXANDER GEORG RUDOLF
BECCHINA GIOVANNI
BEDA GIULIO
BEDIN ALESSIO
BEDRICK (HICKS) SHEILA
BEE ALAN
BELLACCI PIERLUIGI
BELLANDI GIORGIO
BELLESIA CARLO
BELLI DOMENICO
BELLI DOMENICO FAVALLI AUGUSTO DUO D'ARTISTI
BELLINI MARIO
BELTRAME ALFREDO
BENEDETTO ENZO
BENINI OLIMPIA
BEPI ROMAGNONI
BERALDINI ETTORE
BERGAGNA VITTORIO
BERGOLLI ALDO
BERGQUIST MATS
BERMAN EUGENE G.
BERNASCONI UGO
BERRONE GIOVANNI
BERTELLI RENATO
BERTI VINICIO
BERTINETTI MAURIZIO
BERTOLETTI MARCELLI PASQUAROSA
BERTOLETTI NINO
BESSARABA LEONID PAVLOVICH
BETTARINI LIDO
BETTI AUGUSTO
BEUTLER MICHAEL
BIANCINI ANGELO
BIASI GUIDO
BIASIO GIUSEPPE
BIFFIGNANDI ALESSANDRO
BIGGI ANTONIO
BING HAN
BINGA TOMASO
BLU
BOEHM ARMIN
BOERI CINI
BOETTO GIULIO
BOGONI FRANCO
BOHEM ARMIN
BOKSHAY JOSEPH
BONALDI FEDERICO
BONAMINI EROS
BONAZZA LUIGI
BONETTI MATTIA
BONETTI UBERTO
BONFANTI ARTURO
BONI ACHILLE
BONOMI CARLO
BORDONI ENRICO
BORELLA ROCCO
BORGES (GODA' RODRIGO) RODRIGO ALVES
BORSATO RENATO
BOSCHIN ALDO
BOSCO SODI
BOSTEELS PROSPER
BOSWELL JESSIE
BOTTROP PEPPI
BOWES DAVID
BOZZATO ATTILIO ACHILLE
BOZZI AUGUSTO
BRACCHI LUIGI
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDSTETTER INGRID
BRASINI ARMANDO
BRASSECO TANIA E PASSI LAZLO NORBERTO DUO DI ARTISTI
BRAZDA OSKAR
BRESSANUTTI ALDO
BREUER MARCEL
BREULEUX VALERIE
BRIANTE EZELINO
BROCCHI VALERIO
BROGGINI LUIGI
BROGLIO EDITA
BROLY BOUABRE FREDERIC
BROZZI RENATO
BRUNELLO STEFANO
BRUNET CONTRERAS
BRUNETTI BRUNO
BRUS GUNTER
BRYKS ARTHUR
BUCCI ANSELMO
BUDDENBERG WILHELM HERMANN FRIEDRICH

BARBIERI OSVALDO
BARDETTI GIACINTO
BURIAN ZDENEK
BURLE MARX ROBERTO
BURMAN SAKTI
BUTTINI ALDO
BUZZACCHI EMMA
BUZZI TOMASO
CABRITA REIS PEDRO
CACCIA DOMINIONI LUIGI
CADORIN GUIDO
CAETANI LELIA
CAGLIANI LUIGI
CALANDRI MARIO
CALDERARA ANTONIO
CALERO SOL
CALOS NINO
CAMARA SENI AWA
CAMARDA FRANCESCO
CAMMI MARCELLO
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPESAN SARA
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO
CANEGALLO SEXTO
CANNILLA FRANCO
CANO LILIANA
CANONICA PIETRO
CANONICO FELICE
CANTAFORA ARDUINO
CAPPELLI GIOVANNI
CARBONI ERBERTO
CARLO QUAGLIA
CARLO SOCRATE E MIMÌ QUILICI BUZZACCHI
CARNEVALI GIANCARLO
CAROTENUTO MARIO
CARPI CIONI
CARRERA MARIANO
CARROLL LAWRENCE
CARTA GIUSEPPE
CARUSO DINO
CASADEI MACEO
CASCELLA TOMMASO
CASCIARO GUIDO
CASELLI GIUSEPPE
CASSANI GIANNI
CASSEL LEON
CASTELLANI MARIO
CASTELLANI/TURCATO DUO DI ARTISTI
CASTELLO ENRICO
CASTIGLIONI GIANNINO
CASTRO JOTA
CATALANO BRUNO
CATARGI HENRI
CATARZI BRUNO
CATTANEO STEFANO
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALIN
CAVALLINI EMILIO
CAVAZZANO GIORGIO
CECCHERINI MASSIMILIANO
CECCHI MARZIO
CECCONI P.
CELANO ANDREA
BISANZIO ANDREA
BLOC ANDRE'
CERCHI SERGIO
CERNIGOJ AUGUSTO
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERCHI SANDRO
CHERSICLA BRUNO
CHETOFI GIOVANNI
CHIAVACCI GIANFRANCO
CHIESA BUZZI SAPONARO
CHILVER JOHN
CIACELLI ARTURO
CIAM GIORGIO
CIARDO VINCENZO
CIGOLLA RENATO
CILIBERTI GIOVANNI
CIMINAGHI VIRGINIO
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CIPOLLA SALVATORE
CIRACI' SARAH
CIUHA JOZE
CLAUDUS RODOLFO
CLAVET AUGUSTE
COCCOLI ANNA
COCITO VITTORIA
CODOGNOTTO FERDINANDO
COHEN BERNARD
COLIN GIANLUIGI
COLLI PIER LUIGI
COLLINA GIULIANO
COLOMBARA PIERGIORGIO
COLOMBO JOE
COMELLI DANTE
CONGDON WILLIAM GROSVENOR
CONTI NANDO
CORBELLA TITO
CORBELLI EDGARDO
CORSI CARLO
COSTA RODOLFO
CREMONA ITALO
CRISCUOLO RENATO
CROCE MARCO
CRUZ JIGGER
CUNIBERTI EGIDIO
CUNIBERTI PIER ACHILLE DETTO PIRRO
CUNIOLO ARMANDO
CUTINO ANTONIO
D'ANTINO NICOLA
D'OORA DOMENICO
DA SAN LORENZO PAOLO
DALE FRANK
DALLA ZORZA CARLO
DALLABRIDA GIUSEPPE ANGELICO
DAMIANI ELENA
DAMISCH GUNTER
DAMY KEN
DAVICO MARIO
DAZZI ARTURO
DAZZI ROMANO
DE AZAMBUJA MARLON
DE BENEDETTI BENEDETTA
DE BIASI MARIO
DE CAMARGO SERGIO
BUFFA PAOLO
BULGARELLI LUCIO
DE CORSI NICOLAS
DE FRANCISCO PIETRO
DE NICOLA FRANCESCO
DE ROCCO FEDERICO
DE TOFFOLI BRUNO
DE VINCENZO GIUSEPPE
DE WITT ANTONY
DEABATE TEONESTO
DECRAUZAT PHILIPPE
DEDÈ
DEGLI INNOCENTI PIERLUCA
DEL BONO SEVERINO
DEL DONNO ANTONIO
DEL PRETE JUAN
DEL RE MARCO
DELAI LUIGI
DELL'ACQUA GIOVANNI
DELL'OSSO DOMENICO
DELL'OTTO GABRIELE
DELLA PORTA STEFANO
DEMARCO HUGO RODOLFO
DEMARTINI HUGO
DEREDIA JIMENEZ
DESIATO GIUSEPPE
DESSY STANIS
DEVALLE BEPPE
DEWASNE JEAN
DEZZA ALDO
DI COCCO FRANCESCO
DIAZ DE SANTILLANA ALESSANDRO
DIBBETS JAN
DIMITRIJEVIC BRACO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DJURDJEVIC BILJANA
DOBES MILAN
DOBROVIC JURAJ
DODERO PIETRO
DONATI ENRICO
DREI ERCOLE
DU PASQUIER NATHALIE
DUBOSSARSKY VLADIMIR
DUCROT ISABELLA
DUO DI ARTISTI SQUARCI NADIA SERGIO SCALET
DUTHOO JACQUES
DYBSKY EVGENI
EDZARD DIETZ
ELDE ANSGAR
ELEUTERI SERPIERI PAOLO
ELIANI LUCA
ELLIOTT SUSAN
ENO BRIAN PETER GEORGE
ERDELY ADALBERT MYKHAYLOVICH
ERLER GIULIO ETTORE
ERWITT ELLIOTT
ESKINJA IGOR
ESPOSTO ARNALDO
ETCHEVERRY DENIS
ETIENNETTE JOHAN
FABRICATORE NICOLA
FALCONE FRANCESCO
FALK ROBERT

CELESTINO OTTAVIO
CELMINS VIJA
FANTUZZI ELIANO
FARAONI ENZO
FARFA
FASCE GIANFRANCO
FAVAI GENNARO
FEININGER LYONEL
FEKETE ROBERT
FELLIG ARTHUR (DETTO WEEGEE)
FERIANCOVA PETRA
FERRARI ENEA
FERRARI VINCENZO
FERRAZZI BENVENUTO
FILIPOVIC BRANKO
FILLA EMIL
FINI LEONOR
FIORENTINO PAOLO
FIORESE MAURO
FIORESI STEFANO
FOIS FOISO
FONDA LORENZO
FONTANARI ANDREA
FONZO VERONICA
FORNARA CARLO
FRANCALANCIA RICCARDO
FRANCESCONI ANSELMO
FRANCHI FRANCO MAURO
FRANZOSI GIOVANNI
FRAU GRETA
FRENCH JARED
FREUD LUCIAN
FRIED PAL
FRISCIA GIUSEPPE
FRISIA DONATO
FROLLO LEONE
FUNI ACHILLE
FUSO BRAJO
GABBIANI GIACOMO
GABBRIELLI DONATELLO
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAJONI ADRIANO
GAJONI ANTON LUIGI
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALASSI ENRICO
GALIZZI GIOVANNI BATTISTA
GALLELLI MASSIMO
GALLETTI GUIDO
GALLI ALDO
GALLINGANI ALBERTO
GALVANO ALBINO
GAMBAROFF NIKOLAS
GAMBETTI DINO
GAMPER MARTINO - PONTI GIO' DUO DI ARTISTI
GANAHL RAINER
GARAVENTA LORENZO
GARDELLA IGNAZIO
GARELLI FRANCO
GARIBAY MARIELA
GASPARI LUCIANO
DE COCK JAN
DE CONCILIIS ETTORE
GATTO SAVERIO
GAYET-TANCREDE PAUL
GELENG GIULIANO
GENERAL IDEA - COLLETTIVO ARTISTICO
GEORGIEV BORIS
GERANZANI CORNELIO
GERMAIN JACQUES
GERMANA' MIMMO
GHEDUZZI AUGUSTO
GHERMANDI QUINTO
GHIGLIA PAULO
GIACOMETTI ALBERTO
GIAMPAGLIA MATTEO
GIANDANTE X
GIARDINO LAURA
GIGLI LORENZO
GIGNOUS LORENZO
GILLESPIE THOMAS
GINO LEVI MONTALCINI E GIUSEPPE PAGANO DUO DI ARTISTI
GIORDANO EDUARDO
GIROSI FRANCO
GIUNNI PIERO
GLADWELL SHAUN
GLORIA ADELE
GLOUTCHENKO PETROVICH
GOERITZ BRUNNER WERNER MATHIAS
GOLDSCHMIEDT MILAN
GOMOR
GONSCHIOR KUNO
GONTCHAROVA NATALIA
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GRANCHI DELIO
GRECO GIULIO
GRISELLI ITALO ORLANDO
GROSS
GROSSO ORLANDO
GROSZ GEORGE
GRUBIC IGOR
GRUPPO DI ARTISTI
GRUPPO DI ARTISTI R. PAMIO, N. MASSARI, R. TOSO
GRUPPO LUCKE TPT
GRUPPO NP2 - NERONE CECCARELLI E GIANCARLO PATUZZI
GRUPPO STRUM GIORGIO CERETTI PIETRO DEROSSI RICCARDO ROSSO
GRYGAR MILAN
GUASTI MIRELLA
GUDNASON SVAVAR
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERRIERO ALESSANDRO
GUERRINI GIOVANNI
GUERRINI MINO
GUI VITTORIO
GUIDI GUIDO
GUIDI NEDDA
GUIZZO ISLAND
GUPTA SUBODH KUMAR
GUSSONI VITTORIO
GYSIN BRION
HAGEMANS PAUL
FANTONI GIOVANNI
FANTONI MARCELLO
HESSE HERMANN
IEVOLELLA ANTONIO
INNOCENTI CAMILLO
IRWIN COLLETTIVO DI ARTISTI SLOVENI
ISSUPOFF ALESSIO
ISTRATI ALEXANDRE
JANAS PIOTR
JANKOWSKI CHRISTIAN
JANNI GUGLIELMO
JOCHIMS REIMER
JOHANNSSON G. OLI
JONES JOE
JORGENSEN WILLER
JOSE' GALINDO REGINA
JULIUS EVOLA
KABAKOV ILYA
KALAJIC DRAGOS
KAN HO
KANTOR TADEUSZ
KEITA SEYDOU
KEMENY ZOLTAN
KERWICK JORDY
KETTEMANN ERWIN
KHESIN LEV
KINKI TEXAS
KLEMENCIC FRAN
KLINGE DIETRICH
KNORR KAREN
KODIEV PETRO IVNOVICH
KODRA IBRAHIM
KOJI YOSHIDA
KOLIBAL STANISLAV
KOLÍBAL STANISLAV
KONIG SCAVINI HELEN
KOOLHAAS REM
KOPECKY VLDIMIR
KOPITZEVA MAYA
KOROMPAY GIOVANNI
KOTSKA ANDREY ANDREEVICH
KRASOVEC MITKA
KRYSTUFEK ELKE
KUPKA FRANTISEC
KURI GABRIEL
KUSMIROWSKI ROBERT
KYOUNG CHO YOUN
LABO' SAVINO
LAGROTTERIA MASSIMO
LAHNER EMILE
LAM CASTILLA WIFREDO OSCAR
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LANGLANDS & BELL
LANSING FRANCES
LARIONOV MICHEL
LARSEN CLAUS
LASZLO CARL
LATTUCA ROSARIO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAVERI GIORGIO

GASPARI MAKSIM
GASPARINI ALESSANDRA
GASPARINI BRUNA
GATTI IGINO
GATTI LUIGI
LENZI ALBERTO
LEONARDI CESARE
LEPRI STANISLAO
LEROUX AUGUSTE
LETO GIOVANNI
LEVASTI FILLIDE
LEVIER ADOLFO
LÉVY-DHURMER LUCIEN
LIBERMAN ALEXANDER
LIGABUE ANTONIO
LIMOUSE ROGER
LINDBERG PETER
LINDE BUSK PETER
LIPCHITZ JACQUES
LIPPI RAFFAELE
LOMBARDINI GIOVANNI
LOMYKIN KOSTANTIN MATVYEVICH
LONGONI BALDASSARRE
LOPES BERTINA
LORA TOTINO ARRIGO
LUBARDA PETAR
LUCCHI BRUNO
LUCCHINI FLAVIO
LUPAS ANA
LUPO ALESSANDRO
LUX AGNES
LUZZATI EMANUELE
LUZZI CLETO
MADELLA GIANNI
MAGNI GIUSEPPE
MAIO ENZO
MAJANI AUGUSTO
MALERBA ARTURO
MALESCI GIOVANNI
MALJKOVIC DAVID
MAMMOLITI SALVATORE
MAN RAY
MANAI PIERO
MANAYLO FEDIR FEDOROVICH
MANAZZA PAOLO
MANCA MAURO
MANGIONE CRISTIANO
MANGONE FERNANDO ALFONSO
MANNUCCI CIPRIANO
MANNUCCI GIANNETTO
MANSOUROFF PAUL
MANTOVANI LUIGI
MANZONE GIUSEPPE
MANZONI GIOVANNI
MAQBOOL FIDA HUSAIN PSEUDONIMO MF HUSAIN
MARAINI ANTONIO
MARCA RELLI CONRAD
MARCH GIOVANNI
MARCHI CAMILLO
MARCHI VIRGILIO
MARCHIG GIANNINO
MARCZYńSKI ADAM
MARICONTI ANDREA

HARRY ADAMS DUO DI ARTISTI (ADAM WOOD E STEVE LOWE)
HAVRET PIERRE
HELBIG THOMAS
HENCZNE DEAK ADRIENNE
HERNANDEZ RODRIGO
MARSIC CVETO
MARTELLI PLINIO
MARTENS DINO
MARTIN PHILIP
MARTINAZZI BRUNO
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINEZ RAFAEL
MARTINI ALBERTO
MARTINI NORBERTO
MARTINI QUINTO
MARTYR WILL
MARUSIC ZIVKO
MARUSSIG GUIDO
MARZOT LIVIO
MASI PAOLO
MASOUMIAN SABA
MASSA ANTONIO
MATTII CARLA
MATTIS TEUTSCH JÁNOS
MAUGHAM DAPHNE
MAVIGNIER ALMIR
MAXY HERMANN MAX
MAY NICHOLAS
MAZZA ALDO
MAZZACURATI RENATO MARINO
MAZZETTI EMO
MAZZIERI WALTER
MAZZINI ETTORE
MAZZINI 33 SNC
MAZZOLANI ENRICO
MAZZONI ANTONELLA
MAZZONI GALLIANO
MCBRIDE RITA
MECATTI DARIO
MEDALLA DAVID
MEDICI DEL VASCELLO OSVALDO
MEECH PHILIP
MELAS + KOSTABI DUO DI ARTISTI
MELAS ALESSANDRO
MELI SALVATORE
MELIS MERCHIORRE
MELLI ROBERTO
MELO ATTILIO
MELONISKI DA VILLACIDRO
MENDEZ BLAKE JORGE
MENEGUZZO FRANCO
MERCER VERA
MESCIULAM PLINIO
MESSINA GIUSEPPE FABIO
MEZZANOTTE PAOLO
MIAZZO ROBERTO
MICCINI EUGENIO
MICHAJLOV BORIS
MICHELETTI GUIDO
MICHELETTI MARIO
MICHELUZZI ATTILIO
MIES VAN DER ROHE LUDWIG
MILANI UMBERTO

LEBENSTEIN JAN
LECLEF GUY
LEDDA MARIUS
LEDDA SARAH
LENI
MODENA FRANCESCO
MODICA FABIO
MODOTTO ANGILOTTO
MOFFATT TRACEY
MOHASSES BAHMAN
MOLLINO CARLO
MOLTENI GIOVANNI
MONACHESI SANTE
MONACO SALVATORE
MONTANARINI LUIGI
MONTEGANI ANGELO
MONTESSORI ELISA MARIA
MONTI CESARE
MONTI ERCOLE
MOOS CARL FRANZ
MORALES CARMEN GLORIA
MORANDO PIETRO
MORERA ANTONIO MARIA
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI LUIGI
MORO GINO
MORUCCHIO ANDREA
MOSCHI MARIO
MOSCHINI PIETRO
MUHLHAN ADOLF
MULAS MARIA
MÜLLER RICHARD
MURTIC EDO
MUZI FULVIO
NAGATANI KYOJI
NAMOU MOHAMED
NANNETTI NERINO
NANNINI NICOLA
NAPOLI BRUNO
NARDI ANTONIO MARIA
NEOGRADY LAZLO
NEPOMUCKY ERNST
NESPOLINO ANNA
NEUMANN MAX
NEWTON HELMUT
NICCO CARLO EMILIO
NICOLAUS HEINRICH
NICOLINI GIOVANNI
NICOLOSI (BROS) DANIELE
NIETO RODOLFO
NISHIDA FUJIO
NIVOLA COSTANTINO
NOBUYA ABE
NOELQUI
NOTARO DOMINGO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
OCIEPKA TEOFIL
OFFMAN
OLIVIERI GIORGIO
OLIVUCCI FRANCESCO
OMICCIOLI GIOVANNI
OPPO CIPRIANO EFISIO

MARIN GUTIERREZ JAVIER
MARINI EGLE
MARINI LORENZO
MARIONI ALVARO
MARRA ANTONIO
MARRAS ANTONIO
ORTIZ DE ZEVALLOS PASTOR DANIELA
OSMOLOVSKY ANATOLY
OSTI ROMI
OTERO ALEJANDRO
OTTOLENGHI WEDEKIND HERTA
PAALEN WOLFGANG
PALAZZI BERNARDINO
PALMERO GUIDO
PALTRINIERI ORESTE
PANCRAZZI LUCA
PANIKANOVA EKATERINA
PANNAGGI IVO
PANTONE FELIPE
PAOLI BRUNO
PAPA MARIA
PARADISO PAOLO
PARENTE FRANCESCO
PARISI ICO
PARISOT ADRIANO
PARMEGGIANI SANDRO
PARSONS VICKEN
PASCALI PINO
PASINI EMILIO
PASOTTI SILVIO
PASOTTO PAOLO
PASSAURO EDMONDO
PATEK AUGUST
PATELLANI FEDERICO
PAULUCCI ENRICO
PAVAN FRANCESCO
PAZIENZA ANDREA & SPARAGNA VINCENZO
PAZIENZA ANDREA-SCOZZARI FILIPPO-TAMBURINI STEFANO
PECCINI TOMMASO
PEDERIVA LUGI
PEELLAERT GUY
PEETERS JOSEF
PEIKOV ASSEN
PELLINI EROS
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PERELLI CIPPO GIANCARLO
PERGOLA ROMOLO
PERIZI TIZIANO
PERSICO MARIO
PEVERELLI CESARE
PEYRON GUIDO
PEZOLD FRIEDERIKE
PIACENTINI MARCELLO
PIAGET ALBERTO E ALESSANDRO GUERRIERO
PIANA FERDINANDO
PIANEZZOLA POMPEO
PIATTI ANTONIO
PICCOLI GIAN RICCARDO
PICCOLO DOMENICO
PICOZZA PAOLO
PIERACCINI CECCHI LEONETTA
MILELLA GIAMPIERO
MILLER GEROLD
MINASSIAN LEONE
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINO ROSSO
PIRRUCCIO VINCENT
PIRUCA FRANCO
PISANO TANO
PISTONE TANIA
PITTORE ITALIANO FUTURISTA AUTORE SCONOSCIUTO
PLUGFELDER NILS UDO
PLUMCAKE ROMOLO PALLOTTA /CLAUDIO RAGNI
PODESTA' GIOVANNI BATTISTA
POLIDORI FABIO
POMI ALESSANDRO
PONGA DEGLI ANCILLO LUCIA
PONTI - SAPONARO DUO DI ARTISTI
PONTI PINO
PORTA TOM
POUSSARD JEAN MARCEL
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PRICA ZLATKO
PRIGOV DIMITRY ALEXANDROVICH
PRIMACHENKO MARIA
PRINA CARLA
PROMETTI ENRICO
PROSA ALFREDO
PUCCIARELLI MARIO
PUGLIESE ANTONIO
PUGLIESE ROBERTO
PUGLISI LORENZO
PULVIRENTI ROSARIO
PUNZO PAOLO
PUPPO MARIO
PURANEN JORMA
PUZYRKOV VICTOR GRIGOROVICH
QADRI SOHAN
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUISTORFF VICTOR
RABUZIN IVAN
RACCAGNI ANDREA
RAGGIO DAVIDE
RAIMONDI ALDO
RAMBALDI EMANUELE
RAMBAUDI PIERO
RAMBELLI DOMENICO
RAMPIN SAVERIO
RANALDI RENATO
RASPI PIERO
REIJENDERS BRAM
REINA MIELA
RENZETTI SARA - SERRA ANTONELLO DUO DI ARTISTI
RESCALLI DON ANGELO
REVIGLIONE MARIO
RICHTER VJENCESLAV
RIDOLA MARIO
RIGHETTI ANGELO
RIGHETTI GUIDO
RIGHETTI RENATO
OPRANDI GIORGIO
ORAMAS ALIRIO
ORESHNIKOV VIKTOR
ORI LUCIANO
ORLER DAVIDE
OROZCO GABRIEL
ROL GUSTAVO ADOLFO
ROLANDO PIERLUIGI
ROMA ALESSANDRO
ROMAGNOLI CARLO
ROMAGNOLI GIOVANNI
ROMINO ANTONIO
RONSSE MATTHIEU
ROSA CHRISTIAN
ROSSELLO MARIO
ROSSI HORACIO GARCIA
ROSSI UGO
ROSSI VANNI
ROTONDI MICHAEL
RUBERTI MARISA
RUBINO ANTONIO
RUBINO EDOARDO
RUBINO MICHELANGELO
RUDOMETKIN VALENTIN NIKOLAEVICH
RUFFI GIANNI
RUGGERI QUIRINO
RUI ROMANO
RUMI DONNINO
RUMNEY RALFH
RUYTER LISA
S & PEG STUDIO ASSOCIATO ARTISTICO
SACCHI BORTOLO
SAKSIDA RUDOLF
SALIETTI ALBERTO
SALIMBENI RAFFAELLO ARCANGELO
SALINO ELISEO
SALOTTI GIANNETTO
SALT JOHN
SALVADEI DAVIDE
SALVADORI ALDO
SALVIATI GIOVANNI
SAMBA CHERI
SAMBO EDGARDO
SANSONETTI GIANNI EMILIO
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTI SIRCANA GIOVANNI
SANTONOCITO MICHELE
SANTOSH GHULAM RASOOL
SANZONE AMEDEO
SAPONARO SALVATORE
SARENCO
SARFATTI GINO
SARTORI CARLO
SATISH GUJRAL
SAUDEK JAN
SAVINOV GLEB
SAVIOLI LEONARDO
SBISA' CARLO
SCARPA CARLO E BREUER MARCEL DUO DI ARTISTI
SCARPA ROMANO
SCHEIBL HUBERT

PILI IVAN CALLISTO
PINETTI SANDRO
PINOT
PINOT GALLIZIO & SOSHANA AFROYIM DUO DI ARTISTI
PINTER FERENC
PINZANI GUIDO
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIOMBINO UMBERTO
PIROVANO ANNALISA
RIMINI ROBERTO
RINKE KLAUS
RIOPELLE JEAN PAUL
RISPOLI FRANCO
RITSUE MISHIMA
RIVAROLI GIUSEPPE
RODOCANACHI STAMATY PAOLO
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROGLER MICHAEL
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHLICHTER RUDOLF
SCHMETTAU JOACHIM
SCHWARZ ARTURO UMBERTO SAMUELE & DUCHAMP MARCEL DUO DI ARTISTI
SCHWARZKOGLER RUDOLF
SCHWEIZER RICCARDO
SCILTIAN GREGORIO
SCIUTO GIOVANNI CARMELO
SCORBIAC RAPHAEL
SCORZELLI EUGENIO
SCUFFI MARCELLO
SEGANTINI GOTTARDO
SEGUSO ARCHIMEDE
SEMEGHINI PIO
SENESI LUIGI
SEOCK SON
SERNEELS CLEMENT
SERPAN JAROSLAV
SERVETTAZ GIOVANNI
SESIA GIOVANNI
SESMA RAYMUNDO
SETTANNI PINO
SEVESO POMPILIO
SHANAHAN SEAN
SHCHIPACHYOV LEV STEPANOVICH
SHISHKO FEDOROVICH SERGIY
SHOVKUNENKO OLEKSIEVICH OLEXA
SHTILMAN ILYA
SIDIBE MALICK
SIEFF MATTHIAS
SIMOTOVA ADRIENA
SIQUEIROS DAVID ALFANO
SISSI
SIVIERO CARLO
SMEKALOV IGOR
SMITH JOSHUA
SMITH KIKI
SOBRILE GIUSEPPE
SOKOV LEONID
SOLDATI ATANASIO
SOLERO PIO
SOMARE' GUIDO
SONNE KASPER
SORMANI LUIGI
SORO TIZIANO
SOTILIS LISA
SOTO CLIMENT MARTIN
SPACAL LUIGI
SPAZZAPAN LUIGI
SPREAFICO LEONARDO
SPRINGOLO NINO
STÄHLER FRANZ
STANIC VOJO
STANO ANGELO
STAZEWSKI HENRYK
STEINER CARLO
STEPANCIC EDUARD
STEPANEK MASLIN DUO DI ARTISTI
STEVOLI NANDO
STOCKER ESTHER
STOJAN BATIC
STOLYARENKO KUZMICH PETRO
STRADELLA LUIGI
SZOLDATICS GIORGIO
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAKAHASHI SHU
TAMAGNINI TORQUATO
TAMBURINI STEFANO
TANDA AUSONIO
TANZA GIOVANNI
TARAVELLA CROCE
TARONE GIGLIO E BIGLIANI SANDRO DUO DI ARTISTI
TENREIRO JOAQUIM
TEODORANI FORTUNATO
TESTA GIANNI
TESTA SALVATORE
TIMOFEEVICH CHIZHONKOV ALEKSANDR
TINGUELY JEAN
TKACHENKO DANILA
TOGNI EDOARDO
TOMASELLI ONOFRIO
TOMASI GIAMPAOLO
TOMASSI RENATO
TOMBA CLETO
TOMMASI TOMASO
TONY GALLO
TOPPI SERGIO
TORNABUONI LORENZO
TORO ATTILIO
TORONI NIELE
TORRES MARIO GARCIA
TORRESINI ATTILIO
TOSALLI FELICE
TOSATTI GIAN MARIA
TOSHIMITSU IMAI
TRAMONTIN FRANCO
TRAVERSO ANTONIO
TRBULJAK GORAN
TRENTINI GUIDO
TREVI CLAUDIO
TRIBOUT GEORGES HENRI
TROMBINI GIULIANO
TUDELA ARMANDO
TUROLA GABRIELE
TWEEDY IAN MICHAEL
TWOMBLY ALESSANDRO
TWOMBLY CY
UDDENBERG ANNA
UMBERG GÜNTER
VAGLIERI GIUSTINO
VAGNETTI GIANNI
VAICHILIA LEONID
VALENTINI NANNI
VAN DE LEENE JULES
VAN DER STOKKER LILY
VAN VELDE BRAM
VANNETTI ANGIOLO
VECCHI FERRUCCIO
VEDANI MICHELE
VELEZ GUSTAVO
VELLA DARIO
VELLANI MARCHI MARIO
VENINI PAOLO
VENNA LUCIO
VENZO MARIO
VERBURGH
VERDI ALESSANDRO
VERSTOCKT MARC
VERZETTI LIBERO
VIANELLO VINICIO
VIAZZI ALESSANDRO
VIDOVIC BOZIDAR EMANUEL
VIERU IGOR DMITRIEVICH
VIGEVANI JUNG SIMONETTA
VIGNELLI MASSIMO
VISINTIN GRAZIANO
VITALE
VITALE CARLO
VITALI CARLO
VIVARELLI JORIO
VIVIANI GIUSEPPE
VOGEL PETER
VON GHOTA ERIC
VON UNWERTH ELLEN
VON WULFFEN AMELIE
WALLERT DIETER
WARAS MARIUSZ
WARBOYS JESSICA
WARZECHA MARIAN
WATELET CHARLES
WEISMANN WILLEM
WENDERS WIM
WIETHASE EDGAR
WILDER ANDRE'
WOLF JACQUES
WOLFGANG LUDWIG
WOLFRAM ULLRICH
WOTRUBA FRITZ
YABLONSKA TETYANA
YASUDA KAN
ZAKHAROV FEDOR
ZALAMEDA OSCAR
ZAMPETTI NAVA EMILIA
ZANIBONI SERGIO
ZAO WOU KI
ZARETSKY VICTOR
ZAVAGLI RICCIARDELLI RENATO
ZAVANELLA RENZO
ZERVOS CHRISTIAN
ZINELLI CARLO
ZLATKO PRICA

SUBERO OSWALDO
SUPERSTUDIO (PSEUDONIMO)
SUPINO GIGI
SURVAGE LEOPOLD
SUTEJ MIROSLAV
VARDANEGA GREGORIO
VARGAS LUGO PABLO
VAROTSOS COSTAS
VARVARO GIOVANNI
VASSILIEV OLEG
ZOLLO GIUSEPPE
ZORZI ALBERTO
ZUCCHERI ANTONIO

23A05859

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-254) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00